REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

COMANDO DEL CORPO FORESTALE
ISPETTORATO RIPARTIMENTALE DELLE FORESTE
RAGUSA

Via Ducezio n.2
Tel. 0932-082400

PIANO OPERATIVO PROVINCIALE ANTINCENDIO BOSCHIVO 2024



INDICE

1.	**PRESENTAZIONE**		**PAG. 4**
2.	**QUADRO NORMATIVO**		**PAG. 6**
3.	**CARATTERIZZAZIONE DEL TERRITORIO PROVINCIALE**		**PAG.34**
	3.1	Localizzazione geografica	**PAG.34**
	3.2	Aspetti pedologici ed orografici	**PAG.34**
	3.3	Caratteristiche idrografiche ed idrologiche	**PAG.34**
	3.4	Caratteristiche vegetazione forestale	**PAG.34**
	3.5	Caratteristiche climatiche	**PAG.35**
	3.6	Qualità dell'aria	**PAG.35**
	3.7	Aree/patrimonio Boscate	**PAG.35**
	3.8	Aree a Vincolo idrogeologico	**PAG.36**
	3.9	Aree a naturali protette – Parchi	**PAG.37**
4.	**CARATTERISTICHE INCENDI BOSCHIVI E DI VEGETAZIONE**		**PAG.40**
	4.1	Definizione di incendio boschivo	**PAG.40**
	4.2	Definizione di incendio di interfaccia	**PAG.40**
	4.3	Definizione di incendio di vegetazione	**PAG.40**
	4.4	Classificazione dei tipi di incendio	**PAG.41**
	4.5	Caratteristiche comportamentali del fuoco	**PAG.41**
	4.6	Combustibili del terreno	**PAG.41**
	4.7	Combustibili di superficie	**PAG.41**
	4.8	Combustibili aerei	**PAG.41**
	4.9	Incendio sotterraneo	**PAG.42**
	4.10	Incendio radente	**PAG.42**
	4.11	Incendio di chioma	**PAG.44**
5.	**PRINCIPALI CAUSE DEGLI INCENDI BOSCHIVI E DI VEGETAZIONE**		**PAG.45**
	5.1	Cause colpose	**PAG.45**
	5.2	Cause dolose	**PAG.46**
	5.3	Cause accidentali	**PAG.46**
6.	**ANALISI STATISTICA DEGLI INCENDI NEL TERRITORIO PROVINCIALE**		**PAG.46**
	6.1	Punti sensibili a maggior rischio incendi Boschivi	**PAG.49**
	6.2	Punti sensibili a maggior rischio incendi interfaccia	**PAG.50**
7.	**SISTEMI INFORMATICI PER LA GESTIONE A.I.B.**		**PAG.50**
	7.1	SIF	**PAG.51**
	7.2	ASTUTO	**PAG.52**
	7.3	1515	**PAG.54**
8.	**STRUTTURA PROVINCIALE DEL CCFRS- RUOLI E COMPITI**		**PAG.54**
	8.1	Ispettorato Ripartimentale delle Foreste	**PAG.54**
	8.2	Nucleo operativo provinciale	**PAG.56**
	8.3	Sala Operativa Provinciale	**PAG.56**
	8.4	Distaccamenti forestali	**PAG.57**
	8.5	Il D.O.S	**PAG.59**
	8.6	Articolazione distrettuale	**PAG.62**
	8.7	**Personale A.I.B. LTI e LTD**	**PAG.63**
	8.7.1	I Gruppi A.I.B [Capo Squadra AIB]	**PAG.64**
	8.7.2	Addetti Squadra Pronto Intervento (ASPI)	**PAG.66**

8.7.3 Addetto alla Guida delle Autobotti e dei mezzi tecnici speciali (AGAMS) **PAG.66**
8.7.4 Addetti alle torrette di avvistamento incendi (A.T.A.I.) **PAG.66**
8.7.5 Addetti radio Centri Operativi (ARCO) **PAG.66**

8.8 **Strutture Operative del Servizio A.I.B.** **PAG.66**

8.8.1 Autoparco – automezzi A.I.B. e d'istituto **PAG.67**
8.8.2 Magazzino A.I.B. - Attrezzature A.I.B. **PAG.70**
8.8.3 Flotta Droni **PAG.71**
8.8.4 Torrette di Avvistamento Incendi **PAG.72**
8.8.5 Postazioni S.A.B. - Squadre di pronto intervento e autobotti **PAG.73**
8.8.6 Viabilità **PAG.74**
8.8.7 Punti di approvvigionamento idrico **PAG.74**
8.8.8 Rete radio ricetrasmittente **PAG.75**
8.8.9 Piazzole servizio elicotteristico **PAG.76**

8.9 Ricorso Intervento Aereo - Flotta aerea dello stato e della Regione **PAG.76**

9. PIANI DI ADDESTRAMENTO E FORMAZIONE DEGLI ADDETTI A.I.B. **PAG.78**

Corsi Formativi
Esercitazioni

10. TUTELA DELLA SICUREZZA E DELLA SALUTE DEL PERSONALE A.I.B. **PAG.80**

10.1 Accertamenti sanitari e rilascio di giudizio di idoneità **PAG.80**
10.2 Dispositivi di protezione individuale per l'A.I.B. (DPI) **PAG.81**
10.3 Dispositivi di protezione collettivi per l'A.I.B. (DPC) **PAG.82**

11. FORME DI COLLABORAZIONE CON ALTRI ENTI TERRITORIALI **PAG.82**

Corpo dei VVFF
Protezione Civile e Associazioni di volontariato
Dipartimento dello sviluppo rurale e territoriale
Enti parchi e riserve
Comuni
Prefettura/Forze di polizia
Associazioni agricoltori e allevatori

12. ATTIVITA' PROPEDEUTICHE E DI PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA A.I.B. **PAG.84**

13. LE FASI DEL SERVIZIO ANTINCENDIO BOSCHIVO **PAG.84**

13.1 Fase di prevenzione **PAG.84**
13.2 Fase di repressione (lotta attiva) **PAG.86**
13.3 Fase post-incendio **PAG.87**

14. CRITERI ORGANIZZATIVI PER LA CAMPAGNA A.I.B. 2023 **PAG.88**

14.1 Sezione Anagrafica strutture operative provinciale del CFRS **PAG.88**
14.2 Dislocazione strutture operative A.I.B. **PAG.89**
14.3 Punti approvvigionamento idrico **PAG.90**
14.4 Criteri generali per il servizio di avvistamento da torrette **PAG.92**
14.5 Criteri generali per il servizio degli AGMS e ASPI **PAG.96**

SEZIONE ALLEGATI

1. Cartografia – dislocazione postazioni e torrette avvistamento **PAG.100**
2. Cartografia – dislocazione punti di approvvigionamento idrico **PAG.101**

1. PRESENTAZIONE

Il Corpo Forestale della Regione Siciliana, che fin dalla sua costituzione ha attuato la lotta A.I.B., ai sensi della L. 47/75 e delle LL.RR. 88/75 e 52/84, è preposto prioritariamente alla tutela dagli incendi delle superfici boscate e delle aree protette, competenze notevolmente ampliate dalla L.R.16/96 e dalla L.R. 14/06 che la integra e modifica.

L'art. 33 della Legge Regionale n.16 del 1996 titolato "Prevenzione e lotta agli incendi della vegetazione", sancisce che la Regione esercita, in modo sistematico e continuativo, l'attività di prevenzione e lotta contro gli incendi boschivi e di vegetazione.

Il successivo art. 34 individua il Dipartimento "Comando del Corpo Forestale della Regione Siciliana" quale struttura di massima dimensione dell'Amministrazione Regionale demandata ad assolvere l'attività di prevenzione e repressione incendi di cui all'art. 33.

Quest'attività, che inserisce il Comando C.F.R.S. nel più ampio sistema di "Protezione Civile regionale e nazionale", risulta sicuramente di primaria importanza nell'ambito delle competenze attribuite dallo Statuto Speciale alla Regione Siciliana, sia per la rilevanza ambientale che essa riveste sia per la ricaduta in termini di immagine e di percezione da parte dei cittadini dell'efficienza operativa dell'amministrazione regionale.

L'attività A.I.B. viene attuata attraverso un attento e meticoloso processo di pianificazione e programmazione che, ai sensi del suddetto art. 34, inizia con la redazione del "Piano Regionale per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva per la difesa della vegetazione contro gli incendi " (Piano Regionale A.I.B.), aggiornato periodicamente a cura del Comando del Corpo Forestale regionale.

Quindi, sulla base del Piano Regionale A.I.B. e di eventuali ulteriori specifiche direttive – linee guida, prosegue con la redazione da parte dei Servizi Ispettorato Ripartimentale delle Foreste dell'annuale "*piano operativo provinciale antincendio boschivo*" (P.O.P.A.I.B.) specifico per il proprio territorio competenza.

Il Piano Operativo Provinciale, definisce e aggiorna annualmente l'organizzazione e le modalità di svolgimento della lotta attiva nell'ambito provinciale , con particolare riferimento al periodo a rischio di incendi.

Il presente Piano Operativo Provinciale, viene redatto conformemente allo schema di POPAIB 2022 allegato alla Linea Guida n.3 – intervento 3 A, trasmessa con nota Direttiva del Dirigente Generale del Comando C.F.R.S. prot. n.33039 del 12/04/2022.

Il P.O.P.A.I.B. oltre che indicare i riferimenti normativi e le definizioni di diverse tipologie di incendi, descrive dettagliatamente il territorio provinciale, con l'elencazione di tutte le superfici boscate e di quelle sottoposte a vincolo idrogeologico per singolo comune (così come

indicato nel *"Piano Regionale A.I.B.")* , elenca e descrive anche le aree naturali protette e i siti della Rete Natura 2000. Il P.O.P.A.I.B. illustra la struttura e l'organizzazione del servizio A.I.B. per il 2024 (I.R.F., N.O.P., C.O.P., S.O.U.P, Distaccamenti Forestali, Torrette Avvistamento, Postazioni squadre A.I.B., Automezzi A.I.B., Punti di approvvigionamento idrico, ecc) con la localizzazione su idonea base cartografica delle squadre di pronto intervento (S.P.I.) ivi compresi gli automezzi speciali loro assegnati, l'ubicazione delle torrette di avvistamento incendi (T.A.I.) e degli invasi naturali ed artificiali per il pronto rifornimento idrico dei mezzi aerei impiegati nella lotta attiva contro gli incendi boschivi e di vegetazione; la complessiva consistenza delle risorse umane, a tutti i livelli, impegnate durante il periodo nella lotta attiva contro gli incendi boschivi e di vegetazione, ivi comprese le relative procedure di lotta attiva contro gli incendi medesimi.

L'azione di contrasto agli incendi boschivi e di vegetazione viene assicurato attraverso il ricorso a due distinte azioni, l'azione preventiva e l'azione repressiva.

L'azione **preventiva** viene esercitata innanzitutto grazie ad una minuziosa analisi del territorio oggetto di tutela, con il preciso obiettivo di individuare, e localizzare su idonei supporti cartografici, le aree maggiormente soggette al "rischio incendi", soprattutto nei periodi di maggiore criticità, e con il potenziamento della vigilanza territoriale mediante pattugliamento con personale C.F.R.S e interforze, impiego e valorizzazione del volontariato, uso di tecnologie di video - controllo remoto e di comunicazione on-line per dati e voce, adeguamento tecnologico delle rete radio.

L'azione **repressiva** o di lotta attiva avviene attraverso l'impiego delle risorse umane e materiali messe a disposizione dall'Amministrazione Regionale, secondo una precisa strategia di intervento operativo del Corpo Forestale della Regione Siciliana con l'obiettivo primario di intervenire celermente per domare l'incendio sin dalla primissime fasi e contenere così il danno, negli interessi generali di tutela dell'ambiente e della pubblica incolumità della popolazione residente. E' previsto anche l'intervento di altre forze eventualmente presenti quali Vigili del Fuoco e per particolari emergenze, delle Forze dell'ordine fatte confluire sullo scenario delle operazioni.

Per ciascun anno, sulla base del Piano Provinciale A.I.B. gli Ispettorati Rip.li delle Foreste elaborano una o più Perizie AIB (o Progetti A.I.B.) che, una volta approvate e finanziate dal Comando C.F.R.S., rendono esecutiva la così detta "Campagna A.I.B.", termine che sintetizza l'attività di prevenzione e lotta attiva degli incendi nel suo complesso nell'anno di riferimento.

Ai servizi A.I.B. strutturati e organizzati in seno agli Ispettorati Ripartimentali delle Foreste delle nove provincie siciliane, si aggiunge il Servizio Regionale Antincendio Boschivo (S.A.B.) che gestisce e coordina il servizio di radiocomunicazione del C.F.R.S., la sala radio regionale e il servizio elicotteristico regionale per il concorso aereo in fase di repressione incendi.

L'attività di previsione, prevenzione e lotta attiva per la difesa dei boschi e della vegetazione contro gli incendi, tra quelle demandate al Corpo Forestale regionale, risulta indubbiamente una delle più impegnative ed onerose in termini di tempo, di risorse umane e, soprattutto, finanziarie.

2. QUADRO NORMATIVO

Le Leggi di riferimento nazionali e regionali per l'antincendio boschivo e di vegetazione sono:

- Legge Regionale del 6 aprile 1996 n. 16;
- Legge quadro 21 Novembre 2000, n. 353 e s.m.i;
- Decreto Legislativo 13 agosto 2010, n.155 - Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa";
- Legge Regionale del 14 aprile 2006 n. 14;
- Legge Regionale del 28 gennaio 2014, n. 5 come modificata dall'art. 47 della L.R. 7 maggio 2015, n.9 e dall'art.12, comma 3, della L.R. 30 settembre 2015, n. 21;
- Decreto Assessore Per il Territorio e L'Ambiente del 30 settembre 2014 n. 12874 (GURS n.44 del 17.10.2014);
- Piano Regionale di Tutela della Qualità dell'Aria in Sicilia approvato con Delibera di Giunta n. 268 del 18/07/2018;
- Piano Regionale A.I.B. 2015 approvato con Decreto Presidenziale R.S. del 11 Settembre 2015, aggiornato al 2020, in corso di revisione;
- Decreto Legislativo 3 Aprile 2018, n. 34 "Testo unico in materia di foreste e filiere forestali";
- Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 Gennaio 2020 "Definizione, funzioni, formazione e qualificazione della direzione delle operazioni di spegnimento degli incendi boschivi";
- Legge Regionale 3 Febbraio 2021, n.2 "Intervento correttivo alla legge regionale 13 agosto 2020, n. 19 recante norme sul governo del territorio";
- Legge 8 Novembre 2021, n. 155 " Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 settembre 2021, n.120 recante disposizioni per il contrasto degli incendi boschivi e altre misure urgenti di protezione civile";
- Direttiva del Dirigente Generale del Comando del C.F.R.S. n. 33039 del 12/04/2022 " Linee guida per la pianificazione e organizzazione delle attività di lotta attiva agli incendi e boschivi e di vegetazione" Anno 2022, Linea guida n. 1 intervento 1 A e 1 B e Linea n. 3 – intervento 3 A;

Legge Regionale del 6 aprile 1996 n. 16

La Legge Regionale 6 aprile 1996, n. 16, e ss.mm.ii, all'art. 3 recante norme sul " Riordino della legislazione in materia forestale e di tutela della vegetazione" così recita:

1. Per quanto non diversamente disposto, si applicano, nel territorio della Regione, le norme del Regio Decreto Legge 30 dicembre 1923, n. 3267 e successive modifiche ed integrazioni e le successive leggi statali riguardanti la materia forestale.

1 bis. Nelle more dell'emanazione di una organica normativa di settore, oltre a quanto previsto dal presente articolo, trovano applicazione, in quanto compatibili, le norme contenute nel decreto legislativo 10 novembre 2003, n. 386 e successive modifiche ed integrazioni nonché le norme della legge 18 maggio 1989, n. 183 e successive modifiche ed integrazioni.

1 ter. Nel territorio della Regione trovano altresì applicazione, in quanto compatibili, ed ove non diversamente stabilito, le disposizioni di cui alla legge 21 novembre 2000, n. 353 e successive modifiche ed integrazioni ed al decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227.

Inoltre, all'art. 4 detta la definizione di bosco:

1. Si definisce bosco a tutti gli effetti di legge una superficie di terreno di estensione non inferiore a 10.000 mq. in cui sono presenti piante forestali, arboree o arbustive, destinate a formazioni stabili, in qualsiasi stadio di sviluppo, che determinano una copertura del suolo non inferiore al 50 per cento.
2. Si considerano altresì boschi, sempreché di dimensioni non inferiori a quelle di cui al comma 1, le formazioni rupestri e ripariali, la macchia mediterranea, nonché i castagneti anche da frutto e le fasce forestali di larghezza media non inferiore a 25 metri.
3. Con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, da emanare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono determinati criteri per l'individuazione delle formazioni rupestri, ripariali e della macchia mediterranea.
4. I terreni su cui sorgono le formazioni di cui ai commi 1 e 2, temporaneamente privi della vegetazione arborea sia per cause naturali, compreso l'incendio, sia per intervento antropico, non perdono la qualificazione di bosco.
5. A tutti gli effetti di legge, non si considerano boschi i giardini pubblici ed i parchi urbani, i giardini ed i parchi privati, le colture specializzate a rapido accrescimento per la produzione del legno, anche se costituite da specie forestali nonché gli impianti destinati prevalentemente alla produzione del frutto.
5-bis. Per quanto non diversamente disposto trova applicazione anche nella Regione siciliana la definizione di bosco di cui alla vigente normativa nazionale.

La stessa Legge Regionale n. 16/96 all'art. 33 stabilisce che:

1. Nel rispetto delle norme statali e comunitarie relative alla previsione e prevenzione del rischio di incendi la Regione avvalendosi in via prioritaria del dipartimento regionale delle foreste esercita in modo sistematico e continuativo attività di prevenzione e lotta contro gli incendi dei boschi e della vegetazione.

2. L'attività di cui al comma 1 è diretta alla protezione del patrimonio forestale pubblico e privato, dei terreni agricoli, del paesaggio e degli ambienti naturali, delle aree protette o ricadenti nelle aree siti di importanza comunitaria, SIC, zone di protezione speciale, ZPS, o zone speciali di conservazione, ZCS nonché a garantire la sicurezza delle persone.

Inoltre, all'art. 34 viene specificato il contenuto del "Piano per la difesa della vegetazione dagli incendi".

1. Con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, è approvato il piano per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva per la difesa della vegetazione contro gli incendi.

2. Il piano, predisposto dal Corpo forestale della Regione, individua:

a. le cause determinanti ed i fattori predisponenti gli incendi;

b. le aree a rischio d'incendio boschivo, rappresentate con apposita cartografia tematica aggiornata con l'indicazione delle tipologie di vegetazione prevalenti, nonché la individuazione dei punti sensibili richiedenti operazioni periodiche di decespugliamento o di eliminazione della vegetazione secca od altro materiale combustibile;

c. i periodi a rischio d'incendio boschivo, con l'indicazione dei dati anemologici e dell'esposizione ai venti;

d. gli indici di pericolosità fissati su base quantitativa e sinottica;

e. le azioni determinanti anche solo potenzialmente l'innesco di incendio nelle aree e nei periodi a rischio;

f. gli interventi per la previsione e la prevenzione degli incendi boschivi, anche attraverso sistemi di monitoraggio satellitare;

g. la consistenza e la localizzazione dei mezzi, degli strumenti e delle risorse umane nonché le procedure per la lotta attiva contro gli incendi boschivi;

h. la consistenza e la localizzazione delle vie di accesso e dei tracciati spartifuoco nonché di adeguate fonti di approvvigionamento idrico;

i. le operazioni selvi-colturali di pulizia e manutenzione del bosco, con facoltà di previsione di interventi sostitutivi del proprietario inadempiente, in particolare nelle aree a più elevato rischio;

l. gli indirizzi in ordine all'immissione controllata di bestiame nei boschi, ai fini del mantenimento delle condizioni ambientali migliori per la prevenzione degli incendi;

m. le esigenze formative e la relativa programmazione;

n. le attività informative;

o. le previsioni relative alla dotazione di infrastrutture e mezzi necessari per il raggiungimento degli obiettivi del piano;

p. la realizzazione di studi e ricerche e di progetti sperimentali relativi a nuovi metodi e tecniche, intesi ad accrescere l'efficacia dell'azione;

q. qualsiasi altra misura atta a realizzare gli obiettivi di cui all'articolo 33;

r. la previsione economico-finanziaria delle attività previste nel piano stesso.

3. Il piano ha efficacia a tempo indeterminato e può essere aggiornato in qualsiasi momento ove insorgano ragioni di opportunità o esigenze di adeguamento a nuove disposizioni di legge o a norme comunitarie.

4. Il piano si attua mediante programmi annuali di intervento predisposti entro il 31 marzo di ciascun anno.

5. Nelle more dell'approvazione del piano di cui al comma 1, restano in vigore le previsioni del piano in atto vigente.

6. Dell'approvazione e dell'aggiornamento del piano è dato avviso nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana.

7. Il piano prevede per le aree naturali protette un'apposita sezione, definita tenendo conto delle proposte degli enti gestori sugli interventi da realizzare nelle aree di loro competenza.

8. Ferme restando le competenze previste dalle norme vigenti, il piano può individuare modalità di collaborazione all'attività di cui all'articolo 33 da parte degli enti locali territoriali e di altri enti pubblici.

9. Relativamente ai parchi regionali, con decreto del presidente dell'ente parco sono approvati specifici programmi di intervento contenenti disposizioni per il coordinamento dei compiti dei soggetti che svolgono attività di prevenzione e difesa antincendio, nel territorio del parco, secondo le previsioni del piano di cui al presente articolo.

10.Le attività previste nei programmi di cui al comma 9 sono svolte autonomamente da ciascun ente, nel rispetto delle misure di coordinamento contenute nei programmi medesimi.

Art. 34-bis.

Previsione e prevenzione del rischio di incendi

1. Per quanto concerne l'attività di previsione e prevenzione del rischio di incendi boschivi trova applicazione nella Regione quanto disposto dall'articolo 4, commi 1 e 2, della legge 21 novembre 2000, n. 353. La Regione, nell'ambito dell'attività di prevenzione, può concedere contributi a privati, proprietari di aree boscate, per operazioni di pulizia e di manutenzione selvi-colturale prioritariamente finalizzate alla prevenzione degli incendi boschivi.

2. La pianificazione territoriale urbanistica tiene conto del grado di rischio di incendio boschivo del territorio individuato dalle cartografie di cui all'articolo 34, comma 2 , lettera b).
3. Il Corpo forestale della Regione provvede all'espletamento delle attività di cui all'articolo 5 della legge 21 novembre 2000, n. 353.
Art. 34-ter.
Lotta attiva contro gli incendi boschivi
1. Gli interventi di lotta attiva contro gli incendi boschivi comprendono le attività di ricognizione, sorveglianza, avvistamento, allarme e spegnimento con mezzi terrestri ed aerei.
2. Ai fini di cui al comma 1, il servizio antincendi boschivi del Corpo forestale della Regione garantisce e coordina sul territorio regionale le attività aeree di spegnimento, avvalendosi del centro operativo aereo unificato dello Stato e dei mezzi aerei messi a disposizione dal dipartimento regionale delle foreste.
3. Il Corpo forestale della Regione programma la lotta attiva agli incendi boschivi ed assicura il coordinamento antincendio istituendo e gestendo, con una operatività di tipo continuativo, le sale operative unificate permanenti, avvalendosi in aggiunta alle proprie strutture, ai propri mezzi e alle proprie squadre 'a terra':

a. di risorse, mezzi e personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in base ad accordi di programma;

b. di risorse, mezzi e personale delle forze armate e delle forze di polizia in caso di riconosciuta ed urgente necessità, richiedendoli all'autorità competente;

c. di mezzi aerei di altre regioni in base ad accordi di programma.

Legge quadro n. 353/2000

La Legge Quadro n. 353/2000, le cui disposizioni rappresentano “principi fondamentali dell’ordinamento” (ai sensi dell’art. 117 della Costituzione), contiene rilevanti elementi di innovazione, attesi da anni. Importante sottolinearne le finalità: conservazione e difesa dagli incendi del patrimonio boschivo nazionale, che viene dichiarato “bene insostituibile per la qualità della vita”.

Le novità principali della legge sono:

1- La definizione giuridica di “incendio boschivo” che, pur essendo stata in passato individuata dalla giurisprudenza, non era mai stata fissata in termini precisi e oggettivi.

2- L’art. 2 così recita: “Per incendio boschivo si intende un fuoco con suscettività a espandersi su aree boscate, cespugliate o arborate, comprese eventuali strutture e infrastrutture antropizzate

poste all'interno delle predette aree, oppure su terreni coltivati o incolti e pascoli limitrofi a dette aree."

3- Il riordino ed accorpamento di tutte le leggi sugli incendi.

4- L'attribuzione di importanti competenze alle regioni per la prevenzione e la lotta agli incendi, tra cui i censimenti cartografici e catastali delle aree incendiate negli ultimi cinque anni.

5- L'inasprimento delle sanzioni penali per il reato di "incendio boschivo". In particolare è stato inserito nel codice penale il nuovo articolo 423 bis "incendio boschivo", come reato specifico, che prevede un aumento di pena, rispetto al più generale reato di incendio. Sono state infine ripristinate anche le sanzioni dell'art. 424 c.p. "danneggiamento seguito da incendio boschivo". Queste sono ora le sanzioni in vigore: per incendio boschivo doloso la pena della reclusione va da 4 a 10 anni (per incendio doloso nelle aree protette); per incendio colposo, le pene vanno da 1 a 5 anni di reclusione. Le pene sono aumentate se dall'incendio deriva un pericolo per edifici o danno per le aree protette e sono aumentate della metà se dall'incendio deriva un disastro ecologico consistente in "un danno grave, esteso e persistente all'ambiente".

6- Il divieto di nuove costruzioni per dieci anni (comprese infrastrutture e attività produttive) e di modifica della destinazione d'uso per quindici anni, sui terreni percorsi dal fuoco, con l'obbligo di menzionare espressamente il vincolo negli atti di compravendita (stipulati entro i quindici anni dall'incendio) di aree ed immobili situati nelle aree percorse dal fuoco, come individuate dai comuni. Per la violazione di questi obblighi si applicano anche le sanzioni penali previste dall'art. 20 della Legge 47/1985 (in materia urbanistico-edilizia), che prevede anche la demolizione ed il ripristino dello stato dei luoghi.

7- Il divieto di pascolo e caccia per i 10 anni successivi all'incendio.

8- Il divieto, per 5 anni, delle attività di rimboschimento e ingegneria ambientale sostenute con risorse finanziarie pubbliche, escluse quelle specificatamente autorizzate.

La Legge 353/2000 ha inoltre attribuito alle regioni un ruolo rilevante nella lotta agli incendi boschivi: tutte le regioni devono recepire i principi fondamentali della Legge Quadro e modificare la normativa regionale eventualmente in contrasto con essa, entro un anno dall'entrata in vigore della legge. Tra i compiti più importanti c'è l'approvazione di piani regionali per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi, la revisione annuale, la mappatura delle aree percorse dal fuoco nell'anno precedente e l'individuazione delle aree a rischio di incendio in apposite planimetrie.

Nella programmazione devono essere previste anche attività formative nelle scuole e negli istituti di ogni ordine e grado ai fini della crescita e della promozione di un'effettiva educazione ambientale in attività di protezione ambientale, nonché mediante l'organizzazione di corsi rivolti

alla preparazione di soggetti per le attività di previsione, prevenzione e lotta degli incendi boschivi.
Altresì devono prevedersi attività informative rivolte alla sensibilizzazione della popolazione.

Decreto Legislativo 13 agosto 2010, n.155 - Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa"

Art. 1 Principi e finalità
Il presente decreto recepisce la direttiva 2008/50/CE e sostituisce le disposizioni di attuazione della direttiva 2004/107/CE, istituendo un quadro normativo unitario in materia di valutazione e di gestione della qualità dell'aria ambiente finalizzato a:
a) individuare obiettivi di qualità dell'aria ambiente volti a evitare, prevenire o ridurre effetti nocivi per la salute umana e per l'ambiente nel suo complesso;
b) valutare la qualità dell'aria ambiente sulla base di metodi e criteri comuni su tutto il territorio nazionale;
c) ottenere informazioni sulla qualità dell'aria ambiente come base per individuare le misure da adottare per contrastare l'inquinamento e gli effetti nocivi dell'inquinamento sulla salute umana e sull'ambiente e per monitorare le tendenze a lungo termine, nonche' i miglioramenti dovuti alle misure adottate;
d) mantenere la qualità dell'aria ambiente, laddove buona, e migliorarla negli altri casi;
e) garantire al pubblico le informazioni sulla qualità dell'aria ambiente;
f) realizzare una migliore cooperazione tra gli Stati dell'Unione europea in materia di inquinamento atmosferico.

Legge Regionale del 14 aprile 2006 n. 14
La Legge Regionale 14 aprile 2006, n.14, oltre ad avere introdotto numerose modifiche e integrazioni alla legge regionale 6 aprile 1996, n.16, ha puntualizzato e chiarito, in via definitiva, alcuni aspetti controversi della precedente legislazione relativamente al settore degli incendi boschivi.
Con l'**art.3**, sono state recepite nell'ambito del territorio regionale le disposizioni della legge quadro sugli incendi boschivi 21 novembre 2000, n°353.
Il Titolo II riguardante i "Provvedimenti per la difesa dei boschi e della vegetazione dagli incendi" ha introdotto le modifiche e integrazioni alla legge 16/96, in particolare:
Con l'art.33 viene ribadita la centralità del Dipartimento Foreste in tema di lotta agli incendi di vegetazione nell'ambito della Regione siciliana, estendendo la competenza anche ai territori

ricadenti nelle aree siti di importanza comunitaria, S.I.C., zone di protezione speciale, Z.P.S. o zone speciali di conservazione, Z.C.S. .

Con l'**art.34**, viene recepito l'articolo 2 della legge 21 novembre 2000, n.353 che definisce giuridicamente l'incendio boschivo.

Con l'**art.35** viene espressamente indicato il Corpo Forestale della Regione Siciliana quale organo competente alla redazione del Piano per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva per la difesa della vegetazione contro gli incendi, individuando inoltre, la struttura del Piano stesso in conformità alle previsioni della legge 21 novembre 2000, n. 353.

Con l'**art.36**, attraverso l'inserimento di due nuovi articoli, vengono recepite le norme previste dall'articolo 4, commi 1 e 2 della legge 353/2000 relative alla previsione e prevenzione del rischio di incendi boschivi, attribuendo al Corpo forestale della Regione la competenza in merito alle attività formative di cui all'articolo 5 della legge 21 novembre 2000, n. 353.

Viene altresì individuato nel Servizio Antincendi del C.F.R.S. l'organo di coordinamento di tutte le attività aeree relative all'attività antincendio. Viene anche intestata al Corpo forestale della Regione l'attività di programmazione della lotta attiva agli incendi boschivi ed il coordinamento antincendio avvalendosi, attraverso appositi accordi di programma, anche di strutture e mezzi di altri Organi istituzionali. Infine viene individuata nella sala operativa del C.F.R.S. la sala operativa unificata permanente (S.O.U.P.) prevista dalla vigente normativa nazionale.

Con gli **artt.37, 38, 39** e **40**, vengono individuate le modifiche e integrazioni da apportare alle norme esistenti, relative all'attività di previsione e prevenzione, adeguandole a quanto previsto dalla legge 353/2000, ivi compreso l'adeguamento del sistema sanzionatorio.

Con l'art.58 della legge regionale 14 aprile 2006 n°14, è stato abrogato l'art.39 della L.R 16/96. Pertanto ai sensi dell'art. 3, comma 1-ter, della L.R. 16/96, come integrato dall'art. 3 della L.R. 14/2006, nella Regione Siciliana trovano applicazione, in quanto compatibili e ove non diversamente stabilito, le norme contenute nella e legge 353/2000 e successive modifiche ed integrazioni alla stessa, ed in particolare l'art.10 della legge 353/2000 che secondo quanto previsto al comma 2, obbliga i comuni a censire, tramite apposito catasto, i soprassuoli già percorsi dal fuoco nell'ultimo quinquennio, avvalendosi anche dei rilievi effettuati dal Corpo Forestale.

In ultimo, l'**art.47** della l.r. 9/2015 che ha parzialmente modificato l'art.12 della legge regionale 28 gennaio 2014, n.5, riguardante la titolarità del rapporto di lavoro e l'impiego dei lavoratori a tempo determinato e a tempo indeterminato di cui alla L.R. n. 16/1996 e L.R.

14/2006 per le attività di antincendio boschivo e di vegetazione di competenza del Corpo Forestale regionale.

Legge Regionale del 28 gennaio 2014, n. 5 come modificata dall'art. 47 della L.R. 7 maggio 2015, n.9 e dall'art.12, comma 3, della L.R. 30 settembre 2015, n. 21

Riorganizzazione delle risorse umane nel settore forestale e della prevenzione degli incendi.

1. Al fine di migliorare l'efficienza del lavoro attraverso la riorganizzazione delle risorse umane del settore forestale, il personale impiegato nel servizio di antincendio boschivo di cui all'elenco speciale dei lavoratori forestali di cui all'articolo 45 ter della legge regionale n. 16/1996 e successive modifiche e integrazioni e di cui all'articolo 44 della legge regionale 14 aprile 2006, n. 14, è inserito in un'unica graduatoria distrettuale congiuntamente a tutti gli altri lavoratori forestali di cui all'articolo 45 ter della legge regionale n. 16/1996 e successive modifiche e integrazioni, nei relativi contingenti di appartenenza e con i criteri previsti dall'articolo 49 della legge regionale n. 16/1996 e successive modifiche ed integrazioni. Gli addetti al servizio antincendio boschivo sono individuati prioritariamente in coloro che svolgevano già detta funzione, previo inderogabile accertamento dell'idoneità specifica nella mansione; in difetto non può essere corrisposta l'indennità di rischio. Per la rimodulazione finanziaria del servizio antincendio boschivo, in un quadro di miglioramento dell'efficienza e di rispondenza alle mutate esigenze della collettività, si procede, entro i prossimi tre esercizi finanziari a partire da quello del corrente anno, ad una riduzione del fabbisogno finanziario destinato al servizio prevenzione incendi nella misura pari al 20 per cento del monte indennità di rischio erogata nel 2014, anche attraverso la riorganizzazione del lavoro.
2. Sono confermate le competenze del Comando del Corpo forestale della Regione siciliana previste dall'articolo 65 della legge regionale n. 16/1996 e successive modifiche ed integrazioni e dall'articolo 47 del decreto del Presidente della Regione n. 154 del 20 aprile 2007.
3. per la realizzazione delle attività di rispettiva competenza, il Comando del Corpo forestale della Regione siciliana in coerenza con quanto disposto dal comma 2, e il Dipartimento regionale dello sviluppo rurale e territoriale attingono dalla graduatoria unica di cui al comma l. bonifica.
4. Al comma 6 dell'art. 11 della legge regionale 11 maggio 2011, n. 7, dopo le parole "al triennio 2010-2012" sono inserite le parole «ed al triennio 2013-2015».
5. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello statuto).
6. I lavoratori forestali di cui all'art. 45-ter della legge regionale n. 16/1996 e successive modifiche ed integrazioni nonché all'art. 44 della legge regionale n. 14/2006 devono essere

utilizzati prioritariamente per le attività di istituto che si svolgono negli ambiti territoriali dei comuni di residenza. Per lo svolgimento delle suddette attività, in subordine, va data priorità ai lavoratori dei comuni limitrofi agli ambiti lavorativi. (Periodo omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello statuto).

7. Tutti gli elenchi dei lavoratori forestali devono essere pubblicati nel sito web ufficiale della Regione siciliana.

8. I commi 6 e 7 dell'art. 57 della legge regionale n. 16/1996 sono abrogati.

9. Le disposizioni di cui ai commi 4, 6 e 7 sono estese anche ai lavoratori stagionali dell'Ente di sviluppo agricolo (ESA) assunti ai sensi dell'art. 1 della legge regionale 31 agosto 1998, n. 16 e a quelli dei consorzi di bonifica.

Decreto Assessore Per il Territorio e L'Ambiente del 30 settembre 2014 n. 12874 (GURS n. 44 del 17.10.2014)

Disposizioni relative alla cautela per l'accensione dei fuochi nei boschi e provvedimenti per la prevenzione degli incendi.

Art. 1 Cautela per l'accensione dei fuochi nei boschi

A) E' consentita, ad una distanza non inferiore ai metri cento dai margini esterni dei boschi e delle aree protette, l'attività di raggruppamento e abbruciamento in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri per ettaro dei materiali vegetali di cui all'articolo 185, comma 1, lettera f), D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., effettuate nel luogo di produzione, poiché costituiscono normali pratiche agricole consentite per il reimpiego dei materiali come sostanze concimanti o ammendanti, e non attività di gestione dei rifiuti;

B) E' vietato a chiunque far brillare mine, usare apparecchi a fiamma e/o elettrici per tagliare metalli, usare fornelli, motori e/o autoveicoli che producano faville all'aperto nei boschi e nelle aree protette ad una distanza non inferiore ai metri cento dai loro margini esterni;

C) nel periodo di massimo rischio per gli incendi boschivi, dal 15 luglio - 15 settembre la combustione di residui vegetali agricoli e forestali è sempre vietata;

D) nel periodo compreso tra il 15 giugno e il 14 luglio e tra il 16 settembre e il 15 ottobre, le attività di cui alle lettere "a" e "b" devono essere effettuate ad una distanza non inferiore a metri duecento dai margini esterni dei boschi e delle aree protette;

E) il servizio ispettorato ripartimentale delle foreste potrà, su richiesta motivata, derogare ai divieti di cui alle lettere "a" e "b" tranne nel periodo di massimo rischio 15 luglio - 15 settembre, con appositi atti autorizzativi;

F) per le attività di cui alle lettere “a” e “b” la richiesta, da formulare sotto forma di assunzione di responsabilità da parte del responsabile dell'ente o del proprietario del bosco, va presentata al servizio ispettorato ripartimentale delle foreste, competente per territorio, almeno venti giorni prima dell'esecuzione dei lavori e dovrà contenere:

- *la motivazione;*
- *indicazione precisa del luogo;*
- *la data in cui si prevedono le operazioni di abbruciamento;*
- *la superficie oggetto dell’abbruciamento, riportata su cartografia 1:10.000;*
- *le modalità di esecuzione;*
- *le cautele che si intendono adottare;*
- *il numero degli operatori che in caso non deve essere inferiore a tre;*
- *i mezzi e le attrezzature che saranno utilizzate;*
- *le generalità dei responsabili delle operazioni e recapiti telefonici;*

L’abbruciatura dei materiali dovrà effettuarsi preferibilmente nelle giornate umide e comunque sempre in assenza di vento;
- avere inizio alle ore 6.00 e terminare non oltre le ore 9.00, con la sospensione nel caso di mutamento delle precedenti condizioni meteorologiche (rialzo significativo della temperatura e/o del vento);
- l’area utilizzata per la bruciatura delle ristoppie dovrà essere preventivamente ripulita da foglie, erbe secche e altro materiale facilmente infiammabile per una fascia ampia almeno 15 metri ed essere, ove possibile, ubicata nelle vicinanze di fonti idriche;
- il fuoco dovrà essere sorvegliato, fino allo spegnimento totale, da sufficiente personale, fisicamente idoneo e fornito di attrezzature

G) a coloro che per comprovati motivi sono costretti a soggiornare nei boschi è consentito accendere, con le necessarie cautele, il fuoco per il riscaldamento o la cottura delle vivande con l’obbligo di riparare il focolare in modo da impedire la dispersione della brace e delle scintille e di spegnere completamente il fuoco prima di abbandonarlo. Nelle aree attrezzate il fuoco può essere acceso solo negli spazi all’uopo destinati;

H) Nelle aree e nei periodi di rischio incendio, 15 giugno - 15 ottobre, per la violazione di cui alle lettere “a” e “b” si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma minima di € 1.032,00 e massima di € 10.329,00 in conformità dell’art. 10 comma 6, della legge 21 novembre 2000, n. 353. Qualora ne sia seguito danno al bosco si applica altresì la sanzione prevista dall’art. 26 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267. Fuori dal suddetto periodo, per le violazioni delle sopra

citate norme si applica la sanzione amministrativa prevista dall'art. 3 della L. n. 950/67 e s.m.i. Qualora si ravvisino anche gli estremi dei reati di cui all'art. 423 e seguenti del codice penale, verrà inoltrata immediata segnalazione all'Autorità giudiziaria.

Art. 2 Provvedimenti per la prevenzione degli incendi

Al fine di prevenire gli incendi boschivi, è fatto obbligo ai proprietari o possessori di boschi impiantati, ricostituiti e/o gestiti anche con fondi pubblici di realizzare e mantenere efficienti fasce frangifuoco (viali parafuoco) lungo il perimetro di bosco nonché di effettuare le periodiche ripuliture delle scarpate delle strade di accesso e di attraversamento delle zone boscate. Tali fasce, perimetralmente al bosco, dovranno avere adeguata larghezza in funzione della orografia. Detta larghezza in ogni caso non può essere inferiore a mt 15.

La realizzazione e l'efficienza delle fasce frangifuoco e le ripuliture di cui sopra devono essere assicurate entro il 15 giugno di ogni anno. Tale termine è prorogabile, ove risulti necessario, sulla base dell'andamento climatico dell'anno in corso, dell'altimetria e dell'orografia del territorio, da parte del servizio Ispettorato Ripartimentale delle Foreste competente.

La proroga deve essere richiesta per iscritto e contenere cartografia 1:10.000 con l'indicazione della zona oggetto dell'intervento.

Per la violazione delle suddette norme si applica, nelle aree e nei periodi a rischio di incendio boschivo 15 giugno - 15 ottobre, la sanzione amministrativa del pagamento di una somma minima di € 1.032,00 e massima di € 10.329,00 in conformità dell'art. 10, comma 6, della legge 21 novembre 2000, n. 353.

Fuori dal suddetto periodo per la violazione delle suddette norme si applica la sanzione prevista dall'art. 3 della legge 9 ottobre 1967, n. 950 tenuto conto dell'art. 114 della legge 24 novembre 1981, n. 689 cosi come modificato dall'art. 3, comma 64, della legge 15 luglio 2009, n. 94.

Quando ne sia seguito danno si applica altresì la pena comminata dall'art. 26 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267.

Piano Regionale di Tutela della Qualità dell'Aria in Sicilia

(approvato con Delibera di Giunta n. 268 del 18/07/2018)

Il Piano Regionale di Tutela della Qualità dell'Aria è uno strumento di pianificazione e coordinamento delle strategie d'intervento volte a garantire il mantenimento della qualità dell'aria ambiente in Sicilia, laddove è buona, e il suo miglioramento, nei casi in cui siano stati individuati elementi di criticità.

Il Piano, redatto in conformità alla Direttiva sulla Qualità dell'Aria (Direttiva 2008/50/CE), al relativo Decreto Legislativo di recepimento (D.Lgs. 155/2010) e alle Linee Guida per la redazione dei Piani di Q.A. approvate il 29/11/2016 dal Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente, costituisce un riferimento per lo sviluppo delle linee strategiche delle differenti politiche settoriali (trasporti, energia, attività produttive, agricoltura) e per l'armonizzazione dei relativi atti di programmazione e pianificazione.

Il Piano, partendo dalla valutazione dei dati di qualità dell'aria registrati dalle stazioni fisse della rete regionale di monitoraggio, dalla stima sul contributo delle diverse sorgenti emissive per gli inquinanti, per i quali si sono rilevati nel periodo 2012-2015 superamenti dei limiti previsti nel D.Lgs. 155/2010, nonché dall'elaborazione modellistica, validata sui dati di monitoraggio 2012, degli scenari futuri, propone alcune misure di risanamento della qualità dell'aria, (Scenario di Piano), quantificate in termini di riduzione delle emissioni derivanti dalla loro attuazione in uno scenario di previsione che va dal 2022 al 2027.

Il piano individua le seguenti fonti emissive che influenzano la qualità dell'aria con ripercussioni negative sulla salute umana:

- traffico veicolare;
- impianti industriali (I.P.P.C.);
- energia;
- porti;
- rifiuti;
- agricoltura;
- incendi boschivi.

Il Copro Forestale della Regione Siciliana viene pertanto individuato come attuatore della Misura M5 del Piano riguardante gli incendi boschivi che, sinteticamente, viene così schematizzata:

Codifica	Misura
M5	*Obiettivo di riduzione di superficie boscata incendiata massima pari a 4.000 ha/anno al 2022 e 2.000 ha/anno al 2027 con interventi attuali e successivi da inserire nel Piano regionale per la prevenzione e lotta attiva contro gli Incendi Boschivi.*

Piano Regionale A.I.B. 2015 approvato con Decreto Presidenziale R.S. del 11 settembre 2015, aggiornato al 2020.

Il Piano regionale per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva per la difesa della vegetazione contro gli incendi – Anno di revisione 2015 - è stato redatto quale aggiornamento del Piano A.I.B. 2005 vigente, approvato con D.P.Reg. n. 5 del 12/01/2005,

come revisionato nel 2011 dal Servizio 9 – Pianificazione e Programmazione del Comando Corpo Forestale e apprezzato dalla Giunta di Governo con Deliberazione n. 242 del 13 luglio 2012.

Il Piano A.I.B. oltre ad una dettagliata analisi degli incendi registrati su base regionale, tiene altresì conto degli elementi innovativi introdotti con le "Linee guida per la pianificazione e progettazione a livello provinciale dell'attività' di lotta attiva agli incendi boschivi e di vegetazione per l'anno 2014", dal progetto ATeSO ("Adeguamento Tecnologico delle Sale Operative del Corpo Forestale della Regione Siciliana") e dal progetto Nuova Dorsale Radio Digitale ("Ammodernamento tecnologico e potenziamento operativo del sistema di radiocomunicazione del Corpo Forestale della Regione Siciliana, compresa l'installazione di una dorsale digitale pluricanale e la realizzazione di un sistema di videosorveglianza di nuova generazione a tutela del patrimonio boschivo e delle aree naturali protette").

Inoltre, la presente versione del Piano A.I.B., è il risultato di ulteriori modifiche ed integrazioni apportate alla prima stesura dello stesso, del dicembre 2014, in accordo con gli Uffici di diretta collaborazione dell'On. Assessore.

Il piano è consultabile nel sito istituzionale dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente Comando del Corpo forestale della Regione Sicilia .

Legge Regionale 3 Febbraio 2021 "Intervento correttivo alla legge regionale 13 agosto 2020, n. 19 recante norme sul governo del territorio".

L'art. 12 comma 4 della Legge Regionale 3 Febbraio 2021 n. 2 , recepisce nella Regione Siciliana quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 Aprile 2018 n.34 e successive modificazioni".

Decreto Legislativo 3 Aprile 2018, n.34 "Testo unico in materia di foreste e filiere forestali"

L'Art. 1 definisce i principi dell'emanazione del sopracitato D.Lgs che recita: "La Repubblica riconosce il patrimonio forestale nazionale come parte del capitale naturale nazionale e come bene di rilevante interesse pubblico da tutelare e valorizzare per la stabilità e il benessere delle generazioni presenti e future".

Le finalità vengono elencate con l'art. 2 , ed esattamente:

a) garantire la salvaguardia delle foreste nella loro estensione, distribuzione, ripartizione geografica, diversità ecologica e bioculturale;

b) promuovere la gestione attiva e razionale del patrimonio forestale nazionale al fine di garantire le funzioni ambientali, economiche e socio-culturali;

c) promuovere e tutelare l'economia forestale, l'economia montana e le rispettive filiere produttive nonché lo sviluppo delle attività agro-silvo-pastorali attraverso la protezione e il

razionale utilizzo del suolo e il recupero produttivo delle proprietà fondiarie frammentate e dei terreni abbandonati, sostenendo lo sviluppo di forme di gestione associata delle proprietà forestali pubbliche e private;

d) proteggere la foresta promuovendo azioni di prevenzione da rischi naturali e antropici, di difesa idrogeologica, di difesa dagli incendi e dalle avversità biotiche ed abiotiche, di adattamento al cambiamento climatico, di recupero delle aree degradate o danneggiate, di sequestro del carbonio e di erogazione di altri servizi ecosistemici generati dalla gestione forestale sostenibile;

e) promuovere la programmazione e la pianificazione degli interventi di gestione forestale nel rispetto del ruolo delle regioni e delle autonomie locali;

f) favorire l'elaborazione di principi generali, di linee guida e di indirizzo nazionali per la tutela e la valorizzazione del patrimonio forestale e del paesaggio rurale, con riferimento anche agli strumenti di intervento previsti dalla politica agricola comune;

g) favorire la partecipazione attiva del settore forestale italiano alla definizione, implementazione e sviluppo della strategia forestale europea e delle politiche ad essa collegate;

h) garantire e promuovere la conoscenza e il monito- raggio del patrimonio forestale nazionale e dei suoi ecosistemi, anche al fine di supportare l'esercizio delle funzioni di indirizzo politico nel settore forestale e ambientale;

i) promuovere e coordinare, nel settore, la formazione e l'aggiornamento degli operatori e la qualificazione delle imprese;

l) promuovere l'attività di ricerca, sperimentazione e divulgazione tecnica nel settore forestale;

m) promuovere la cultura forestale e l'educazione ambientale.

L'art. 3 intitolato " Definizioni" , al comma 1 definisce che i termini bosco, foresta e selva sono equiparati mentre per il comma 2 si riportano di seguito alcune delle definizioni di nostro interesse:

c) pratiche selvicolturali: i tagli, le cure e gli interventi volti all'impianto, alla coltivazione, alla prevenzione di incendi, al trattamento e all'utilizzazione dei boschi e alla produzione di quanto previsto alla lettera *d)*;

e) sistemazioni idraulico-forestali: gli interventi e le opere di carattere intensivo ed estensivo attuati, anche congiuntamente, sul territorio, al fine di stabilizzare, consolidare e difendere i terreni dal dissesto idrogeologico e di migliorare l'efficienza funzionale dei bacini idrografici e dei sistemi forestali;

f) viabilità forestale e silvo-pastorale: la rete di strade, piste, vie di esbosco, piazzole e opere forestali aventi carattere permanente o transitorio, comunque vietate al transito ordinario, con fondo prevalentemente non asfaltato e a carreggiata unica, che interessano o attraversano le aree

boscate e pascolive, funzionali a garantire il governo del territorio, la tutela, la gestione e la valorizzazione ambientale, economica e paesaggistica del patrimonio forestale, nonché le attività di prevenzione ed estinzione degli incendi boschivi;

Al comma 3 è inserita la nuova attuale definizione di bosco:

Per le materie di competenza esclusiva dello Stato, sono definite bosco le superfici coperte da vegetazione forestale arborea, associata o meno a quella arbustiva, di origine naturale o artificiale in qualsiasi stadio di sviluppo ed evoluzione, con estensione non inferiore ai 2.000 metri quadri, larghezza media non inferiore a 20 metri e con copertura arborea forestale maggiore del 20 per cento.

L'art. 8 Disciplina della trasformazione del bosco e opere compensative:

1. Ogni intervento che comporti l'eliminazione della vegetazione arborea e arbustiva esistente, finalizzato ad attività diverse dalla gestione forestale come definita all'articolo 7, comma 1, costituisce trasformazione del bosco.

2. È vietato ogni intervento di trasformazione del bosco che determini un danno o un danno ambientale ai sensi della direttiva 2004/35/CE e della relativa normativa interna di recepimento e che non sia stato preventivamente autorizzato, ove previsto, ai sensi dell'articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, delle disposizioni dei piani paesaggistici regionali ovvero ai fini del ripristino delle attività agricole tradizionali e della realizzazione di opere di rilevante interesse pubblico e di viabilità forestale connessa alle attività selvicolturali e alla protezione dei boschi dagli incendi, sempre che la trasformazione del bosco risulti compatibile con le esigenze di difesa idrogeologica, di stabilità dei terreni, di regime delle acque, di difesa dalle valanghe e dalla caduta dei massi, di conservazione della biodiversità e di tutela della pubblica incolumità.

3. La trasformazione del bosco disposta nel rispetto del presente articolo deve essere compensata a cura e spese del destinatario dell'autorizzazione alla trasformazione. Le regioni stabiliscono i criteri di definizione delle opere e dei servizi di compensazione per gli interventi di trasformazione del bosco, nonché gli interventi di ripristino obbligatori da applicare in caso di eventuali violazioni all'obbligo di compensazione. Le regioni, sulla base delle linee guida adottate con il decreto di cui al comma 8, stabiliscono inoltre i casi di esonero dagli interventi compensativi. La trasformazione del bosco che determini un danno o un danno ambientale ai sensi del comma 2, deve essere oggetto di riparazione ai sensi della direttiva 2004/35/CE e della relativa normativa interna di recepimento.

4. Le compensazioni previste dal comma 3 per la trasformazione del bosco che non determini un danno o un danno ambientale ai sensi della direttiva 2004/35/CE, possono essere realizzate con opere e servizi di:

a) miglioramento e restauro dei boschi esistenti nonché del paesaggio forestale in ambito rurale, urbano e periurbano;

b) rimboschimenti e creazione di nuovi boschi su terreni non boscati e in aree con basso coefficiente di boscosità, tramite l'utilizzo di specie autoctone, preferibilmente di provenienza locale e certificata, anche al fine di ricongiungere cenosi forestali frammentate e comunque in conformità alle disposizioni attuative della direttiva
1999/105/CE del Consiglio del 22 dicembre 1999. I nuovi boschi realizzati a seguito degli interventi di compensazione sono equiparati a bosco;

*c)*sistemazioni idraulico-forestali o idraulico-agrarie o realizzazione e sistemazione di infrastrutture forestali al servizio del bosco e funzionali alla difesa idrogeologica del territorio, che rispettino i criteri e requisiti tecnici adottati ai sensi dell'articolo 9, comma 2;

d) prevenzione di incendi boschivi e di rischi naturali e antropici;

e) altre opere, azioni o servizi compensativi di utilità forestale volti a garantire la tutela e valorizzazione socio-economica, ambientale e paesaggistica dei boschi esistenti o il riequilibrio idrogeologico nelle aree geografiche più sensibili.

L'Art. 9 - *Disciplina della viabilità forestale e delle opere connesse alla gestione del bosco:*

1. La viabilità forestale e silvo-pastorale di cui all'articolo 3, comma 2, lettera *f)*, è volta a garantire la salvaguardia ambientale, l'espletamento delle normali attività agro-silvo-pastorali, la tutela e la gestione attiva del territorio, la sorveglianza, la prevenzione e l'estinzione degli incendi boschivi, il pronto intervento contro eventi calamitosi di origine naturale e antropica, le attività di vigilanza e di soccorso, gli altri compiti di interesse pubbli- co, la conservazione del paesaggio tradizionale nonché le attività professionali, didattiche e scientifiche.

2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, adottato di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono approvate disposizioni per la definizione dei criteri minimi nazionali inerenti gli scopi, le tipologie e le caratteristiche tecnico-costruttive della viabilità forestale e silvo-pastorale, delle opere connesse alla gestione dei boschi e alla sistemazione idraulico-forestale.

3. Le regioni si adeguano alle disposizioni di cui al comma 2 entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 2.

Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 Gennaio 2020.
Definizione, funzioni, formazione e qualificazione della direzione delle operazioni di spegnimento degli incendi boschivi;

La D.P.C.M. del 10 gennaio 2020 fornisce alle componenti ed alle strutture operative del Servizio nazionale di protezione civile le indicazioni per la definizione, le funzioni, la formazione e la qualificazione della direzione delle operazioni di spegnimento degli incendi boschivi e di vegetazione e in aree d'interfaccia.

L'applicazione della direttiva è demandata alle singole amministrazioni regionali, nel rispetto di quanto previsto dalla legge 21 novembre 2000, n. 353 e s.m.i. , secondo i modelli di intervento di lotta attiva definiti nei rispettivi Piani regionali per la previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi. Precisa che per le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano sono fatte salve le competenze riconosciute dallo statuto speciale e dalle relative norme di attuazione.

Nell'allegato alla direttiva oltre alla premessa sono riportati i capitoli :

- *La Direzione delle Operazioni di Spegnimento;*
- *Il Direttore delle Operazioni di Spegnimento - (DOS);*
- *Funzioni del DOS;*
- *Percorso formativo del DOS;*
- *Qualificazione e registro DOS;*
- *Formazione dei DOS del CNVVF;*
- *Programmazione del servizio e modalità di attivazione del DOS e rapporto di fine attività;*
- *Strumenti a supporto del DOS.*

Si pone particolare attenzione alle competenze rispettivamente attribuite dalla direttiva al DOS e al ROS del Comando VV.FF. :

"Le aree di interfaccia urbano-foresta sono quelle zone, aree o fasce, nelle quali l'interconnessione tra le abitazioni o altre strutture antropiche e le aree naturali o la vegetazione combustibile è molto stretta. In Italia, per effetto dell'elevata antropizzazione del territorio, è frequente che gli incendi boschivi siano prossimi ad aree antropizzate o abbiano suscettività tale ad espandersi su tali aree.

In tale scenario, il DOS ed il Responsabile delle Operazioni di Soccorso (ROS) del CNVVF agiscono nei rispettivi ambiti di competenza, collaborando e coordinando tra loro l'intervento, al fine di razionalizzare e ottimizzare le rispettive azioni, nel rispetto reciproco di ruoli e funzioni e secondo le procedure che devono essere dettagliate nel "Piano regionale AIB" e nelle eventuali

intese operative e convenzioni con il CNVVF. La salvaguardia della vita, dell'integrità fisica, dei beni e degli insediamenti è prioritaria ed assicurata dal ROS, anche con il concorso del DOS."

Legge 8 Novembre 2021, n. 155 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 settembre 2021, n. 120 recante disposizioni per il contrasto degli incendi boschivi e altre misure urgenti di protezione civile";

Il legislatore con il D.L n. 120 del 08 Settembre 2021, convertito in Legge n. 155 del 08 Novembre 2021 , ha ritenuto la necessità e l'urgenza di consolidare e rafforzare gli strumenti di coordinamento dell'azione dei diversi soggetti competenti in materia di incendi boschivi, considerata l'eccezionalità del numero e dell'estensione degli incendi boschivi e di interfaccia che hanno colpito, a partire dall'ultima decade del mese di luglio 2021, ampie porzioni del territorio nazionale, anche in conseguenza di condizioni meteo-climatiche eccezionali, provocando la perdita di vite umane, gravi pericoli per le popolazioni interessate, la distruzione di decine di migliaia di ettari di superfici boscate, anche ricadenti in aree protette nazionali e regionali, con gravissimi danni ai territori e alle attività economiche colpiti, e rendendo necessaria una straordinaria mobilitazione delle strutture statali, regionali e del volontariato specializzato preposte alle azioni di prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi, nell'ambito del coordinamento assicurato dal Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri; Tale necessità e urgenza, al fine di assicurare la tempestiva attivazione di strumenti, mezzi e misure tecnologicamente avanzati, ottimizzando le azioni che possono essere messe in campo dalle diverse amministrazioni interessate, nonché l'urgenza di emanare disposizioni volte al mantenimento e al rafforzamento della capacità operativa del Servizio nazionale della protezione civile e per l'accelerazione delle attività di protezione civile per la previsione, prevenzione e mitigazione dei rischi rafforzando quanto già stabilito dalla Legge legge 21 novembre n. 353 ;

Art. 1. Misure urgenti per il rafforzamento del coordinamento, l'aggiornamento tecnologico e l'accrescimento della capacità operativa nelle azioni di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi

1. Il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri provvede, con cadenza triennale, alla ricognizione e valutazione:

a) delle tecnologie, anche satellitari, idonee all'integrazione dei sistemi previsionali, nonché di sorveglianza, monitoraggio e rilevamento dell'ambiente, che possono essere utilmente impiegati per il miglioramento degli strumenti di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi, in particolare per il bollettino di suscettività all'innesco degli incendi boschivi emanato dal Dipartimento, alla revisione della cui disciplina si provvede con apposita direttiva da adottare

ai sensi di quanto previsto dall'articolo 15 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, e sulla cui base il Dipartimento medesimo provvede alla rimodulazione del dispiegamento dei mezzi aerei della flotta statale, con facoltà per le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, per il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e per il Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei Carabinieri di rimodulare il dispiegamento preventivo dei propri mezzi e delle proprie squadre terrestri;

b) delle esigenze di potenziamento di mezzi aerei ad ala fissa, rotante o a pilotaggio remoto, ai fini del consolidamento e rafforzamento della capacità di concorso statale alle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi, anche nel quadro di una possibile strategia comune dell'Unione europea;

c) delle esigenze di potenziamento di mezzi terrestri, ai fini del consolidamento e rafforzamento della capacità di lotta attiva contro gli incendi boschivi da parte del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, delle Regioni e del volontariato organizzato di protezione civile qualificato per le predette attività di lotta attiva;

d) delle esigenze di formazione del personale addetto alla lotta attiva.

2. Il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri provvede alla ricognizione e valutazione di cui al comma 1 avvalendosi di un Comitato tecnico, costituito con decreto del Capo del Dipartimento medesimo, del quale fanno parte qualificati rappresentanti dei Ministeri dell'interno, della difesa, dell'economia e delle finanze, per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, della transizione ecologica, delle politiche agricole alimentari e forestali, della cultura, per gli affari regionali e le autonomie, della struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri che esercita le funzioni di cui all'articolo 18-bis, comma 1, del decreto- legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, del Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei Carabinieri, delle Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano e dei Comuni designati dalla Conferenza Unificata di cui all'artico- lo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Per lo svolgimento delle attività di cui al comma 1, il Comitato tecnico può avvalersi anche dei rappresentanti dei centri di competenza di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, che dispongono di conoscenze utili alle predette attività. La partecipazione al Comitato tecnico è assicurata dai diversi componenti designati nell'ambito dei propri compiti istituzionali, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Ai componenti del Comitato tecnico non sono corrisposti compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare di concerto con i Ministri dell'interno, della difesa, dell'economia e delle finanze, per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, per il sud e la coesione territoriale, della transizione ecologica, delle politiche agricole alimentari e forestali e per gli affari regionali e le autonomie, previa intesa in sede di Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto1997, n. 281, è approvato il Piano nazionale di coordinamento per l'aggiornamento tecnologico e l'accrescimento della capacità operativa nelle azioni di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi, di seguito Piano nazionale, redatto sulla base degli esiti della ricognizione e valutazione di cui ai commi 1 e 2. Alla realizzazione del Piano si provvede nell'ambito delle risorse umane e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Il Piano nazionale ha validità triennale e può essere aggiornato annualmente a seguito delle eventuali modifiche ai relativi stanziamenti. Il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, entro il 30 aprile di ciascun anno, convoca la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, per il confronto sullo stato di aggiornamento dei piani regionali previsti dall'articolo 3 della legge 21 novembre 2000, n. 353, nonché dei connessi adempimenti dei Comuni.

4. In fase di prima applicazione, ai fini dell'adozione del primo Piano nazionale speditivo entro il 10 ottobre 2021, il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri provvede alla ricognizione delle più urgenti necessità di cui al comma 1 e, per l'attività prevista dal comma 2, si avvale del Tavolo tecnico interistituzionale per il monitoraggio del settore antincendio boschivo e la proposizione di soluzioni operative costituito con decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile del 10 aprile 2018, integrandolo, ove necessario, con ulteriori esperti segnalati dalle Amministrazioni centrali componenti del Comitato tecnico. La partecipazione al Tavolo tecnico interistituzionale avviene senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Agli esperti segnalati dalle Amministrazioni centrali non sono corrisposti compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

Art. 2. Misure urgenti per il rafforzamento della capacità operativa delle componenti statali nelle attività di prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi

1. Per il rafforzamento urgente della capacità operativa delle componenti statali nelle attività di prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi, il Ministero dell'interno, per le esigenze del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, e il Ministero della difesa, per le esigenze delle Forze armate e, in particolare, del Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei Carabinieri, sono autorizzati all'acquisizione di mezzi operativi, terrestri e aerei, e di attrezzature per la lotta attiva agli incendi boschivi, ulteriori rispetto alla vigente programmazione entro il limite complessivo di euro 40 milioni, quanto a euro 33.300.000,00 per le esigenze del Ministero

dell'interno, a euro 2.100.000,00 per le esigenze del Ministero della difesa e a euro 4.600.000,00 per le esigenze del Comando unità forestali, ambientali e agro-alimentari dell'Arma dei Carabinieri.

2. Le attività di cui al presente articolo sono realizzate mediante il pagamento delle relative spese entro il termine del 31 dicembre 2021.

3. Il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri assicura il monitoraggio delle attività di cui al presente articolo anche ai fini del relativo coordinamento con le misure previste nel Piano nazionale di cui all'articolo 1.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 40 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 120, comma 6, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

Art. 3. Misure per l'accelerazione dell'aggiornamento del catasto dei soprassuoli percorsi dal fuoco.

1. Gli aggiornamenti annuali degli elenchi dei soprassuoli percorsi dal fuoco nel quinquennio precedente rilevati annualmente dal Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei Carabinieri e dai Corpi Forestali delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, resi tempestivamente disponibili alle Regioni e ai Comuni interessati su apposito supporto digitale, sono contestualmente pubblicati in apposita sezione sui rispettivi siti istituzionali e comportano, limitatamente ai nuovi soprassuoli rilevati, l'immediata e provvisoria applicazione delle misure previste dall'artico- lo 10, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 353, fino all'attuazione, da parte dei comuni interessati, degli adempimenti previsti dal comma 2 del citato articolo 10.

2. Nel periodo di provvisoria applicazione delle misure di cui all'articolo 10, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 353, previsto dal comma 1 del presente articolo, si applicano le disposizioni e le sanzioni previste dai commi 3, 5, 6 e 7 del medesimo articolo 10.

3. Gli elenchi definitivi dei soprassuoli percorsi dal fuoco nel quinquennio precedente e delle relative perimetrazioni di cui all'articolo 10, comma 2, della legge 21 novembre 2000, n. 353, qualora non siano approvati dai comuni entro il termine di novanta giorni complessivamente previsti dalla data di approvazione della revisione annuale del piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi di cui all'artico- lo 3 della medesima legge n. 353 del 2000, sono adottati in via sostitutiva dalle Regioni. A tal fine la pubblicazione finalizzata all'acquisizione di eventuali osservazioni è effettuata sul sito istituzionale della

Regione e si applicano i medesimi termini previsti dal terzo e quarto periodo del medesimo articolo 10, comma 2.

4. Il Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei Carabinieri e i Corpi Forestali delle Regioni a statuto speciale assicurano il monitoraggio del rispetto degli adempimenti previsti dall'articolo 10, comma 2, della legge 21 novembre 2000, n. 353, e ne comunicano gli esiti alle Regioni, ai fini della tempestiva attivazione dei poteri sostitutivi di cui al comma 3, e ai Prefetti territorialmente competenti.

5. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione del presente articolo con le risorse umane, finanzia- rie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 4. Misure per il rafforzamento delle attività di previsione e prevenzione degli incendi boschivi

1. Le revisioni annuali dei piani regionali previsti dall'articolo 3 della legge 21 novembre 2000, n. 353, sono trasmesse al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri entro trenta giorni dalla loro formale adozione, per essere esamina- te dal Comitato tecnico di cui all'articolo 1, comma 2, del presente decreto che, al riguardo, può elaborare raccomandazioni finalizzate al più efficace conseguimento degli obiettivi di prevenzione stabiliti dalla legislazione vigente, anche in relazione agli interventi e alle opere di prevenzione, alle convenzioni che le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano possono stipulare con il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco ai sensi dell'accordo-quadro tra il Governo e le Regioni in materia di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi del 4 maggio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 136 del 14 giugno 2017, e all'impiego del volontariato organizzato di protezione civile specificamente qualificato.

2. Nell'ambito della Strategia per lo sviluppo delle aree interne, una quota delle risorse non impegnate di cui all'articolo 1, comma 314, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, a valere sul Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, pari a 20 milioni per l'anno 2021 e 40 milioni per ciascuno degli anni 2022 e 2023, è destinata al finanziamento in favore degli enti territoriali di interventi volti a prevenire gli incendi boschivi nelle aree interne del Paese in cui il rischio di incendio è elevato, anche con riguardo alle aree naturali protette di cui all'articolo 8 della legge 21 novembre 2000, n. 353, tenendo conto di quanto previsto dalle classificazioni di carattere regionale elaborate nell'ambito dei Piani antincendio boschivi approvati dalle Regioni, ai sensi dell'articolo 3 della legge 21 novembre 2000, n. 353, e nel rispetto delle competenze previste dall'articolo 4, comma 5, della medesima legge. Gli interventi di cui al presente comma sono realizzati anche al fine di dare con- creta attuazione a quanto previsto dai Piani regionali di

cui al comma 1, e sono informati al principio di valorizzazione e tutela del patrimonio boschivo attraverso azioni e misure volte, tra l'altro, a contrastare l'abbandono di attività di cura del bosco, prevedere postazioni di atterraggio dei mezzi di soccorso, realizzare infrastrutture, quali vasche di rifornimento idrico utili ad accelerare gli interventi di spegnimento degli incendi, vie di accesso e tracciati spartifuoco, atti, altresì, a consentire il passaggio dei mezzi di spegnimento, nonché attività di pulizia e manutenzione delle aree peri- urbane, finalizzate alla prevenzione degli incendi. Al fine della realizzazione delle opere, l'approvazione del progetto definitivo equivale a dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dei lavori. L'istruttoria finalizzata all'individuazione degli interventi è effettuata a mezzo del coinvolgimento delle Regioni interessate, nell'ambito della procedura prevista in via generale per l'attuazione della Strategia Nazionale Aree Interne (S.N.A.I.). All'istruttoria partecipa anche il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri in conformità a quanto previsto dall'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo

2 gennaio 2018, n. 1, il Ministero per le politiche agricole alimentari e forestali, nonché il Ministero dell'interno - Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Agli interventi da realizzare si applicano le procedure di speciale accelerazione e semplificazione di cui all'articolo 48 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108.

3. Tra gli enti territoriali beneficiari delle risorse di cui al comma 2, sono ricompresi anche i Comuni localizzati nelle Isole minori.

4. I Piani operativi nazionali approvati nell'ambito della programmazione dei fondi strutturali 2021/2027, finalizzati alla sicurezza e all'incolumità dei territori e delle persone, tengono conto dell'esigenza di dotare il Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, le Forze armate e le forze dell'ordine, impegnate nella prevenzione e nello spegnimento degli incendi boschivi, di dispositivi di videosorveglianza utili alla rilevazione dei focolai.

Art. 5. Misure per il rafforzamento della lotta attiva e dei dispositivi sanzionatori e modifiche alla legge 21 novembre 2000, n. 353

1. Alla legge 21 novembre 2000, n. 353, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2:

1) la rubrica è sostituita dalla seguente:

«Definizioni»;

2) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: «1-bis. Per incendio di interfaccia urbano-rurale si intende quella tipologia di incendi boschivi che interessano zone o aree nelle quali sussiste una interconnessione tra strutture antropiche e aree naturali, laddove il sistema urbano e quel- lo rurale

si incontrano ed interagiscono, potendo venire rapidamente in contatto, con la possibile propagazione di un incendio originato da vegetazione combustibile.»;

b) all'articolo 3, comma 3:

1) dopo la lettera c) è inserita la seguente: «c-bis) le aree trattate con il fuoco prescritto»;

2) alla lettera f), dopo le parole «le azioni» sono inserite le seguenti: «e gli inadempimenti agli obblighi», e dopo le parole «di incendio boschivo di cui alle lettere c) e d)» sono aggiunte le seguenti: «, nonché di incendi di interfaccia urbano-rurale»;

3) alla lettera l), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, anche di incendi di interfaccia urbano-rurale»;

c) all'articolo 4:

1) al comma 1, dopo le parole «lettere c)» sono inserite le seguenti: «, c-bis)»;

2) dopo il comma 2 è inserito il seguente: «2-bis. Gli interventi colturali di cui al comma 2 nonché quelli di cui all'articolo 3, comma 3, lettera l), comprendono interventi di trattamento dei combustibili mediante tecniche selvicolturali, inclusa la tecnica del fuoco prescritto intesa come applicazione esperta di fuoco su superfici pianificate, attraverso l'impiego di personale appositamente addestrato all'uso del fuoco e adottando prescrizioni e procedure operative preventivamente definite con apposite linee-guida definite dal Comitato tecnico che provvede all'istruttoria del Piano nazionale di coordinamento per l'aggiornamento tecnologico e l'accrescimento della capacità operativa nelle azioni di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi.»;

d) all'articolo 7:

1) al comma 1, dopo la parola «con» sono inserite le seguenti: «attrezzature manuali, controfuoco e»;

2) al comma 6, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Le regioni sono autorizzate a stabilire compensi incentivanti in misura proporzionale ai risultati conseguiti in termini di riduzione delle aree percorse dal fuoco.»;

e) all'articolo 10:

1) al comma 1, settimo periodo, dopo le parole «il pascolo e la caccia» sono aggiunte le seguenti: «ed è, altresì, vietata, per tre anni, la raccolta dei prodotti del sottobosco»;

2) al comma 2, dopo il primo periodo, sono inseriti i seguenti: «Ai fini di cui al primo periodo i comuni possono inoltre avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, del supporto tecnico messo a disposizione da I.S.P.R.A. mediante il Sistema nazionale di Protezione dell'Ambiente, o da altri soggetti muniti delle necessarie capacità tecniche. La

superficie percorsa dal controfuoco non rientra nel perimetro finale dell'incendio e in relazione ad essa non si applicano le sanzioni previste per le aree oggetto di incendio.»;

3) al comma 3, è aggiunto, infine, il seguente periodo: «Nel caso di trasgressione al divieto di pascolo di cui al presente comma è sempre disposta la confisca degli animali se il proprietario ha commesso il fatto su soprassuoli delle zone boscate percorsi da incendio in relazione al quale il medesimo è stato condannato, nei dieci anni precedenti, per il reato di cui all'articolo 423-bis, primo comma, del codice penale.»;

4) al comma 5, è aggiunto, infine, il seguente periodo: «Nelle medesime aree sono, altresì obbligatori gli adempimenti individuati ai sensi del medesimo articolo 3, comma 3, lettera f), il cui inadempimento può determina- re, anche solo potenzialmente, l'innesco di incendio.».

2. Il Ministero dell'interno comunica alle Camere e pubblica sul proprio sito istituzionale, annualmente, le in- formazioni relative al numero e alla localizzazione delle denunce effettuate per le trasgressioni ai divieti previsti dall'articolo 10 della legge 21 novembre 2000, n. 353, e per le condanne riportate per il reato di incendio boschivo di cui all'articolo 423-bis del codice penale, oltre che le risultanze delle attività di cui all'articolo 2, comma 3, del presente decreto.

3. Le informazioni di cui al comma 2 sono fornite dal Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, dal Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza, dal Ministero della giustizia, dal Comando unità forestali, ambientali e agro- alimentari dell'Arma dei Carabinieri e dai comandi dei Corpi Forestali delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, per quanto di rispettiva competenza, entro il 30 marzo di ogni anno, con modalità idonee alla relativa pubblicazione e prive di dati personali sensibili.

4. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione dei commi 2 e 3 con le risorse umane, finanzia- rie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 6. <u>Modifiche al codice penale</u>

1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni;

a) all'articolo 32-quater, dopo le parole «416, 416- bis» sono inserite le seguenti: «423-bis, primo comma,»; b) all'articolo 423-bis, dopo il quarto comma, sono aggiunti i seguenti:

«Quando il delitto di cui al primo comma è commesso con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti allo svolgimento di servizi nell'ambito della prevenzione e della lotta attiva contro gli incedi boschivi, si applica la pena della reclusione da sette a dodici anni.

Salvo che ricorra l'aggravante di cui al quinto comma, le pene previste dal presente articolo sono diminuite dalla metà a due terzi nei confronti di colui che si adopera per evitare che l'attività

delittuosa venga portata a conseguenze ulteriori, ovvero, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, provvede concretamente alla messa in sicurezza e, ove possibile, al ripristino dello stato dei luoghi.

Le pene previste dal presente articolo sono diminuite da un terzo alla metà nei confronti di colui che aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella ricostruzione del fatto, nell'individuazione degli autori o nella sottrazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti.»;

c) dopo l'articolo 423-bis sono inseriti i seguenti:

«Art. 423-ter (Pene accessorie). - Fermo quanto previsto dal secondo comma e dagli articoli 29 e 31, la condanna alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per il delitto di cui all'articolo 423-bis, primo comma, importa l'estinzione del rapporto di lavoro o di impiego nei confronti del dipendente di amministrazioni od enti pubblici ovvero di enti a prevalente partecipazione pubblica.

La condanna per il reato di cui all'articolo 423-bis, primo comma, importa altresì l'interdizione da cinque a dieci anni dall'assunzione di incarichi o dallo svolgimento di servizi nell'ambito della lotta attiva contro gli incedi boschivi.

Art. 423-quater (Confisca). - Nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti, a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per il delitto previsto dall'articolo 423-bis, primo comma, è sempre ordinata la confisca dei beni che costituiscono il prodotto o il profitto del reato e delle cose che servirono a commettere il reato, salvo che appartengano a persone estranee al reato.

Quando, a seguito di condanna per il delitto di cui all'articolo previsto dall'articolo 423-bis, primo comma, è stata disposta la confisca dei beni che costituiscono il prodotto o il profitto del reato ed essa non è possibile, il giudice individua beni di valore equivalente di cui il condannato abbia anche indirettamente o per interposta persona la disponibilità e ne ordina la confisca.

I beni confiscati e i loro eventuali proventi sono messi nella disponibilità della pubblica amministrazione competente e vincolati all'uso per il ripristino dei luoghi.

La confisca non si applica nel caso in cui l'imputato abbia efficacemente provveduto al ripristino dello stato dei luoghi.».

Art. 7. Altre misure urgenti di protezione civile

1. All'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo29 settembre 1999, n. 381, le parole «svolte in coordinamento con il Dipartimento della protezione civile, ferma restando l'autonomia scientifica dell'INGV» sono sostituite dalle seguenti: «svolte nel quadro di accordi pluriennali attuati mediante convenzioni di durata almeno biennale con il Dipartimento della protezione

civile, in conformità a quanto previsto dall'articolo 19, commi 1e 2, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, ferma restando l'autonomia scientifica dell'istituto. Per lo svolgimento di tali attività con le convenzioni di cui al primo periodo vengono determinati, a decorrere dall'anno 2022, l'ammontare delle risorse assegnate all'INGV, in misura non inferiore a 7,5 milioni di euro annui, e le modalità di assegnazione e rendicontazione, in modo da agevolare l'efficace impiego delle medesime da parte del Diparti- mento della protezione civile, a valere sulle risorse già disponibili a legislazione vigente sul bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.».

2. All'articolo 9 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1-quinquies le parole «15 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «7,5 milioni di euro»;

b) il comma 1-sexies è sostituito dal seguente: «1-sexies. Agli oneri derivanti dal comma 1-quinquies del presente articolo, pari a 7,5 milioni di euro annui a decorre- re dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto- legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

3. All'articolo 1, comma 701, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole «al 31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 ottobre 2023». All'onere derivante dalla proroga o dal rinnovo dei contratti di lavoro a tempo determinato, comprese altre forme di lavoro flessibile, di cui al comma 701, stipulati in attuazione di quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 2 luglio 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 183 del 2 agosto 2021,pari a 14.716.692 euro per l'anno 2022 e a 12.263.910 euro per l'anno 2023, si provvede mediante utilizzo delle risorse finanziarie residue di cui al comma 704 dell'articolo 1 della medesima legge n. 178 del 2020, disponibili sul bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri. Alla compensazione in termini di indebitamento e fabbisogno, pari a euro 7.579.097 per l'anno 2022 e a euro 6.315.914 per l'anno 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

Art. 8. Disposizioni finanziarie

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, alla realizzazione delle misure di lotta contro gli incendi boschivi di cui al presente decreto, concorrono le risorse disponibili nell'ambito del

PNRR Missione 2, componente 4, specificamente destinate alla realizzazione di un sistema avanzato e integrato di monitoraggio del territorio, nel limite di 150 milioni di euro. In sede di attuazione del PNRR e compatibilmente con le specifiche finalità dello stesso, il Ministero della transizione ecologica, valuta, di comune accordo con le altre Amministrazioni interessate, la possibilità di destinare ulteriori fondi del PNRR in favore delle azioni di contrasto all'emergenza incendi, ivi compreso gli interventi di ripristino territoriale.

2. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, anche nel conto dei residui. Il Ministero dell'economia e delle finanze, ove necessario, può disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione è effettuata con l'emissione di ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa.

3. CARATTERIZZAZIONE DEL TERRITORIO PROVINCIALE

3.1 Localizzazione geografica.

La provincia di Ragusa, estrema propaggine sud-orientale della Sicilia, è costituita da dodici comuni, si estende su una superficie di circa 1.614 kmq (pari al 6,3% dei 25.703 Kmq della Sicilia) e conta una popolazione di circa 315.000 abitanti (pari al 6,2% dei 5.050.000 abitanti della Sicilia).

I suoi confini con le altre provincie sono: a nord con la provincia di Catania, ad Est con la provincia di Siracusa, a Ovest con la provincia di Caltanissetta ed a Sud con il Mar Mediterraneo.

3.2 Aspetti pedologici ed orografici:

Tutto il territorio provinciale ricade nel versante meridionale dei monti Iblei, un complesso collinare carbonatico, a morfologia prevalentemente tabulare, che dai circa 1.000 metri s.l.m. di Monte Lauro (il suo massimo), degrada verso la costa.

3.3 Caratteristiche idrografiche ed idrologiche:

Il territorio provinciale è solcato da tre corsi d'acqua principali, il Dirillo, l'Irminio e il Modica-Scicli, che nascono dal Monte Lauro, e da altri bacini minori come, l'Ippari, il Cava Mistretta e Passo Lago.

3.4 Caratteristiche vegetazione forestale

La flora è essenzialmente mediterranea con le naturali differenze legate all'altimetria: sui contrafforti del monte Lauro troviamo le querce; lungo il Dirillo e l'Irminio platani, ontani, frassini e olmi; la zona di Ragusa, Modica, Scicli e Santa Croce Camerina è, invece, caratterizzata

dal carrubo mentre nelle cave troviamo acanti, oleandri, mimose, capperi e fichi selvatici. Nei pantani di Pozzallo e, a tratti, lungo i corsi d'acqua sono presenti anche canne e giunchi.

3.5 Caratteristiche climatiche

Il clima è mite di tipo temperato caldo con precipitazioni medie annue che raggiungono il valore massimo di 700÷750 mm nel settore nord-orientale e quello minimo di circa 350-400 mm lungo la fascia costiera.

L'umidità relativa media è invece significativa e risulta maggiore nelle aree pianeggianti del vittoriese, mentre è simile ma con una lieve flessione, quella dell'area tra Ispica, Pozzallo e Marina di Ragusa.

I venti si mantengono in genere moderati, con prevalenza da ovest-sud-ovest. I mesi meno ventosi sono giugno per l'area occidentale e settembre per quella orientale.

Anche la temperatura media annua è correlata con la quota altimetrica: si va dai 13°-14° dell'area montana (tra Chiaramonte Gulfi, Monterosso Almo e Giarratana) ai 14°-15° del capoluogo provinciale, per finire con i 18°-19° delle aree in prossimità della costa.

3.6 Qualità dell'aria

Il monitoraggio della qualità dell'aria si effettua misurando in continuo le concentrazioni degli inquinanti nelle stazioni appartenenti alla rete regionale. La valutazione della qualità dell'aria e gli obiettivi di qualità per garantire un adeguato livello di protezione della salute umana e degli ecosistemi sono definiti della direttiva 2008/50/CE sulla "qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa" e recepiti dal D.Lgs. 155/2010.

ARPA Sicilia pubblica i dati di monitoraggio delle stazioni, di cui valida i dati nel bollettino giornaliero ed elabora annualmente i dati validati. La relazione annuale viene trasmessa a tutte le autorità competenti per fornire il quadro conoscitivo necessario a determinare le politiche di gestione dell'ambiente.

Con la misura M5 del "Piano regionale di tutela della qualità dell'Aria in Sicilia" di cui al D.L. n. 155/2020 e ss.gg assegna al superiore Comando CFRS l'obiettivo triennale di porre in atto le azioni necessarie per la "Riduzione di superficie boscata incendiata massima pari a 4000 ha/anno al 2022 e 2000 ha/anno al 2027 con interventi attuali e successivi da inserire nel Piano Regionale per la prevenzione e lotta attiva contro gli Incendi Boschivi".

3.7 Aree /patrimonio BOSCATE

La copertura forestale della provincia di Ragusa è di Ha 8.976,28 come indicato nella tabella seguente:

ELENCO DEI DEMANI FORESTALI			
DISTRETTO	**COMUNE**	**DENOMINAZIONE**	**Superficie Ha**
DIRILLO	Acate	Pirrera, Pezza Grande, Giannella, terreni confiscati, Pedalino, Linfanti	332,96,86
	Chiaramonte Gulfi	Canalazzo, Collorisi, Arcibessi,	1.500,58,99
	Comiso	Riserva Pino d'Aleppo	174,34,94
	Giarratana	Giallupo, Canalotto, Montelauro Maina, Calaforno	524,73,19
	Monterosso Almo	Cugni, Serra Rosaa, Casasia	2.066,59,73
	Vittoria	Riserva Pino d'Aleppo	95,18,27
DISTRETTO	**COMUNE**	**DENOMINAZIONE**	**Superficie Ha**
IRMINIO	Ispica	S.M.del Focallo, Sampieri, Costa di Carro	67,54,45
	Modica	Cava dei Servi, Margione, Montesano	544,63,73
	Ragusa	Canalazzo, Collorisi,Maurino, Misericordia, Paradiso, Cave Volpe, Cava dei Modicani, Cava Palmera, Mendicella, Maina, Calaforno, Poggio Grosso	3.470,51,65
	S.Croce Camerina	Randello, Grassullo	16,47,10
	Scicli	Buglia, Modica-Scicli	182,69,09

3.8 Aree sottoposte a vincolo idrogeologico

Sono sottoposti a "vincolo per scopi idrogeologici", ai sensi del R.D.L. 30 dicembre 1923 n. 3267 (art. 1), "i terreni di qualsiasi natura e destinazione che, per effetto di forme di utilizzazione contrastanti con le norme di cui agli articoli 7, 8 e 9, possono, con danno pubblico, subire denudazioni, perdere la stabilità o turbare il regime delle acque".
Gli articoli 7, 8 e 9 sopra citati riguardano la trasformazione dei boschi in altre qualità di coltura,la trasformazione dei terreni saldi in terreni soggetti a periodica lavorazione, la soppressione dei cespugli aventi funzioni protettive, l'esercizio del pascolo nei boschi e nelle aree cespugliate, la lavorazione del suolo nei terreni a coltura agraria.
Dette operazioni, nei terreni vincolati, devono avvenire secondo le modalità prescritte con le cosiddette Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale redatte, in forma di regolamenti, secondo le indicazioni dettate all'art. 19 del R.D. 16 maggio 1926 n. 1126, e valevoli nell'ambito di ogni Provincia. L'individuazione dei terreni da assoggettare al vincolo idrogeologico è stata effettuata su tutto il territorio nazionale ad opera dell'Amministrazione forestale nell'arco di tempo compreso tra gli anni '30 e gli anni '70 secondo le procedure dettate dagli articoli da 2 a 6 del Decreto 3267/23 sopracitato. La formalizzazione è avvenuta con Determinazioni adottate,

inizialmente, dal Comitato forestale istituito all'art. 82 del Decreto citato; poi, dal Consiglio provinciale dell'economia corporativa istituita all'art. 35 della legge 18 aprile 1926 n. 731; infine, dalle Camere di commercio, industria e artigianato istituite in ogni Capoluogo di Provincia con D. Lgs. n. 315 del 1944. Va rilevato che in Sicilia le competenze delle Camere di commercio in fatto di vincolo idrogeologico furono trasferite al Consiglio di Amministrazione dell'Azienda Foreste Demaniali della Regione Siciliana, ai sensi dell'art. 13 della L.R. 29/12/75 n. 88, a sua volta soppresso con l'art. 98 della L.R. 2/2002.

La superficie sottoposta a vincolo idrogeologico in provincia di Ragusa è riassunta nel prospetto sottostante .

Superficie sottoposta a vincolo idrogeologico in Provincia di Ragusa					
Prov.	Sup. Territoriale Km^2	N° Comuni	Sup. Vincolata Km^2	% Provinciale	% Regionale
Ragusa	1.671,06	12	323,63	19,37	1,26

3.9 Aree naturali protette (Parchi e Riserve)

Tra le riserve naturali istituite, ai sensi del D.A. 970 del 1991, in provincia di Ragusa troviamo due riserve naturali: la Macchia Foresta del Fiume Irminio e la R.N.O. del Pino d'Aleppo, che occupano una superficie complessiva di circa 2.781,14 Ha.

RISERVE NATURALI IN PROVINCIA DI RAGUSA					
NOME	**TIPO**	**COMUNI**	**SUPERFICIE (Ha)**		
			Totale	Demani	Boscata
Macchia foresta del Fiume Irmino	SIC	Ragusa, Scicli	134,91		40,00
R.N.O. del Pino d'Aleppo	SIC	Vittoria, Ragusa, Comiso	2.646,23	111,70	1.000,00
			2.781,14	**111,70**	**1.040,00**

- Macchia Foresta del fiume Irminio.

Sviluppatesi per 134,91 Ha tra i territori comunali di Ragusa e Scicli Costituisce uno degli ultimi lembi residui di cordoni dunali costieri sviluppatesi attorno alla Foce del Fiume Irminio; sono presenti il Ginepro e il Lentisco con caratteristica vegetazione arborea unitamente al relativo corteggio di vegetazione arbustiva ed erbacea con caratteristiche xerofile e psammofile.

- *Riserva Naturale Orientata del Pino d'Aleppo.*

Sviluppandosi per **2.646,23 Ha** risulta caratterizzata da aree spontanee di pino d'Aleppo che è presente lungo i versanti del fiume Ippari per la maggior parte nel territorio del comune di Vittoria e in parte minore nei comuni di Comiso e Ragusa. Si tratta di una varietà particolare di pino d'Aleppo ambientatosi al clima e alle condizioni podologiche della zona. Esso crea particolari ambienti suggestivi unitamente a cespugli di rosmarino, timo, nepitella e altri che ne completano l'aspetto paesaggistico.

Per quanto riguarda le riserve ed i siti d'importanza comunitaria essi sono elencati nella tabella seguente:

Riserve e Siti Importanza Comunitaria (dati Rete Natura 2000)			
Provincia	**Codice sito**	**Denominazione**	**Comuni**
RG	ITA080001	FOCE DEL FIUME IRMINO	Ragusa - Scicli
RG	ITA080002	ALTO CORSO DEL FIUME IRMINO	Ragusa
RG	ITA080003	VALLATA DEL F. IPPARI (PINETA DI VITTORIA)	Vittoria – Ragusa - Comiso
RG	ITA080004	PUNTA BRACCETTO, CONTRADA CAMMARANA	Vittoria - Ragusa
RG	ITA080005	ISOLA DEI PORRI	Ispica
RG	ITA080006	CAVA RANDELLO, PASSO MARINARO	Ragusa
RG	ITA080007	SPIAGGIA MAGANUCO	Modica, Pozzallo
RG	ITA080008	CONTRADA RELIGIONE	Modica
RG	ITA080009	CAVA D'ISPICA	Modica, Ispica, Rosolini
RG-SR	ITA090003	PANTANI DELLA SICILIA SUD ORIENTALE	Ispica – Pachino - Noto
RG-SR	ITA090023	MONTE LAURO	Giarratana,Vizzini,Buccheri

Le aree che costituiscono la Rete Natura 2000 sono costituite da :

- Aree di Protezione Speciale (ZPS)
- Siti di Importanza Comunitaria (SIC)

Le aree ZPS costituite da territori idonei per estensione e/o localizzazione geografica alla conservazione degli uccelli selvatici designate dalla Direttiva 79/409/CEE "UCCELLI". Mentre i siti SIC costituiti da aree naturali e seminaturali che contengono zone terrestri o acquatiche che si distinguono grazie alle loro caratteristiche geografiche, abiotiche e biotiche, naturali o seminaturali e che contribuiscono in modo significativo a conservare o ripristinare un tipo di habitat naturale o una specie della flora e della fauna selvatiche di cui all'allegato I e II della Direttiva 92/43/CEE "HABITAT".

Le aree in provincia di Ragusa sono riassunte nel prospetto seguente:

RETE NATURA 2000 - PROVINCIA DI RAGUSA								
CODICE	**NOME**	**TIPO**	**COMUNI**	**PROV**	**SUPERFICIE (Ha)**			
					RG	Deman.	Boscata	Totale
ITA080001	Foce del F. Irmino	SIC	Ragusa, Scicli	RG	134,91		40,00	
ITA080002	Alto corso del F. Irmino	SIC	Ragusa	RG	1.210,86	326,70		
ITA080003	Vallata del F. Ippari (Pineta di Vittoria)	SIC	Vittoria, Ragusa, Comiso	RG	2.646,23	111,70	1.000,00	
ITA080004	Punta Braccetto, C.da Cammarana	SIC	Vittoria, Ragusa	RG	409,34			
ITA080005	Isola dei Porri	SIC	Ispica	RG	1,08			
ITA080006	Cava Randello, Passo Marinaro	SIC	Ragusa	RG	497,14	204,19		
ITA080007	Spiaggia Maganuco	SIC	Modica, Pozzallo	RG	167,84			
ITA080008	Contrada Religione	SIC	Modica	RG	49,3			
ITA080009	Cava d'Ispica	SIC	Modica. Ispica, Rosolini	RG, SR	831,25			881,24
ITA080010	Fondali foce del F. Iirminio	SIC	Ragusa, Scicli	RG	384,46			
ITA090003	Pantani della Sicilia sud-orientale	SIC	Noto, Ispica, Pachino, Porto Paolo di Capo Passero	SR, RG	426,44			1.576,86
ITA090017	Cava Palombieri	SIC	Modica	RG	535,14			
ITA090018	F. Tellesimo	SIC	Modica, Rosolini, Avola	SR, RG	785,56	173,08		1.266,30
ITA050001	Biviere e Macconi di Gela	SIC	Gela, Acate	CL, RG	353,71			3.611,36
ITA050012	Torre Manfria, Biviere e Piana di Gela	ZPS	Gela, Butera, Acate, Niscemi, Caltagirone, Mazzarino	CL, CT, RG	601,56			17.846,56
					9.035	**816**	**1.040**	

4. CARATTERISTICHE INCENDI BOSCHIVI E DI VEGETAZIONE

4.1 Definizione di incendio boschivo

Ai sensi dell'art. 33 bis della legge regionale 6 aprile 1996 n° 16 così come introdotto dall'art. 34 della legge regionale 14 aprile 2006 n° 14, nel territorio della Regione siciliana trova applicazione la definizione di incendio boschivo di cui all'articolo 2 della legge 21 novembre 2000 n° 353 che testualmente recita: "*Per incendio boschivo si intende un fuoco con suscettività a espandersi su aree boscate, cespugliate o arborate, comprese eventuali strutture e infrastrutture antropizzate poste all'interno delle predette aree, oppure su terreni coltivati o incolti e pascoli limitrofi a dette aree*".

4.2 Definizione di incendio in area di interfaccia e d'interfaccia

Si definiscono incendi di interfaccia tutti gli incendi che interessano le "aree di interfaccia", ovvero quelle porzioni di territorio nelle quali l'interconnessione fra strutture antropiche e aree naturali è molto stretta, ovvero quei luoghi geografici dove il sistema urbano e quello rurale si incontrano e interagiscono, potendo venire rapidamente in contatto con la possibile propagazione di un incendio originato da vegetazione combustibile. Tale incendio può avere origine sia in prossimità dell'insediamento, sia come incendio propriamente boschivo per poi interessare le aree di interfaccia sopra descritte ed individuate nei piani di emergenza comunali.

Con il Decreto Legge n.120 del 08 Settembre 2021 convertito con la legge n.155 del 08 novembre 2021, il legislatore definisce l'incendio d'interfaccia " Per incendio di interfaccia urbano-rurale si intende quella tipologia di incendi boschivi che interessano zone o aree nelle quali sussiste una interconnessione tra struttura antropica e aree naturali, laddove il sistema urbano e quello rurale si incontrano ed interagiscono, potendo venire rapidamente in contatto, con la possibile propagazione di un incendio originato da vegetazione combustibile". Titolarità di coordinamento dei VV.FF.

4.3 Definizione di incendio di vegetazione

Fuoco che interessa aree coperte da vegetazione, ma non quelle definite in "incendio boschivo", di competenza del Corpo dei Vigili del Fuoco. Il Sistema Regionale A.I.B. concorrere nell'opera di estinzione con le modalità e le procedure definite nel Piano di Assetto Operativo.

Qualora l'incendio di vegetazione evolva in aree limitrofe di tipo boschivo la competenza è del Sistema Regionale A.I.B.;

4.4 Classificazione dei tipi di incendio

Non è facile classificare in maniera univoca un incendio in quanto si possono presentare situazioni intermedie o miste che riconducono talvolta ad un caso piuttosto che ad un altro, ciò perché l'incendio si evolve dinamicamente e la propagazione dipende da tanti fattori.

Tuttavia, in letteratura esistono diverse classificazioni.

Qui ci rifacciamo alla classificazione che sostanzialmente individua i seguenti tre gruppi principali:

1. Incendio sotterraneo
2. Incendio di superficie
3. Incendio di chioma

Analogamente, in relazione, alla tipologia del combustibile che brucia può farsi la seguente distinzione:

a. Combustibile del terreno
b. Combustibile di superficie
c. Combustibile aereo

4.5 Caratteristiche comportamentali del fuoco

La classificazione per tipo di combustibile dipende dalla tipologia della biomassa che si brucia, la distinzione in tal senso viene richiamata di seguito.

4.6 Combustibili del terreno

- *Lettiera profonda in fermentazione*
- *Humus*
- *Torba*
- *Legname interrato marcescente*
- *Radici secche*

4.7 Combustibili di superficie

- *Lettiera superficiale indecomposta*
- *Legname residuo giacente al suolo*
- *Lo strato erbaceo*
- *Le ceppaie*
- *Lo strato arbustivo*
- *Il novellame*

4.8 Combustibili aerei

- *Chiome degli alberi*
- *Specie rampicanti*
- *Alberi morti*
- *Muschi e licheni presenti su questi ultimi*

La classificazione per tipo di incendio, invece, dipende dal comportamento del fuoco secondo il seguente schema.

4.9 Incendio sotterraneo

-*Fuoco sotterraneo superficiale*

Il fuoco si propaga, senza sviluppo di fiamma viva,nell'humus e nella parte profonda della lettiera in decomposizione.

Si presenta con:

• *intensità molto basse di KW/m*
• *velocità di avanzamento di alcune decine di cm/ora*

E' facilmente individuabile, per l'emissione di fumo e vapore.

Il pericolo principale è rappresentato dalla possibilità che il fuoco possa riprendere, qualora non fosse stato spento con accortezza.

-*Fuoco sotterraneo profondo*

Il fuoco si propaga più in profondità del precedente attraverso le radici marcescenti e gli accumuli di materiale organico in profondità.

Si presenta con:

• *intensità minime*
• *velocità di avanzamento alcuni cm/ora*

Non è facilmente individuabile.

Il pericolo temibile è nella ripresa dell'incendio a distanza di tempo dal termine delle operazioni di spegnimento.

4.10 Incendio radente

-*Fuoco radente di lettiera*

Il fronte di fiamma si propaga nella lettiera di sottobosco costituita da materiale poco compatto quali foglie secche, rametti e frammenti di corteccia.

Si presenta con:

• *Intensità da 100 a 3.000 KW/m*
• *Velocità di avanzamento contenuta, che in presenza di vento e pendenza accentuata può raggiungere 20/30 m al minuto*

-*Fuoco radente di strato erbaceo*

Il fuoco si propaga bruciando le parti epigee dei vegetali erbacei quando queste sono completamente o parzialmente secche.
Si presenta con:

• *Intensità entro i 100 KW/m*
• *Velocità media di avanzamento 5/10 m/min*
• *Altezza media della fiamma 1-3 m*

Nella propagazione importante è il livello di disidratazione.

-Fuoco radente di cespugliato in zona aperta

Nel cespugliato in zona aperta il fuoco si propaga tra i cespugli quali ginepro e ginestra, che compongono lo strato arbustivo interessando la parte fogliare, i rami di minore diametro e le parti epigee degli arbusti presenti.

Il fuoco si presenta con:

• *Intensità di alcune migliaia di KW/m*
• *Velocità di avanzamento variabile, alcune decine di m/min.*

-Fuoco radente di sottobosco

Nel sottobosco il fuoco ha le stesse caratteristiche di quello precedente:

• *l'intensità e la velocità può risultare più contenuta:*

- per la minore esposizione al sole degli arbusti e quindi il tasso di idratazione resta più alto;

- per la minore influenza del vento sulle fiamme.

-Fuoco radente di macchia bassa e gariga

La macchia bassa intesa come stato di degradazione della foresta mediterranea è rappresentata in particolare da cisto, rosmarino ed enea.
La gariga intesa come ulteriore stato di degradazione conseguente all'incendio o al pascolo è rappresentata da isole di vegetazione erbacea, alternata a cespugli sempreverdi quali euforbia, timo, rosmarino, cisto, lentisco e ginepro.
L'altezza dei cespugli è di circa 1,5-2 metri e sono ricchi di resine ed oli essenziali, sostanze con elevato potere calorifico.
Nella macchia bassa i fronti di fiamma sono abbastanza continui, invece nella gariga il fuoco si presenta con irregolarità.
Il fuoco brucia la parte fogliare degli arbusti xerotermici sempreverdi, nonché le parti morte e lo strato erbaceo; la modalità di propagazione dipende dalle caratteristiche e dalla continuità della macchia.

I cespugli essendo molto ricchi di resine ed oli essenziali hanno un potere calorico più elevato della cellulosa.

L'altezza delle fiamme è elevata.

Il fuoco si presenta con:

• *Intensità intorno ai 10.000 KW/min*
• *Velocità di propagazione notevolmente elevate*

-Fuoco radente di macchia alta

La macchia alta, detta anche macchia foresta, è formata in particolare da lentisco, terebinto, mirto, ginepri, corbezzolo, erica, Phillyrea, ed olivastro.

L'altezza dei vegetali raggiunge anche i 5-6 metri.

In questo caso c'è una maggiore commistione con specie arboree, quali le conifere, più o meno sviluppate.

Il fuoco si presenta con:

• *Intensità circa 10.000 KW/m*
• *Velocità elevate, mediamente 70 m/min*
• *Altezza delle fiamme di circa 12 m*

4.11 Incendio di chioma

-Fuoco di chioma passivo o dipendente

Il fuoco nelle chiome dipende dall'avanzamento del fronte radente.

I moti convettivi che si sviluppano per la presenza del fuoco di superficie determinano il preriscaldamento delle chiome fino a provocarne l'accensione.

In questo tipo di incendio si ha la presenza di reazioni esplosive che interessano una singola pianta o gruppi di piante.

Si presenta con:

• *Intensità di varie migliaia di KW/m*
• *Velocità di avanzamento subordinata a quella del fuoco radente*
• *Altezza della fiamma entro i 10 m dal/a cima de/la pianta*

-Fuoco di chioma indipendente

L'incendio si propaga da chioma a chioma, rimanendo svincolato dal fronte di fiamma radente.
E' il più pericoloso e temibile in quanto viene generato in presenza di vento forte.

Interessa in particolare le resinose formate da pini, abeti ed alcune latifoglie sempreverdi quali quercia da sughero e leccio.

Si presenta con:

• *Intensità oltre 20.000 KW/m*

• *Velocità di 100 m/min*
• *Altezza della fiamma oltre 30 m a volte fino a 100 m*.

-Fuoco di chioma attivo

E' collocabile tra il fuoco di chioma passivo e quello indipendente.

E' caratterizzato da una propagazione in parallelo tra il fronte radente e quello delle chiome, che comunque necessita, in parte, del fronte radente.

Si presenta con:

• *Velocità di propagazione 10:30 m/min*
• *Altezza delle fiamme in genere sotto i 20 m.*

5. CAUSE PRINCIPALI DEGLI INCENDI BOSCHIVI E DI VEGETAZIONE

L'incendio boschivo è un evento calamitoso che si distingue dagli altri tipi di incendio per la capacità di propagazione in relazione a fattori estremamente variabili dipendenti principalmente dai comportamenti umani e, in minor, misura da fattori ambientali e climatici.

Perché un incendio si sviluppi sono necessari tre elementi, cioè il combustibile (paglia, legno etc), il comburente (l'ossigeno) e la temperatura di combustione.

Mentre i primi due elementi sono sempre disponibili, la temperatura necessaria all'accensione è presente solo in determinate condizioni.

Il fenomeno principale per la causa di un incendio boschivo sono attribuibili all'uomo racchiudendo la casistica in episodi accidentali, colposi e dolosi, pertanto le cause naturali possono essere attribuite principalmente all'accensione provocata da fulmini in assenza di pioggia o alla concentrazione di raggi solari attraverso una goccia di resina, fenomeni rari da verificarsi.

Nel proseguo, per ogni tipologia, si fornisce una descrizione di massima e non esaustiva, delle cause degli incendi boschivi.

5.1 Cause colpose

La cicca di sigaretta o il cerino gettati dalle auto, i focolai da pic-nic lasciati incustoditi, posteggiare l'auto con la marmitta surriscaldata sopra vegetazione molto secca, sono esempi classici di cause colpose per l'innesco di incendi.

Più grave il problema delle discariche abusive, alle quali qualcuno, magari, appicca il fuoco creando anche pesanti conseguenze di inquinamento atmosferico.

Ancora più frequente e con conseguenze estremamente pericolose, è l'abitudine di eliminare le erbe infestanti appiccandovi intenzionalmente fuoco.

Tale pratica, da scoraggiare severamente, confina con il dolo, anche se applicata con superficialità.

5.2 Cause dolose

L'abitudine di bruciare le stoppie residue dei raccolti di graminacee, rientra in una categoria che è difficile da classificare come colposa o dolosa con la conseguente propagazione delle fiamme a dei complessi boscati spesso confinanti con i coltivi incendiati.

L'incendio delle stoppie limitrofi ai boschi si configura come la causa principale di incendio boschivo, e pur essendo vietata, rappresenta una pratica assai difficile da eliminare.

Altri incendi vengono appiccati dai piromani per pura soddisfazione emotiva o per qualche imprecisato interesse personale.

5.3 Cause accidentali

Un corto circuito, un motore surriscaldatosi, le scintille di strumenti da lavoro, possono alle volte costituire l'inizio di un focolaio. Gli incendi così causati vengono definiti accidentali.

6. ANALISI STATISTICA DEGLI INCENDI NEL TERRITORIO PROVINCIALE

La scienza statistica permette, grazie a dati consolidati (osservati e misurati) nel passato, di interpretare e prevedere l'andamento di fenomeni fisici, economici, etc., al fine di ridurre quanto più possibile il margine di incertezza sugli stessi, ponendo in essere adeguate strategie e comportamenti.

Relativamente al fenomeno degli incendi boschivi è dunque di fondamentale importanza il possesso e l'analisi del maggior numero di dati al fine di metterne in risalto i vari risvolti, sia in termini spaziali che temporali. L'analisi statistica in questo caso aiuta a comprendere anche taluni aspetti che teoricamente sono propri dei fenomeni naturali ma che nei fatti hanno una origine antropica. Grazie al quadro di insieme generato ed interpretato possono pianificarsi idonee strategie di contrasto.

Il database degli incendi boschivi di cui dispone il Comando del Corpo Forestale della Regione Siciliana, tramite il proprio Sistema informativo forestale (S.I.F.) raccoglie tutti gli eventi verificatisi in Sicilia dal 1978 ad oggi.

Il campione statistico, cioè la "popolazione" degli incendi, è stato utilizzato per verificare le diverse distribuzioni, sia per numero di eventi e per superficie percorsa dal fuoco, sia per localizzazione temporale e spaziale degli stessi, sia per classi di ampiezza; quanto precede anche

in funzione di altre variabili, quali: il tempo (mese, giorno della settimana, ora del giorno), l'orografia del territorio, lo stato della vegetazione, ecc.

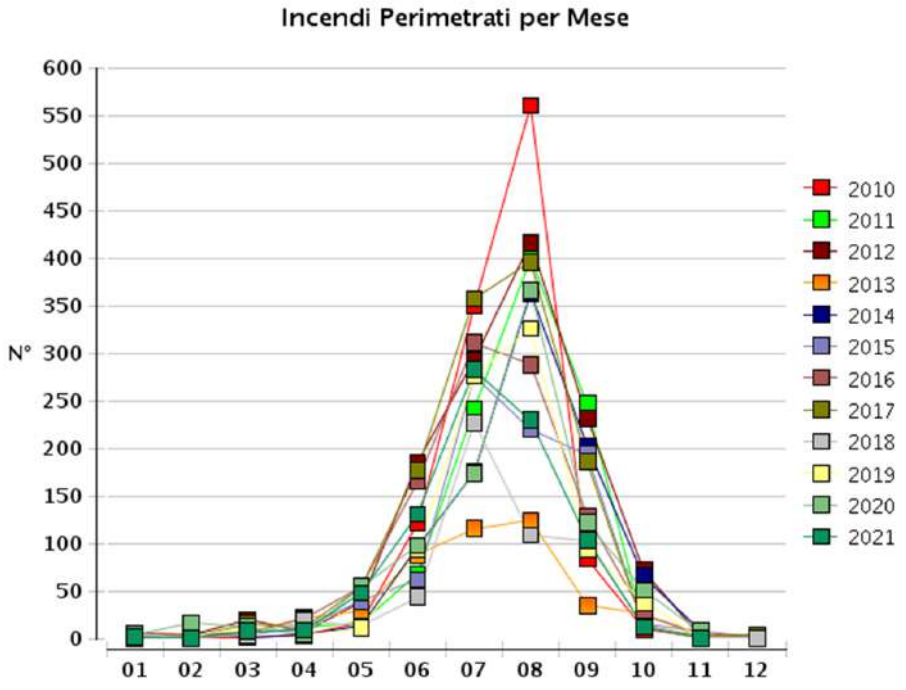
La serie storica utilizzata nel presente Piano tiene conto delle mutate condizioni nella precisione del rilievo dei dati, della evoluzione delle tecnologie e degli strumenti di cui si è dotato il Corpo Forestale RS. Dunque l'analisi, proprio a causa della stessa natura e consistenza della base dati, è stata condotta per 3 differenti periodi ed esplicitata nella Linea guida n. 1 del Comando C.F.R.S. fissata con nota prot. 33039 del 12/04/2022 :

- uno di lungo periodo (43 anni) dal 1978 al 2020;
- uno decennale dall'anno 2010 al 2020;
- uno quinquennale dal 2017 al 2021 utilizzando la base dati della piattaforma ASTUTO

La scelta di dedicare uno specifico studio al decennio 2010-2020 è stata motivata dal fatto che a partire dall'anno 2010 è entrato pienamente in funzione il Sistema Informativo Forestale e che pertanto, a partire da tale data, le informazioni sugli incendi sono sensibilmente migliorate, in quanto i dati prima di essere immessi nei database vengono controllati e validati.

Inoltre nel 2015 è entrata in funzione la piattaforma ASTUTO per la gestione automatizzata delle emergenze del Corpo Forestale R.S. la quale, in parte appoggiata sui database del S.I.F., contribuisce a migliorarne ed ampliarne la base dati statistica.

Dallo studio emerge, come dal grafico sotto riportato, a fronte di un inizio di Campagna A.I.B. tradizionalmente fissato al 15 giugno di ogni anno, con termine il successivo 15 ottobre, non corrisponde l'impennata degli incendi che in effetti si attesta nel mese di Maggio. Le risultanze posso essere osservate nel grafico che segue:



Si evidenzia altresì, che quasi tutti gli incendi sono concentrati nelle ore più calde della giornata (12,00 – 16,00). Ciò conferma la correlazione con l'andamento climatico.

Le ragioni che conducono alla variabilità dell'entità, della portata e soprattutto della frequenza degli incendi boschivi in un determinato areale, scaturiscono dai risultati connessi con la risoluzione di un sistema a più incognite: natura del terreno (altitudine, pendenza, giacitura, esposizione) parametri meteorologici (temperatura massima dell'aria, umidità relativa, direzione e velocità del vento prevalente), eccessivo combustibile (legname residuo e strato erbaceo giacente al suolo).

Come peraltro è emerso negli anni pregressi, anche nel corso dell'ultima campagna antincendio 2022 le cause d'innesco degli incendi sono da attribuire, in via prioritaria, alla natura dolosa.

Il dato per la provincia di Ragusa è il seguente:

Riepilogo interventi Squadre e Autobotti A.I.B. anno 2023		
Interventi n.	di cui n. Boschivi	di cui n. False segnalazioni
20	11	5

Incendi in Provincia di Ragusa – Periodo 2010-2020

Comune	N. Eventi per Comune	Totale sup. boscata Inc. (Ha)	Totale superficie Inc. (Ha)	Sup. Boscata (LR 16) comunale	Rapp. Eventi/Sup. Com.	Rapp Sup Inc. B./Sup. B. Com.
Acate	33	27,33	273,51	0	17,27	0
Chiaramonte Gulfi	116	1.019,64	1.996,72	0	8,54	0
Comiso	28	20,21	469,29	0	24,83	0
Giarratana	37	30,12	348,18	0	11,90	0
Ispica	4	13,37	33,24	0	8,82	0
Modica	8	28,00	201,10	0	1,51	0
Monterosso Almo	78	328,54	669,94	0	3,96	0
Pozzallo	0	0	0	0	0	0
Ragusa	68	114,26	958,23	0	2,15	0
S.Croce Camerina	0	0	0	0	0	0
Scicli	6	30,18	98,19	0	3,59	0
Vittoria	53	13,46	200,83	0	188,81	0

6.1 Aree sensibili a maggior rischio incendi Boschivi e Aree SIC

AREE SENSIBILI AGLI INCENDI BOSCHIVI E AREE SIC IN PROVINCIA DI RAGUSA					
N°	Comune	Distretto Forestale	Località	Coordinate*	
				N	E
1	Acate	Dirillo	C.da Pirrera - Scirruzza		
2	Chiaramonte Gulfi	Dirillo	C.da Ferriero - Campo Ulivo		
3	Chiaramonte Gulfi	Dirillo	C.da S.Lucia - Coste Grazia		
4	Chiaramonte Gulfi	Dirillo	C.da Comparao - Cassarello		
5	Monterosso Almo	Dirillo	C.da Casasia		
6	Monterosso Almo	Dirillo	C.da Piccitto		
7	Vittoria	Dirillo	C.da Castelluccio		
8	Modica	Irminio	Montesano		
9	Modica	Irminio	Frigintini		
10	Ragusa	Irminio	C.da Cava dei Modicani		
11	Ragusa	Irminio	C.da Paradiso		
12	Ragusa	Irminio	C.da Volpe		
13	Ragusa	Irminio	C.da Gria		
14	Ragusa	Irminio	C.da Burrandaci		
15	Ragusa	Irminio	C.da Carcallè		
16	Ragusa	Irminio	C.da Corchigliato		
17	Ragusa	Irminio	C.da Bussello		
18	Ragusa	Irminio	C.da Cella		
19	Ragusas-Scicli	Irminio - Sic	Foce fiume Irminio		
20	Ragusa	Irminio - Sic	Alto corso fiume Irminio		
21	Vittoria, Ragusa, Comiso	Dirillo-Irminio Sic	Vallata del fiume Ippari (pineta di Vittoria)		
22	Vittoria, Ragusa	Dirillo-Irminio Sic	Punta Braccetto C.da Cammarata		
23	Ispica	Irminio-Sic	Isola dei Porri		
24	Ragusa	Irminio-Sic	Cava Randello Passo Marinaro		
25	Modica, Pozzallo	Irminio-Sic	Spiaggia Maganuco		
26	Modica	Irminio-Sic	C.da Religione		
27	Modica, Ispica,	Irminio-Sic	Cava d'Ispica		
28	Ragusa, Scicli	Irminio-Sic	Fondali foce fiume Irminio		
29	Ispica	Irminio-Sic	Pantani della Sicilia Sud-Orientali		
30	Modica	Irminio-Sic	Cava Palombieri		
31	Modica	Irminio-Sic	Fiume Tellesimo		
32	Acate	Dirillo-Sic	Biviere e Macconi di Gela		
33	Acate	Dirillo-Sic	Torre Manfria, Biviere e Piana di Gela		

* Le coordinate verranno aggiornate in corso d'opera durante la campagna AIB 2024 e sarà cura di questo servizio darne comunicazione.

6.2 Aree sensibili a maggior rischio incendi interfaccia

Le aree che negli ultimi anni hanno registrato la maggior frequenza di eventi incendiari colposi e dolosi in aree d'interfaccia sono:

AREE SENSIBILI INCENDI INTERFACCIA IN PROVINCIA DI RAGUSA			
N°	**Comune**	**Distretto Forestale**	**Località**
1	Chiaramonte Gulfi	Dirillo	Monte Arcibessi – S.Marco
2	Comiso	Dirillo	c.da Margitello - Canicarao
3	Giarratana - Ragusa	Dirillo - Irminio	c.da Calaforno
4	Giarratana - Monterosso Almo - Ragusa	Dirillo - Irminio	c.da Stizzitto – case Stizzitto
5	Ispica	Irminio	S.Maria del Focallo
6	Monterosso Almo	Dirillo	c.da Casasia
7	Ragusa	Irminio	c.da Tabuna - Lusia
8	Scicli	Irminio	c.da Spana
9	Scicli	Irminio	c.da Jungi
10	Vittoria	Dirillo	c.da Castelluccio - Buffa
11	Vittoria	Dirillo	c.da Colobria - Mendolilli

L'organizzazione del servizio A.I.B. provinciale 2024 di seguito specificata ha tenuto conto delle risultanze emerse dall'analisi.

7. SISTEMI INFORMATICI PER LA GESTIONE A.I.B.

Per potere impostare efficaci azioni in ambito forestale e ambientale, basate sull'uso sostenibile, sulla tutela e sulla protezione delle formazioni naturali, è necessario disporre di informazioni oggettive e dettagliate.

Al fine di perseguire questo scopo la Regione Siciliana, tramite il Comando del Corpo Forestale, ha scelto di dotarsi di un moderno Sistema Informativo Forestale, il **S.I.F.**, in grado di mettere a disposizione delle proprie strutture nonché di operatori, ricercatori e professionisti il maggior numero possibile di informazioni utili, riguardanti aspetti diversi del territorio forestale e degli spazi naturali.

7.1

Il S.I.F. gestisce e rende disponibili informazioni territoriali sulle superfici boscate in termini di cartografie e dati tabellari. Adottando, infatti, come base di classificazione del soprassuolo le tipologie forestali, sono stati realizzati la Carta Forestale Regionale (redatta alla scala 1:10.000) e l'Inventario Forestale Regionale. Entrambi costituiscono parte di un'infrastruttura informatica perfettamente integrata al Sistema Informativo Territoriale della Regione (S.I.T.R.).

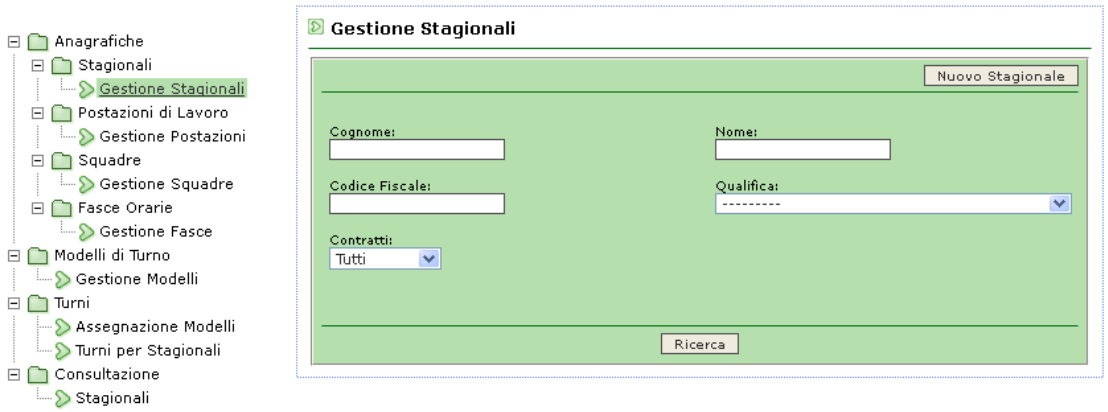
Sotto l'aspetto metodologico l'Inventario Forestale Regionale adotta il disegno campionario predisposto per il nuovo Inventario Nazionale delle Foreste e dei serbatoi forestali di Carbonio (INFC), del quale costituisce sia un approfondimento, sia un aggiornamento.

La Carta Forestale è basata sulla definizione di bosco di FRA 2000 e su un sistema di nomenclatura su base tipologica, adottato anche dall'inventario, che permette una piena integrazione tra le due rappresentazioni territoriali.

Tutto il sistema è finalizzato alla condivisione delle informazioni, alla pianificazione di interventi di selvicoltura sostenibile, alla programmazione degli interventi per la difesa degli ambiti forestali dagli incendi e dalle altre calamità naturali, al monitoraggio e alle azioni di analisi e repressione degli eventi che arrecano danno al patrimonio forestale e naturale regionale.

All'interno del Sistema Informativo Forestale (S.I.F.) il C.F.R.S. ha registrato tutti i dati relativi alle risorse dipendenti di ruolo tramite **GERIPERS (**Dipendenti del C.F.R.S.) e **GERIMAME** per i mezzi terrestri e mezzi aerei censiti.

Su un ulteriore software denominato **TURNISTICA** vengono inseriti tutti gli operatori A.I.B. assunti dal C.F.R.S. a tempo determinato per tipologia di qualifica (ASPI- AGMS- ATAI), la composizione delle squadre di pronto intervento, le postazioni per lo stazionamento delle squadre ed autobotti, i rispettivi turni di lavoro.



Detti Software , indispensabili per l'operatività in tempo reale per la gestione degli interventi gestiti dai Centri Operativi Provinciali sul sistema ASTUTO di seguito descritto al punto 7.2.

Con il software **Ge.Di** " Gestione Distaccamenti", anch'esso inserito nella piattaforma del SIF , il personale del CFRS, con funzioni di PG e PS, provvede alla registrazione dei reati ambientali, comprese, ove previsto, per le superfici percorse da incendio le relative prerimetrazioni. Quest'ultime validate concorrono all'aggiornamento del catasto incendi.

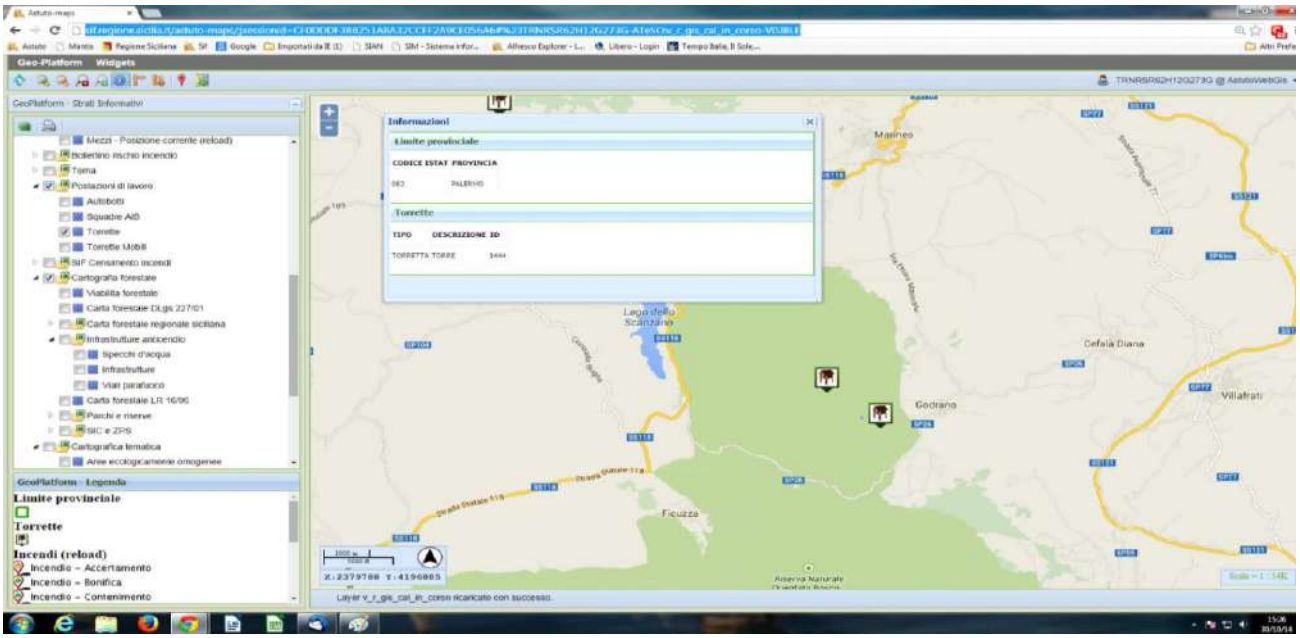
7.2 ASTUTO

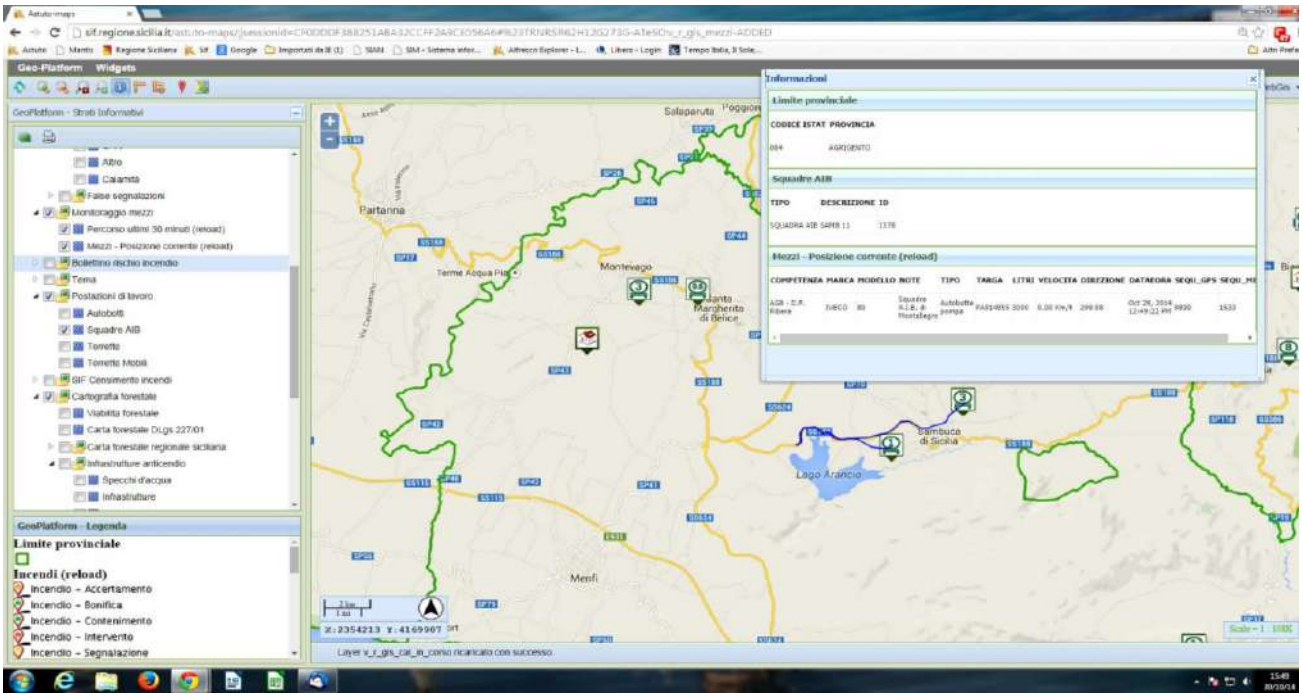
Tutte le strutture del C.F.R.S. si avvalgono del software Astuto, per la gestione delle risorse umane e dei mezzi impegnate nella lotta attiva agli incendi boschivi.

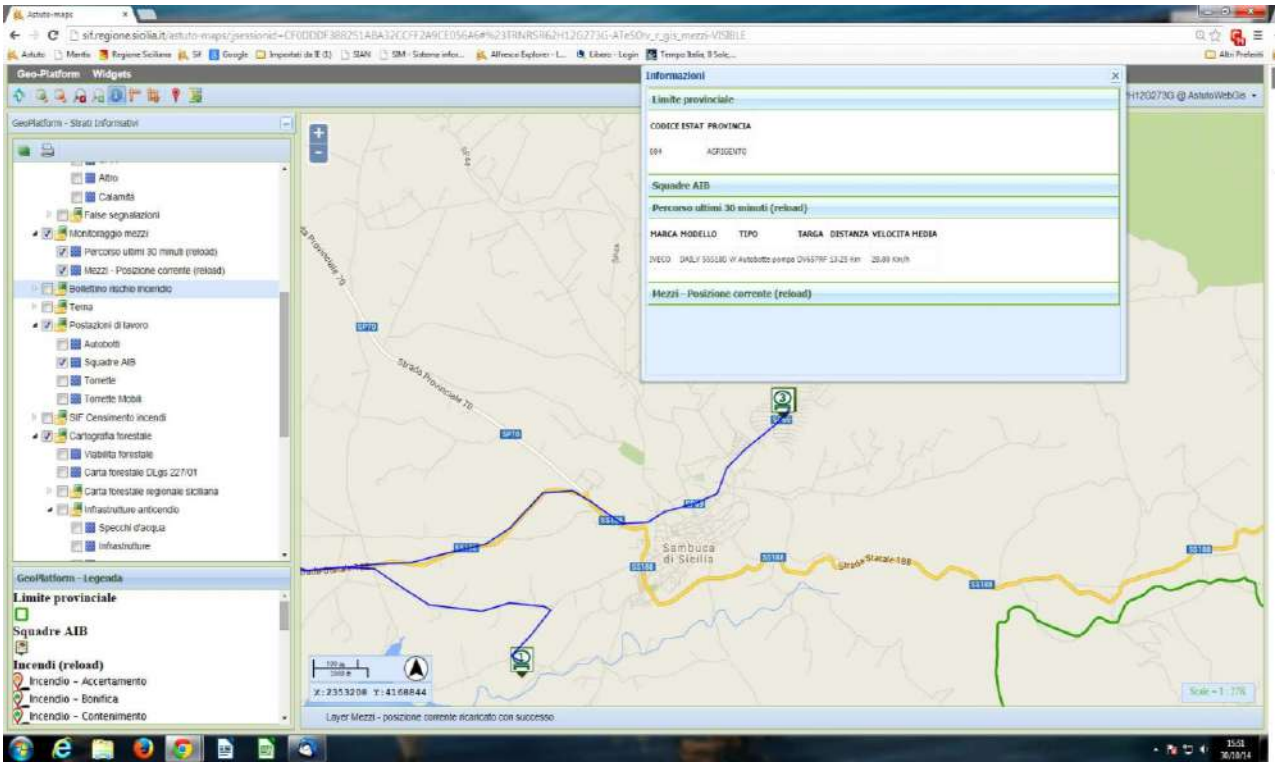
La gestione informatica del personale del C.F.R.S., delle Squadre e autobotti A.I.B.e delle Torrette di avvistamento permette un dettagliato monitoraggio delle risorse umane sia in termini spaziali che temporali e quindi di avere un quadro generale in tempi reali delle risorse disponibili , presenti sul territorio regionale al fine di una completa gestione operativa di tutti gli interventi.

Il Software ASTUTO gestisce in tempo reale:

- *la disponibilità delle squadre e mezzi;*
- *i dati relativi a tutte le risorse presenti in Sicilia tramite* ***GERIPERS (****Dipendenti del CFRS) e* ***GERIMAME*** *(Mezzi terrestri, mezzi aerei censiti) e li gestisce per le esigenze connesse agli eventi segnalati;*
- *i turni di servizio del personale di ruolo e a tempo determinato del Corpo Forestale con il software* ***TURNISTICA****;*
- *visualizza su webgis la località dell'evento e la posizione di mezzi mediante gps installati;*
- *la Viabilità e insediamenti abitativi in prossimità dell'evento, cartografia forestale, viabilità forestale, infrastrutture antincendio, aree già percorse da incendio e linee elettriche.*
- *Schede evento informatico , dalla segnalazione alla fine intervento, nonché l'eventuale richiesta di intervento aereo (****RIA****) legata all'evento.*


Geo-Platform
Widgets
Informazioni
Limite provinciale
CODICE ISTAT PROVINCIA
Torrette
TIPO
DESCRIZIONE ID
Marineo
Lago dello Scanzano
Cefalà Diana
Gedrano
Villafrati
Fiuzza
Riserva Naturale
GeoPlatform - Legenda
Limite provinciale
Torrette
Incendi (reload)
Incendio – Accertamento
Incendio – Bonifica
Incendio – Contenimento


Geo-Platform
Widgets
Informazioni
Limite provinciale
CODICE ISTAT PROVINCIA
Squadre AIB
TIPO
DESCRIZIONE ID
Mezzi - Posizione corrente (reload)
Salaparuta
Partanna
Terme Acqua Pia
Montevago
Santa Margherita di Belice
Sambuca di Sicilia
Lago Arancio
Menfi
GeoPlatform - Legenda
Limite provinciale
Incendi (reload)
Incendio – Accertamento
Incendio – Bonifica
Incendio – Contenimento
Incendio – Intervento
Incendio – Segnalazione



7.3 SERVIZIO DI EMERGENZA AMBIENTALE 1515

Il 1515 è il numero gratuito di pronto intervento per qualsiasi tipo di emergenza ambientale, grazie al quale gli operatori del C.F.R.S. rispondono alle diverse richieste relative agli ambiti di competenza e di protezione civile e di pubblico soccorso, segnalate direttamente dai cittadini.

Il sistema telefonico è integrato alle funzionalità gestite dal sistema denominato Astuto.

Tale integrazione permette una migliore gestione delle comunicazioni ricevute, in un unico sistema con un aumento dell'efficienza del servizio sulla gestione delle emergenze ambientali.

8 STRUTTURA PROVINCIALE DEL CCFRS - RUOLI E COMPITI

Il Corpo Forestale della Regione Siciliana, a livello territoriale, si avvale delle strutture provinciali , quali gli Ispettorati Ripartimentali delle Foreste e delle loro articolazioni , Unità operative, Nuclei operativi , Centri operativi, Distaccamenti Forestali .

8.1 Ispettorato Ripartimentale delle Foreste

Gli Ispettorati Ripartimentali delle Foreste costituiscono gli Uffici di livello territoriale della struttura del C.C.F.R.S., ad essi sono demandate, in sede provinciale, le competenze del Comando Corpo Forestale.

Il personale nei ruoli del Corpo Forestale della Regione Siciliana comprendono personale che espleta funzioni di Polizia Giudiziaria e di Pubblica Sicurezza e personale che espleta esclusivamente funzioni tecnico-scientifiche amministrative.

Il personale con funzioni tecnico-scientifiche svolge un ruolo abbastanza impegnativo nell'ambito dell'intera organizzazione del servizio antincendio con l'onere di provvedere alla pianificazione e alla verifica di tutto l'apparato operativo antincendio, collaborando costantemente con i distaccamenti forestali , che costituiscono le strutture territoriali di secondo livello, nelle rispettive giurisdizioni territoriali della provincia.

Detto personale provvede alla redazione delle perizie occorrenti all'assunzione del personale avventizio, all'acquisto di tutte le attrezzature, dotazioni tecniche e di sicurezza (D.P.I., D.P.C.) indispensabili , nonché la programmazione dei turni ed il rispetto degli stessi, la formazione e informazione sull' uso di attrezzature e mezzi, provvedendo anche alla stesura delle presenze per i listini paga. etc.

Gli interventi di lotta attiva contro gli incendi boschivi comprendono le attività di ricognizione, sorveglianza, avvistamento allarme e spegnimento con mezzi da terra e aerei (articolo 34 ter della Legge Regionale 14/06) e prevedono un sistema organizzativo provinciale articolato in una struttura piramidale costituita dall'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste che a sua volta si avvale di:

a) Nucleo Operativo Provinciale (N.O.P.);
b) Centro Operativo Provinciale (C.O.P.);
c) Distaccamenti Forestali;
d) Servizio di avvistamento incendi;
e) Squadre Operative di Pronto Intervento.

Le strutture sopra indicate concorrono, ciascuna per la parte di competenza, all'attività di tutela e salvaguardia del territorio attraverso attività di natura tecnico amministrativa ed operativa.

L'I.R.F. di Ragusa, ad oggi, è operativamente costituito dall'Ufficio dell'Ispettore più n° 1 Unità Operativa : S14.01 – Antincendio, programmazione, progettazione e realizzazione di opere pubbliche. Tutela e vigilanza.

Il dispositivo A.I.B. provinciale Ragusa impegna in modo continuativo il seguente personale di ruolo del Corpo Forestale della Regione Siciliana :

ISPETTORATO RIP. DELLE FORESTE		
Reparto di servizio IRF/NOP/COP	*N. Dipendenti per qualifica*	*Qualifica*
IRF	1	Dir. Tecn. F.li
	0	Funzionari Dir. Tecn. F.li
	0	Commissari F.li
	4	Ispettori F.li
	0	Periti F.li
	5	Agenti F.li
	1	Collaboratori
	9	LTI
NOP	0	Commissari F.li
	0	Ispettori F.li
	0	Agenti F.li
COP	1	Commissari F.li
	1	Periti F.li
	1	Perito Amm.vo F.le

8.2 N.O.P - Nucleo Operativo Provinciale

Il personale del N.O.P., oltre alla normale attività che lo coinvolge, secondo qualifica, nell'ambito della normale attività A.I.B., focalizza prioritariamente il suo intervento, attivata la massima collaborazione e coordinamento con i Comandanti dei Distaccamenti interessati, nella attività investigativa tesa alla ricerca delle prove e dei responsabili degli incendi e all'analisi dei motivi scatenanti degli stessi, allo scopo di attivare interventi preventivi mirati a puntuali siti.

Nella predisposizione dei servizi, opportunamente differenziati e distribuiti nell'arco di tutta la settimana, si privilegeranno le zone in cui si manifesta maggiore necessità, per vari motivi, della presenza di personale in divisa; sarà tenuto debito conto di puntuali situazioni allertanti, quali condizioni meteo favorevoli agli incendi, giornate festive, problematiche locali, presenza o meno di personale dei locali Distaccamenti etc.

Nella attività del N.O.P., secondo esigenze, sarà coinvolto anche altro personale Commissari e Ispettori che operano presso l'I.R.F..

Si fa presente che questo servizio non può istituire il NOP per **una cronica carenza di personale in divisa** in quanto attualmente come struttura operativa per tutta l'intera provincia è assicurata da un solo distaccamento forestale, con n.4 Ispettori forestali e 5 agenti forestali.

8.3 C.O.P. - Centro Operativo Provinciale (Sala radio)

La Sala Radio ha il compito di coordinare a livello provinciale l'attività di lotta agli incendi boschivi ed in particolare :

- Riceve tutte le segnalazioni delle Torrette di avvistamento

- Riceve tutte le segnalazioni dai soggetti diversi alla struttura AIB tramite il servizio telefonico di emergenza ambientale **S.O.S. 1515**
- Per tutte le segnalazioni ricevute provvede ad incrociarle con le T.A.I. o le pattuglie attive sul territorio per verificare e classificare l'attendibilità e le caratteristiche dell'incendio allo scopo di avere piena coscienza della situazione locale, nonché, la pericolosità dello stesso e quant'altro necessario allo scopo di autorizzare l'immediato intervento della squadra stessa, anche se sul posto non è ancora arrivato personale di ruolo. Resta inteso che tale disposizione và impartita solo quando si tratta di principi d'incendi o focolai di poco conto, che non comportano immediato pericolo per gli operatori ma che potrebbero degenerare in grandi incendi.
- coadiuva l'attività del C.O.R. e dà attuazione alle disposizioni dello stesso;
- dispone e coordina a livello provinciale la dislocazione, la movimentazione, l'attività e l'allertamento di tutte le strutture e soggetti preposti e che concorrono nella lotta attiva agli incendi boschivi, anche in riferimento al variare del livello di rischio d'incendio;
- per le fasi di estinzione e di bonifica di incendi boschivi tramite mezzi aerei, individua e richiede l'intervento sul luogo dell'incendio a richiesta del Direttore delle Operazioni di Spegnimento (D.O.S.);
- richiede al C.O.R., su motivata richiesta del D.O.S., l'intervento dei mezzi aerei antincendio della flotta regionale e nazionale, secondo le direttive attuali o che saranno introdotte con il nuovo Piano Regionale A.I.B. in corso di revisione;
- su motivata richiesta del D.O.S., l'intervento di squadre e mezzi antincendio da altre province;
- tiene costanti contatti con la Sala Operativa Provinciale di Protezione Civile ai fini del continuo aggiornamento sulla situazione a livello provinciale dei livelli di allerta e delle emergenze derivanti dagli incendi di interfaccia, verificando anche che sia correttamente attivato il flusso di informazioni tra D.O.S./C.O.P./Comuni/ VV.FF. ai fini della tempestiva attivazione delle procedure previste dai Piani Comunali e della definizione degli interventi di competenza e del coordinamento tra Corpo Forestale, Protezione Civile e Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco;
- svolge le attività operative e di coordinamento disposte o autorizzate dal Dirigente Generale del C.F.R.S., anche in riferimento ad accordi con altre strutture regionali, statali o locali;
- svolge, secondo le specifiche procedure e disposizioni di servizio, le azioni necessarie al supporto dell'attività di istituto svolta dai reparti periferici del Corpo Forestale.

8.4 Distaccamenti Forestali

I Distaccamenti Forestali costituiscono le strutture territoriali di secondo livello, la

loro attività viene espletata di norma, nell'ambito delle rispettive giurisdizioni territoriali che comprendono più comuni.

Sono le strutture portanti del sistema A.I.B. ed operativa in prima linea per la lotta A.I.B., avendo le necessarie approfondite conoscenze del territorio costituiscono le strutture organizzative di base, cui è localmente demandato il controllo puntuale della struttura antincendio: presenze e rispetto degli orari da parte del personale delle squadre A.I.B., degli addetti alle torrette, degli autisti, provvedendo ad apporre regolari visti sui fogli controllati.

Provvedono inoltre al coordinamento dell'intervento nella lotta agli incendi boschivi e alla immediata attività di indagine di P.G..

Operativamente, ricevuta la segnalazione di un incendio dal C.O.P. o da altre fonti, se occorre, ne verificano la pericolosità tramite pattuglia di servizio, Torrette di Avvistamento, Squadre S.A.B. o Autobotti, altrimenti, già in prima istanza, inviano (qualora non abbia già dato disposizioni in tal senso il C.O.P.), sui luoghi le necessarie forze antincendio disponibili nella giurisdizione.

Nei casi in cui l'incendio è controllabile con le risorse presenti nel territorio di competenza, il personale del Distaccamento opera in autonomia, provvedendo in ogni caso ad informare il C.O.P. sui mezzi impiegati e sullo sviluppo delle operazioni di spegnimento.

Se le dimensioni o le caratteristiche dell'incendio sono tali da ritenere auspicabile l'impiego di mezzi aerei o di autobotti e squadre di pronto intervento di altre giurisdizioni, il Distaccamento, tramite il C.O.P. ne fa esplicita richiesta al commissario/ispettore o funzionario che collabora il Dirigente.

Il personale del Distaccamento F.le di Ragusa, unico attivo nella provincia, nell'ambito dei Distretti di competenza, collabora con l'Ispettore Rip.le delle Foreste per riportare su cartografia in scala 1:10.000 le superfici boscate, demaniali e private, percorse da incendio, in adempimento a quanto previsto dall'articolo 39 della L.R. n° 16/96, per tenere aggiornato il catasto degli incendi boschivi.

I Distaccamenti Forestali, per ogni giurisdizione, hanno il compito di predisporre un puntuale e dettagliato piano di emergenza, da rendere operativo nei giorni in cui si prevedono condizioni climatiche particolarmente favorevoli allo sviluppo di incendi, giorni festivi particolari o speciali situazioni in determinate aree. In dette circostanze si provvederà ad attuare il ***" piano dinamico"*** di squadre ed autobotti (Linea guida n.1 – intervento 1B), lungo il perimetro delle aree boscate, lungo la viabilità interna ed in prossimità di aree ritenute ad alto rischio incendio o in punti strategici georeferenziati.

Gli operatori, così disposti, costituiranno già un deterrente per chiunque dolosamente voglia provocare un incendio e saranno comunque utili a garantire un più immediato avvistamento dei punti fuoco e intervento per spegnere principi di incendio.
Personale in servizio presso il Distaccamento Forestale di Ragusa:

DISTACCAMENTO FORESTALE	GIURISDIZIONE DI COMPETENZA - COMUNI	PERSONALE ASSEGNATO	
		QUALIFICA	PERSONALE ASSEGNATO
RAGUSA	TUTTI I 12 COMUNI DELLA PROVINCIA	Commissari F.li	1
		Ispettori F.li	4
		Agenti F.li	5

Nell'ambito delle attività di prevenzione e repressione degli incendi boschivi si distinguono i diversi ruoli e funzioni svolte dal personale di ruolo e del personale A.I.B.(L.R. 16/96 e s.m.i.) assunto annualmente.

8.5 Il D.O.S.

Il **Direttore delle operazioni di spegnimento (DOS)** è il soggetto che ha il compito di dirigere e coordinare sul posto l'attività di estinzione degli incendi. Tale funzione viene svolta dai soggetti appartenenti ai ruoli del C.F.R.S formati con corsi ed aggiornamenti periodici.

In ottemperanza della Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 Gennaio 2020, presso il Comando C.F.R.S. – Servizio 4 S.A.B.- è istituito il Registro D.O.S. .
Il D.O.S. deve svolgere la propria attività in pieno coordinamento con il C.O.P. e la S.O.R. secondo le rispettive competenze ed il suo ambito decisionale riguarda la gestione delle risorse umane e strumentali messe a sua disposizione sul luogo dell'incendio.
L'azione di coordinamento e di supporto alle decisioni del D.O.S. riguardano in particolare la valutazione dei modelli di combustibile del luogo di operazione, le condizioni meteo ed più in generale l'evoluzione delle previsioni meteo nelle prossime ore 24/48 ore e l'utilizzo dei dati inerente la situazione del personale e dei mezzi impegnati al momento.
La gestione dell'intervento sul luogo dell'incendio è quindi di competenza del D.O.S. che, a questo scopo, deve valutare lo scenario d'incendio e i rischi connessi alla sua possibile evoluzione mettendo a punto un adeguato piano di intervento per l'estinzione e aggiornare lo stesso in base alla successiva reale evoluzione dell'incendio e dei rischi ad esso connessi.
In particolare quindi il D.O.S.:
- valuta lo scenario d'incendio e la sua possibile evoluzione nonché i rischi ad essa connessi;

- definisce la strategia e le tecniche di attacco dell'incendio, verificandone l'efficacia ed aggiornando le stesse al mutare delle condizioni operative e di rischio;
- comunica al COP le richieste di intervento delle forze terrestri ed aeree ritenute necessarie per l'estinzione;
- informa costantemente il C.O.P. che tramite il sistema ASTUTO comunica, in tempo reale, alla S.O.R. tutte le comunicazioni riguardanti le condizioni dell'incendio e le azioni intraprese;
- gestisce le risorse umane e strumentali assegnate all'incendio secondo criteri di efficacia e sicurezza;
- valuta se l'incendio in atto abbia le caratteristiche di incendio d'interfaccia, o nella sua evoluzione possa divenire tale e quindi in contatto con il C.O.P. attiva le procedure richieste in tale casi.

Il D.O.S. nello svolgimento della sua attività applica le disposizioni e le procedure dettate dal Piano A.I.B. Regionale nonché da altre e più specifiche procedure operative nazionali e regionali. Per ciò che non è previsto da specifiche procedure o disposizioni il D.O.S. adotta proprie decisioni discrezionali, alla luce dei principi generali di sicurezza e dalle procedure operative o acquisiti in sede di formazione e addestramento, con l'obiettivo di ottenere i migliori livelli di efficienza e di efficacia nell'impiego delle risorse umane e strumentali disponibili.
Tutte le strutture e i soggetti che operano sull'incendio sono tenute ad osservare le disposizioni del D.O.S., ferme restando le autonome valutazioni e responsabilità di ciascuna struttura o soggetto in relazione alle reali possibilità di impiego operativo in condizioni di sicurezza delle risorse umane e strumentali di cui dispone.
Restano comunque ferme le competenze del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco e delle Forze dell'Ordine in tema di sicurezza e di difesa di persone e beni.
Il DOS assegna i compiti operativi a tutte le forze presenti sul luogo dell'incendio stabilendone le modalità ed i tempi di intervento, valutando costantemente la necessita di richiedere al C.O.P. eventuali forze in aggiunta o in sostituzione di quelle operanti.
Il D.O.S. deve infatti valutare e programmare, in accordo con il C.O.P., anche la sostituzione e la turnazione del personale a terra nonché l'avvicendamento dei velivoli antincendio eventualmente necessari in relazione al prolungarsi delle operazioni di estinzione.
Per lo stesso fine il D.O.S., in accordo con il C.O.P., cura anche la logistica, e in particolare:

- organizza i rifornimenti idrici per i mezzi terrestri;
- assicura ogni altra attività necessaria all'impiego delle risorse umane e strumentali.

Qualora necessario il D.O.S. inoltra tempestivamente la richiesta di intervento dei mezzi aerei per il contenimento e/o lo spegnimento degli incendi.

Nei casi di richiesta e d'intervento dei velivoli antincendio, il D.O.S. applica le specifiche procedure operative e ne coordina l'attività con quella delle forze a terra al fine di ottenere il più razionale impiego delle risorse e la massima efficacia nello spegnimento.

Ove necessaria la richiesta d'intervento dei velivoli antincendio deve essere inoltrata senza ritardo.

Allo stesso modo, quando le operazioni di spegnimento possano compiersi efficacemente con le sole forze a terra il D.O.S. deve segnalare al C.O.P. il termine della missione autorizzando il rientro del velivolo alla base.

Il D.O.S. deve tenere un flusso costante di informazioni con il C.O.P. durante tutte le fasi della propria attività.

Le comunicazioni del D.O.S. con il C.O.P. avvengono di norma tramite la radio ricetrasmittente di servizio fatto salvo che non vi sia disponibilità di collegamento o che risulti più idonea la conversazione telefonica.

Nell'ambito delle conversazioni tra D.O.S. e C.O.P. quelle più frequenti riguardano la movimentazione e l'impiego delle risorse, cioè delle strutture terrestri ed aeree, rispetto alle quali sia il C.O.P. che il D.O.S. devono avere sempre presenti la localizzazione e l'attività in atto nonché le movimentazioni per e dal luogo dell'incendio, con i relativi tempi stimati di intervento (T.S.I.) cioè con la stima del tempo necessario a iniziare o riprendere l'attività operativa sull'incendio.

Il D.O.S. comunicato al C.O.P. lo spegnimento dell'incendio, deve curare anche l'attività di bonifica dell'area percorsa dall'incendio e poi segnalare al C.O.P. il livello di rischio per eventuali riprese d'incendio e le connesse esigenze di dislocazione di squadre e mezzi antincendio a presidio dell'area incendiata, lasciando comunque a presidio dell'area incendiata le squadre eventualmente già disponibili.

Con questi ultimi adempimenti cessa l'attività del D.O.S. ed ogni ulteriore intervento di gestione dell'area incendiata e affidato al C.O.P., fatti salvi gli adempimenti e gli accertamenti a fini statistici e di Polizia Giudiziaria affidati al Distaccamento Forestale competente per territorio e/o al N.O.P.

A seguito dello spegnimento di un incendio boschivo o di vegetazione, il D.O.S. comunica al C.O.P. i dati stimati in modo speditivo riguardo a:

- la superficie totale percorsa dal fuoco,
- le tipologie di vegetazione oggetto d'incendio e la superficie delle stesse,
- il tipo d'incendio (radente, di chioma, etc.) nonché il tipo e il livello di danno a carico della vegetazione.

Uso della tecnica del "controfuoco" e fuoco tecnico"

La Legge 8 Novembre 2021, n. 155 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 settembre 2021, n. 120 recante disposizioni per il contrasto degli incendi boschivi e altre misure urgenti di protezione civile" a differenza del passato, ha reso utilizzabile la tecnica di spegnimento del "controfuoco" e del "fuoco tecnico".

Il DOS può prendere in considerazione la possibilità di effettuare la strategia di lotta attiva con l'uso del fuoco (controfuoco), non solo come ipotesi estrema per risolvere il problema in assenza di altre opportunità, ma come razionale tecnica, soprattutto in presenza di contemporaneità di eventi, per chiudere anche parti dell'evento in modo rapido, definitivo e poco costoso. Naturalmente per attuare tale tecnica è necessaria un'approfondita formazione ed esperienza sia da parte del D.O.S. che del personale che deve applicarlo.

Il **controfuoco** viene effettuato secondo le comuni applicazioni di questa tecnica, vale a dire, partendo da una linea di sicurezza, tramite controfuoco parallelo, perpendicolare, a punti. Può anche essere anticipato rispetto all'avanzamento dei fronti di fiamma, sia in testa che sui fianchi, in modo da realizzare preventivamente una fascia di bruciato sufficientemente ampia da arrestare la progressione di quella parte dell'incendio.

In caso lo ritenga necessario il DOS può mettere in sicurezza parti dell'incendio tramite il **fuoco tecnico**, un'applicazione del fuoco con molteplici obiettivi:

- Accensione di un fuoco tra la staccata o una linea di sicurezza e il margine dell'area bruciata, laddove persistano o vi siano concreti pericoli di ripresa dell'incendio;
- Utilizzo del fuoco per mettere in sicurezza punti strategici;
- Ancorare dei settori dell'incendio a linee di sicurezza.

Avvicendamento dei D.O.S. Nei casi di incendi di lunga durata si rende necessario assicurare la turnazione dei DOS affinché ognuno di essi abbia adeguati turni di riposo.

Tra il D.O.S. montante ed il D.O.S. smontante devono intercorrere le consegne.

Il passaggio di consegne deve essere reso ufficiale con la comunicazione , via radio, al C.O.P. dell'assunzione della direzione da parte del D.O.S. montante.

8.6 Articolazione distrettuale

L'articolazione territoriale operativa dell' I.R.F. discende dal D.P.R.S. n° 970, modificato da altro decreto del 15/12/992, con essi sono stati istituiti in provincia di Ragusa i seguenti 2 distretti forestali tuttora attivi:

1. Distretto Dirillo, interessante i comuni di Chiaramonte Gulfi, Giarratana, Monterosso Almo, Comiso, Acate e Vittoria, di competenza del Distaccamento Forestale di Ragusa.

2. Distretto Irminio, interessante i comuni di Ragusa, Modica, Scicli, Ispica e S. Croce Camerina, di competenza del Distaccamento Forestale di Ragusa.

8.7 *Personale A.I.B. L.T.I. e L.T.D. (personale stagionale ex l.r. 16/1996 e l.r.14/2014).*

I contingenti provinciali di LTI e LTD di cui alla L.R. 16/1996 e L.R. 14/2014 si articolano, secondo graduatorie distrettuali annualmente aggiornate dai Servizi Centri per L'impiego Provinciali , nelle seguenti qualifiche:

a) Capo squadra A.I.B.

b) Addetto alle squadre di pronto intervento (A.S.P.I.);

c) Addetto alla guida delle autobotti e dei mezzi tecnici speciali per il trasporto delle squadre di pronto intervento (A.G.A.M.S.);

d) Addetto alle torrette di avvistamento incendi (A.T.A.I.);

e) Addetto radio centri operativi (A.R.C.O.).

Di seguito si riporta uno schema riepilogativo degli addetti A.I.B. avviabili relativamente alle graduatorie in ambito provinciale per l'anno 2024, distinti per distretto forestale, per qualifica e per fascia di garanzia occupazionale:

L.T.D. CON QUALIFICHE A.I.B. AVVIABILI PER L'ANNO 2024											
ai sensi della L.R. 16/96 e dell'art. 12 della L.R. 5/14 e s.m.i.											
DISTRETTO FORESTALE	**A.S.P.I.**		**A.G.A.M.S.**		**A.T.A.I.**		**CAPO SQUADRA A.I.B**		**A.R.C.O.**		**Totali**
	151	**101**	**151**	**101**	**151**	**101**	**151**	**101**	**151**	**101**	
DIRILLO	26	32	10	12	12	17	6	3	0	0	118
IRMINIO	23	35	6	11	12	8	6	7	4	2	114
TOTALE FASCE	**49**	**67**	**16**	**23**	**24**	**25**	**12**	**10**	**4**	**2**	**232**
TOTALE	**116**		**39**		**49**		**22**		**6**		

In provincia, assieme al personale di ruolo, presso il S.I.R.F. e i distaccamenti forestali, operano stabilmente n° 9 Lavoratori a Tempo Indeterminato (L.T.I.)

Il personale L.T.I. potrà essere utilizzato per le seguenti attività:

- supporto all'attività antincendio (addetto alla guida delle autobotti e mezzi speciali, addetti all'avvistamento e allo spegnimento incendi) che verrà attivata, in casi emergenziali, legati ad eventi che possano verificarsi fuori dal periodo antincendio o nei casi in cui necessiti, anche

temporaneamente, l'espletamento di attività di avvistamento e/o di spegnimento, anche nei periodi antincendio e di protezione civile, in relazione alla qualifica posseduta;

- supporto al servizio gestione operai A.I.B, al Servizio Radio e ai Distaccamenti Forestali in attività varie in relazione alle specifiche qualifiche possedute;
- collaborazione alla predisposizione attività antincendio tramite ripristino funzionalità strutture e mezzi;
- collaborazione nella gestione dell'attività antincendio;
- collaborazione nell'attività di archiviazione dei dati e documenti dell'attività istituzionale dell'I.R.F.;
- collaborazione per la gestione del magazzino A.I.B e attrezzature Protezione Civile;
- collaborazione alla catalogazione e al montaggio-smontaggio degli apparati radio trasmittenti presso le torrette di avvistamento incendi e le postazioni delle squadre S.A.B. di pronto intervento.

8.7.1 I gruppi A.I.B.

Dal 2019, le procedure operative di terra per lo spegnimento degli incendi boschivi emanate dal Comando C.F.R.S., prevedono che l'organizzazione di squadre A.I.B., autobotti e T.A.I. avvenga attraverso la costituzione di GRUPPI A.I.B.

I Gruppi AIB istituiti in provincia di Ragusa sono attualmente 6 come indicato nel seguito:

DISTRETTO DIRILLO (n. 11 C.S. AIB)	
Denominazione gruppo	**Località Post. Squadre e torrette**
CHIARAMONTE	Chiaramonte Gulfi in c.da Coste Grazie / Torrette S. Lucia in c.da Muti – Corchigliatoin c.da omonima
CUGNI	Monterosso Almo in c.da Cugni / Torrette Pirrera c.da Perrera - S. Lucia in c.da Muti – Monte Lauro in c.da Marchesa
GIARRATANA	Giarratana nella zona artigianale / Torrette Canalotto in c.da omonima – Monte Lauro in c.da Marchesa
DISTRETTO IRMINIO (n. 16 C.S. AIB)	
Denominazione gruppo	**Località Post. Squadre e torrette**
SCICLI	Scicli in c.da Mangiagesso / Torretta Mangiagesso in c.da omonima
RAGUSA	Ragusa in c.da Colombardo / Torrette Bussello in c.da omonima – Parabuto in c.da S.Cono
VITTORIA	Vittoria zona Fiera Emaia / Torrette Canicarao in c.da omonima – Pezza Grande in c.daomonima

Il Gruppo A.I.B. è composto da una o due squadre A.I.B., da una o due autobotti e dalla torretta di avvistamento territorialmente più vicini tra loro.

A capo del Gruppi A.I.B. è posta la figura del Capo Squadra A.I.B. come introdotto dal nuovo CIRL che è un A.S.P.I. che ha acquisito la necessaria idoneità ed esperienza.

Capo squadra A.I.B.

Il Capo squadra A.I.B. svolge azione di gestione e coordinamento del GRUPPO A.I.B. di attacco incendi in esecuzione delle disposizioni impartite dai superiori ovvero, in assenza di queste, agendo in autonomia decisionale, sempre applicando le norme di riferimento.

La mansione di Capo squadra A.I.B. rientra nel 5° livello specializzati super del CIRL, per l'attività complessa e di rilevante specializzazione, con conoscenze tecnico-pratiche.

Il Capo Squadra :

- Gestisce e coordina la squadra A.I.B. nell'attacco diretto allo spegnimento incendi;
- Verifica la presenza degli operatori A.I.B. appartenenti alla sua squadra (A.S.P.I. e Autisti) e ne attesta la presa in servizio;
- Comunica al C.O.P. la propria presenza e quella degli operatori del gruppo A.I.B.;
- Stabilisce:
 a) chi fa cosa
 b) dove
 c) con quali mezzi
 d) in quanto tempo
 e) con quali risultati
 f) indica eventuali punti di approvvigionamento idrico;
- Verifica:
 b) i rischi dell'attività compatibili con le esigenze di sicurezza
 c) che gli operatori svolgano le attività a rischio sotto il diretto controllo
 d) distribuisce i compiti
 e) che tutti sappiano cosa fare e abbiano indossato i D.P.I. necessari in modo corretto
 f) la funzionalità delle comunicazioni;
- Dispone l'inizio delle attività;
- Comunica il termine dell'intervento al D.O.S., ovvero, se assente, al C.O.P. e chiede l'autorizzazione al rientro;
- Coordina il rientro della squadra;
- Dispone il controllo e l'immagazzinamento apparecchiature mezzi e quanto altro utilizzato nell'intervento;
- Provvede al rifornimento dei carburanti ed al reintegro delle attrezzature e delle dotazioni.

8.7.2 Addetti alle squadre di pronto intervento (A.S.P.I.)

La mansione di ASPI rientra nel 2° livello/qualificati del CIRL, svolgono, con un certo grado di conoscenze tecnico-pratiche e capacità professionale, compiti esecutivi variabili, disposti dal Capo squadra .

8.7.3 Addetti alla guida delle autobotti e dei mezzi tecnici speciali per il trasporto delle squadre di pronto intervento (A.G.A.M.S.)

La mansione di AGAMS rientra nel 4° livello/specializzati del CIRL, svolgono, con conoscenze tecnico-pratiche e capacità lavori complessi che richiedono esperienza e professionalità. Gli addetti sono in possesso del CQC (Carta di qualificazione del conducente).

8.7.4 Addetti alle torrette di avvistamento incendi (A.T.A.I.)

Anche la mansione di ATAI come l' ASPI rientra nel 2° livello/qualificati del CIRL, svolgono , con un certo grado di conoscenze tecnico-pratiche e capacità professionale, compiti esecutivi variabili .

8.7.5 Addetti radio centri operativi (A.R.C.O.)

La mansione di ARCO rientra nel 5° livello specializzati super del CIRL, per l'attività svolta , di complessa e di rilevante specializzazione, con conoscenze tecnico-pratiche.

8.8 Strutture operative del Servizio A.I.B.

Oltre agli uffici istituzionali del SIRF dedicati all'attività AIB (NOP, COP e Distaccamenti Forestali, il servizio provinciale AIB si avvale di strutture operative dislocate nei vari distretti e demani forestali:

- *Autoparco provinciale - Automezzi A.I.B. e d'Istituto;*
- *Magazzino A.I.B. – Attrezzature A.I.B.;*
- *Flotta Droni;*
- *Torrette di Avvistamento incendi (T.A.I.);*
- *Postazioni per le S.A.B. (Squadre Antincendio Boschivo - Autobotti);*
- *Viabilità;*
- *Punti acqua per l'approvvigionamento idrico;*
- *Rete radio ricetrasmittente (Regionale);*

8.8.1 Autoparco provinciale - Automezzi A.I.B. e automezzi d'Istituto

Gli automezzi del C.F.R.S. comprendono varie tipologie di autoveicoli, fuoristrada e stradali, sia per il trasporto di attrezzature e persone e sia per gli allestimenti A.I.B.

Oltre la normale dotazione di autovetture fuoristrada e stradali dedicati ai servizi d'istituto, che di seguito saranno elencati, particolare attenzione viene rivolta agli automezzi del C.F.R.S per l'espletamento del servizio antincendio.

Di notevole interesse sono anche i cosiddetti "*BLITZ*", mezzi fuoristrada in dotazione al personale dei distaccamenti, portanti una riserva di acqua e relativa pompa: con essi viene eseguita la perlustrazione delle aree a rischio e all'occorrenza un primo intervento di repressione degli incendi.

Il principale uso degli automezzi A.I.B. è di supportare le squadre antincendio con la relativa attrezzatura, cercando di trasportarle il più vicino possibile alle zone di intervento, anche in zone ad orografia accidentata, quindi con capacità di fuoristrada .

Gli autoveicoli, a trazione integrale, dotati di moduli antincendio scarrabili o fissi , e con ampia dotazione di manichette e lance , sono essenziali per la lotta attiva sul fronte degli incendi boschivi.

Di seguito si descrivono:

- **Fuoristada pick-up 4x4 con modulo AIB**

Il modulo AIB è formato da cinque elementi principali:
un serbatoio contenente da 200 a 800 litri di acqua; tubazioni per alta pressione con lancia; i tubi sono avvolti su rulli detti naspi, generalmente ci sono uno o due naspi con relative lance per ogni modulo;gruppo motore; gruppo pompa ad alta pressione; dispositivi di regolazione.

Il modulo è assolutamente indipendente dal veicolo che lo porta e può essere spostato da un veicolo all'altro. I moduli funzionano ad alta pressione.

Il modulo può essere portato sul cassone di mezzi pick-up. A seconda delle dimensioni e della portata, possono essere dotati di cisterna d'acqua della capacità che va da 200 a 800 litri, motopompa ad alta pressione (AP), avvolgitubo con 100 - 200 metri di tubo ad alta pressione.

I moduli su pick-up sono sempre scarrabili e quindi possono essere tolti dal veicolo qualora risulti necessario utilizzarlo per altro impiego, anche se l'operazione richiede un certo tempo e non può quindi essere fatta in situazioni di emergenza.

Oltre al modulo il pick-up trasporta da 2 a 9 operatori e l'attrezzatura di squadra. I pick-up sono mezzi adatti ad un intervento rapido su incendi di piccole - medie entità:

- hanno una elevata velocità di trasferimento, una buona agilità e piccole dimensioni, in questo modo possono avvicinarsi al fuoco anche con strade strette e terreno impervio.
- di contro però hanno scarsa autonomia per le ridotte dimensioni della cisterna.

Le marche dei fuoristrada pick-up 4x4 con modulo A.I.B. in dotazione al C.F.R.S. sono:

Bremach TGR45, Land Rover pick up, Nissan P.U., Mitsubishi L200.

- **Autobotti/ combinate**

Sono piccoli autocarri con allestimento AIB, hanno un serbatoio generalmente di 800-1500 litri con pompa che funziona sia in alta e sia in media pressione. L'allestimento è fisso. La pompa è azionata dalla presa di potenza/forza del mezzo.

Le autobotti leggere hanno una maggiore autonomia ed una maggiore capacità operativa rispetto ai moduli, mantenendo comunque una buona mobilità. Hanno però costi superiori. Le autobotti leggere vengono utilizzate per l'intervento diretto sul fronte del fuoco.

Le marche delle **autobotti/combinate** in dotazione al C.F.R.S. sono:

Iveco 55 SM 4x4, Iveco 40.12, Iveco 40.10 Scam SM

- **Autobotti/medie**

Sono autocarri fuoristrada con allestimento AIB fisso. Hanno una capacità del serbatoio che va da 1000 a 4000 litri, hanno una pompa che funziona sia ad alta che a media pressione La pompa è azionata dalla presa di potenza/forza del mezzo ; le pompe utilizzate hanno portate sui 1500-2000 l/min.

Le autobotti hanno in genere 2 naspi per lance ad alta pressione ed una buona dotazione di manichette e lance a media pressione. Oltre a tutta l'attrezzatura necessaria all' intervento.

Generalmente le autobotti medie non vengono utilizzate per il primo intervento perché, visto che sono automezzi più lenti, pesanti e voluminosi rispetto a pick-up e alle autobotti leggere, necessitano di tempi maggiori per arrivare sul luogo dell'incendio ed hanno più difficoltà ad avvicinarsi al fronte del fuoco.

Grazie alla buona riserva d'acqua ed alla possibilità di lavorare in bassa pressione con portate medio-alte sono efficaci anche per l'intervento su incendi di dimensioni medie e possono fungere da mezzi di rifornimento per i moduli.

Le marche delle **autobotti medie** in dotazione al C.F.R.S. sono:

Iveco 80.17, Iveco 140 Rancer , Mercedes Atego.

- **Autobotti/pesanti**

Sono allestimenti basati su autocarri pesanti, la loro portata va da 6000 ai 8000 litri se sono montati su mezzi fuoristrada e destinati a specifico uso A.I.B., mentre possono arrivare sino a 14.000 litri quando sono montate su mezzi stradali e destinati ad uso civile.

Sono dotate di pompa centrifuga in grado di funzionare sia ad alta che a media pressione di potenza elevata, e trasportano tutto il materiale necessario per l'intervento. Visto il peso e le dimensioni elevate questi mezzi vengono utilizzati per l'attacco diretto al fuoco solo quando è presente una buona viabilità; nel caso degli incendi boschivi il loro principale utilizzo è come mezzi di appoggio e rifornimento per i mezzi più piccoli.

Le marche delle **autobotti pesanti** in dotazione al C.F.R.S. sono:

Iveco 190.26, Iveco 180.26 , Mercedes Actros.

Questo Ispettorato Forestale si avvale di complessivi 43 automezzi di cui 25 con allestimento antincendio per l'espletamento del servizio A.I.B. (20 utilizzati dal personale a tempo determinato e indeterminato inclusi nel contingente L.R. 16/96 e L.R. 14/06, e 5 utilizzati dal personale di ruolo del Corpo Forestale).

A questi automezzi sopra riportati si aggiungono 18 automezzi senza allestimento A.I.B., impiegati per i servizi d'istituto del C.F.R.S. comprese anche, le attività antincendio.

AUTOMEZZI A.I.B				
N°	**AUTOMEZZO**		**ALLESTIMENTO A.I.B.**	**ANNO DI IMMATRICOLAZIONE**
1	Mitsubishi	ZB 489 BC	Si	2023
2	Mitsubishi	ZB 490 BC	Si	2023
3	Mitsubishi	ZB 491 BC	Si	2023
4	Mitsubishi	ZB 492 BC	Si	2023
5	Mitsubishi	ZB 493 BC	Si	2023
6	Iveco 55W	DV 289 RF	Si	2009
7	Iveco 55W	DV 290 RF	Si	2009
8	Iveco 55W	DV 682 RF	Si	2009
9	Iveco 55W	DV 683 RF	Si	2009
10	Iveco 55W	EW 265 FR	Si	2014
11	Iveco 55W	EW 266 FR	Si	2014
12	Mercedes Benz Ateco	GP 200 EB	Si	2023
13	Iveco 80.17	CW 375 NC	Si	1987
14	Iveco 80.17	PA 914851	Si	1992
15	Iveco 80.17	CW 377 NC	Si	1992
16	Iveco 80.17	PA B66192	Si	1993
17	Mercedes Benz Ateco	CL 890 GH	Si	2004
18	Mercedes Benz Actros	CW 376 NC	Si	2003
19	Iveco 190.26	PA A90594	Si	1992
20	Iveco 40.10	PA 941098	Si	1989
21	Iveco 40.10	PA 941110	No	1989

AUTOMEZZI ADIBITI AL SERVIZIO D'ISTITUTO E SERVIZIO ANTINCENDIO				
N°	**AUTOMEZZO**		**ALLESTIMENTO A.I.B.**	**ANNO DI IMMATRICOLAZIONE**
1	Mitsubishi PK L200	CF 551 PA	Si	2009
2	Mitsubishi PK L200	CF 565 PA	Si	2009
3	Land Rover Defender	CF 968 PA	Si	2002
4	Fiat Panda	CF 338 PA	No	2006
5	Fiat Panda	CF 534 PA	No	2006
6	Fiat Panda	CF 548 PA	No	2009
7	Fiat Panda	EC 210 NM	No	2010
8	Fiat Panda	CF 547 PA	No	2006
9	Fiat Panda	EP 939 RF	No	2003
10	Fiat Stilo	CF 549 PA	No	2003
11	Fiat Punto	CG 698 VX	No	2003
12	Fiat Punto	BS 545 MC	No	2001
13	Fiat Punto	CG 652 VY	No	2003
14	Kia Sportage	CF 572 PA	No	2008
15	Fiat Ducato Daily	FE 993 PN	No	1991
16	Mitsubishi Pajero	CF 979 PA	No	2004
17	Mitsubishi Pajero	CF 980 PA	No	2006
18	Land Rover Defender	CF 853 PA	No	1999
19	Land Rover Defender	CF 874 PA	No	2001
21	Land Rover Defender	CF 969 PA	No	1997
22	Mitsubishi L200	DV 237 DM	Si	2009

8.8.2 Attrezzature manuali, meccaniche, idrauliche.

Durante gli interventi antincendio boschivo vengono normalmente utilizzate attrezzature manuali, meccaniche e idrauliche di vario genere, oltre agli specifici veicoli antincendio.

La squadra che interviene utilizza una dotazione (attrezzatura manuale di squadra) costituita da attrezzi manuali di semplice impiego, utilizzabile sia durante le operazioni di attacco diretto che indiretto e per la bonifica.

Relativamente alle attrezzature idrauliche, particolare importanza rivestono le tubazioni antincendio, che sull'incendio boschivo devono essere disponibili per la realizzazione di condotte anche di lunghezza ragguardevole.

Di seguito si riporta una tabella riepilogativa delle attrezzature:

ATTREZZATURA IN DOTAZIONE			
DI SQUADRA		ATTREZZATURE IDRAULICHE E TUBAZIONI	
ATTREZZO	UTILIZZO	MATERIALE	UTILIZZO
Flabello	Attacco diretto	Manichetta UNI 25	Realizzo di condotte idrauliche
Badile	Attacco diretto e indiretto bonifica	Manichetta UNI 45	Realizzo di condotte idrauliche
Ascia	Attacco indiretto e bonifica	Manichetta UNI 70	Realizzo di condotte idrauliche
Piccone	Attacco indiretto e bonifica	Raccordi	Realizzo di condotte idrauliche
Rastro decespugliatore	Attacco indiretto	Riduttori UNI 70F - 45M	Realizzo di condotte idrauliche
Sega a mano	Attacco indiretto e bonifica	Riduttori UNI 45F - 25M	Realizzo di condotte idrauliche
Zappa	Attacco indiretto e bonifica	Deviatore a due vie UNI 70/45	Realizzo di condotte idrauliche
Cesoia	Attacco indiretto	Deviatore a due vie UNI 45/25	Realizzo di condotte idrauliche
Roncola	Attacco indiretto e bonifica	Lancia idrica - valvola UNI 45	Realizzo di condotte idrauliche
Rastrello	Attacco indiretto e bonifica	Lancia idrica - valvola UNI 25	Realizzo di condotte idrauliche
Gorgui	Attacco indiretto e bonifica	Lancia idrica	Realizzo di condotte idrauliche
Cassetta medica	Sicurezza	Miscelatori	Utilizzo di ritardanti
Rianimatore	Sicurezza	Lancia per schiuma	Utilizzo di ritardanti
Imbracatura	Sicurezza	Chiave per idranti	Realizzo di condotte idrauliche
Telo portaferiti	Sicurezza	Tanica carburante da 5 litri	Alimentazione modulo AIB e pompa
Faretto di profondità 12V	Sicurezza	Cassetta con attrezzi	Riparazione automezzo e allestimento
Estintore	Attacco diretto - sicurezza	Motopompa	Approvvigionamento idrico
		Vasche autoportanti L. 8000	Approvvigionamento idrico

Con la Linea guida n. 2 – Intervento 2 B il C.F.R.S. per l'uniformità di attrezzature in dotazione alle squadre e autobotti A.I.B., ha trasmesso la scheda All. 1 , distinta per tipologia di automezzo, tipologia di attrezzature e quantità minime. Tali attrezzature, necessarie per una efficace azione di attacco diretto, indiretto e di bonifica su interventi svolti dalle squadre e autobotti , sono anche necessarie per la piccola manutenzione e per la sicurezza degli addetti.

8.8.3 Flotta droni

Il Drone è un velivolo radiocomandato dotato di telecamera, che permette di essere utilizzato in svariate applicazioni. Infatti è possibile utilizzare questo velivolo per riprese video aeree, per rilevamenti, controllo del territorio e tanto altro. Possono essere utilizzati anche come rilevamento termico tramite se dotati di apposita telecamera.

I droni sono dotati di più rotori, solitamente si hanno tre, quattro, sei oppure otto rotori.

Hanno una centralina di bordo, con un sistema di autopilota con diversa componentistica, antenne GPS, giroscopi, accellerometri, barometri e tanto altro. La centralina permette un controllo totale del multirotore e aggiunge tante funzionalità avanzate.

Il drone può essere pilotato remotamente da un computer e/o direttamente dal radiocomando con funzioni di autostabilizzazione in volo. Può essere programmato per seguire un percorso di navigazione a punti prestabilito, detto waypoint, prima del decollo. Il Drone può essere in grado anche di tornare autonomamente al punto di decollo in caso di emergenza o di precedente programmazione.

Le immagini trasmesse, in tempo reale, dalla videocamera permette il controllo di un vasto territorio e vista l'esiguità delle risorse umane da mettere in campo, già dalla scorsa campagna A.I.B. il Comando C.F.R.S. si è dotato di Droni , per l'utilizzo sia in fase di prevenzione chè in fase di repressione degli incendi e dei reati ambientali.

I modelli in dotazione del C.F.R.S sono:

- **DJI Mavic Mini 2 combo**
- **DJI Mavic Enterprise Advanced**

8.8.4 Torrette di Avvistamento

Il servizio di avvistamento degli incendi boschivi e di vegetazione viene effettuato principalmente attraverso una serie di torrette (T.A.I.), poste in punti strategici, in genere all'interno dei complessi boscati, dai quali è possibile controllare vaste aree di territorio in modo da rendere minimo l'intervallo di tempo fra l'inizio del fuoco, l'allarme ed il successivo intervento.

Ogni torretta ha visibilità sui quattro lati ed è provvista di un apparecchio radio ricetrasmittente che consente di comunicare con tutta la struttura operativa provinciale.

La loro ubicazione è tale che l'area oggetto di osservazione sia visibile da almeno due postazioni, in modo da consentire in caso di un eventuale principio di incendio l'individuazione del "punto fuoco", rilevando la direzione espressa in gradi con riferimento al nord e comunicandola al Centro Operativo Provinciale per il riporto sulla carta topografica.

Con la Linea Guida n. 5 – intervento 5B si vuole integrare la dotazione strumentale delle torrette avvistamento con Droni per un migliore e dettagliato controllo da parte degli addetti preposti all'avvistamento del territorio di loro competenza.

Presso ogni torretta di avvistamento si avvicendano gli **Addetti alle torrette di avvistamento incendi (A.T.A.I.)**

Di seguito sono riportate le Torrette di avvistamento dislocate sul territorio provinciale:

TORRETTE DI AVVISTAMENTO IRF RAGUSA					
Distaccamento Competente	**Località**	**Distretto**	**Comune**	**Tipologia (costr.)**	**Attivata**
RAGUSA	C.da Perrera	DIRILLO	Acate	Ferro (mobile)	NO
	C.da Pezza Grande		Acate	Muratura	SI
	C.da Muti		Chiaramonte Gulfi	Ferro (mobile)	SI
	C.da Canicarao		Comiso	Muratura	SI
	C.da Canalotto		Giarratana	Ferro (mobile)	SI
	C.da Marchesa		Giarratana	Ferro (mobile)	SI
	C.da Poggio Utra		Monterosso Almo	Muratura	NO
	C.da Casasia		Monterosso Almo	Legno	SI
	C.da Stizzitto		Monterosso Almo	Muratura	NO
	C.da Margione	IRMINIO	Modica	Legno	NO
	C.da S.Cono		Ragusa	Legno	SI
	C.da Bussello		Ragusa	Ferro (mobile)	SI
	C.da Corchigliato		Ragusa	Legno	NO
	C.da Cava Gria		Ragusa	Legno	NO
	C.da Mangiagesso		Scicli	Muratura	SI

* Torrette in legno manutenzionate annualmente

8.8.5 Postazioni squadre antincendio boschivo (S.A.B.)

Le postazioni S.A.B. sono destinate alla sosta delle squadre S.A.B. ed hanno struttura in legno o in muratura. In alcuni casi sono ubicati in locali presso caseggiati e rifugi forestali o dati in comodato d'uso da parte di enti locali come Comuni, Provincia, ecc..

Le postazioni sono dotati di servizi igienici e di illuminazione artificiale collegata alla rete ENEL o, in mancanza, fornita da pannelli solari.

Di seguito sono riportate le postazioni S.A.B. attive sul territorio provinciale:

POSTAZIONI SQUADRE E AUTOBOTTI A.I.B. IRF RAGUSA					
Distaccamento Competente	**Località**	**Distretto**	**Comune**	**Tipologia (costr.)**	**Stato d'uso**
RAGUSA	C.da Coste Grazie	DIRILLO	Chiaramonte Gulfi	Muratura	Buono
	C.da Cugni		Monterosso Almo	Muratura	Buono
	Zona artigianale		Giarratana	Muratura	Buono
	C.da Colombardo	IRMINIO	Ragusa	Muratura	Buono
	Fiera EMAIA		Vittoria	Muratura	Buono
	C.da Mangiagesso		Scicli	Muratura	Buono

8.8.6 Viabilità

La viabilità forestale ha lo scopo di permettere al personale forestale la penetrazione nel complesso boscato.

Molto spesso la stessa viabilità che viene costruita per scopi selvicolturali e per le utilizzazioni, ha il duplice risultato di poter essere utilizzata per prevenzione e per il servizio di estinzione.

La viabilità è solitamente costituita da una rete principale carrozzabile sulla quale è possibile il transito di autocarri o trattori, ed una rete secondaria consistente in piste con fondo naturale o spesso sentieri. La rete principale può essere utilizzata per un avvicinamento al luogo dell'incendio o, raramente, da mezzi pesanti per trasportare acqua. Nel caso della lotta agli incendi boschivi, è la rete viaria minore che svolge un ruolo fondamentale, infatti deve permettere, sia per la prevenzione che per l'estinzione, il passaggio rapido di mezzi leggeri oppure il transito a piedi nell'avvicinarsi all'incendio o nell'allontanarsi qualora ragioni di sicurezza lo impongano.

Per le finalità antincendio la viabilità deve rispettare alcuni citeri generali:

- la velocità massima e media di percorrenza che, compatibilmente con la sicurezza, variano a seconda dei mezzi che si prevede di usare. La capacità di carico che consente di accettare il passaggio di differenti veicoli. Si consideri che, in luoghi diversi, possono essere usati dai mezzi leggeri per trasportare persone con attrezzature individuali alle autobotti;
- la densità di circolazione caratterizzata da pochi mezzi che transitano sporadicamente per la prevenzione e molto concentrati nel tempo per l'estinzione.

8.8.7 Strutture per approvvigionamento idrico

L'ottimizzazione dei rifornimenti idrici è uno dei punti fondamentali nell'impiego razionale delle risorse. La riduzione dei tempi di rifornimento idrico è determinante per rendere efficiente il lavoro dei mezzi antincendio terrestri ed aerei.

Nella pianificazione dell'attività "A.I.B.", di rilievo è il mantenimento, in piena efficienza, dei punti di approvvigionamento idrico, realizzati per integrare le carenti disponibilità idriche derivanti da fonti naturali o artificiali presenti nel territorio.

I punti di approvvigionamento idrico si possono classificare in fissi, acque interne (laghi, fiumi, torrenti, ecc.), laghetti artificiali, serbatoi , vasche con telaio (circa 30.000 Lt) e vasche mobili autoportanti (circa 8.000 Lt) da collocare in base ad esigenze organizzative che di norma sono allestite nell'ambito dei demani forestali.

8.8.8 Rete radio ricetrasmittente (Regionale)

Le comunicazioni radio sono da considerarsi, in particolare, uno strumento indispensabile ed insostituibile per il coordinamento e lo svolgimento dell'attività di prevenzione e lotta contro gli incendi boschivi e, più in generale, per le attività di pronto intervento attinenti al settore della Protezione Civile.

L'impiego delle reti GSM, oggi diffusamente disponibili, non è adatto in quanto non possono garantire la disponibilità del canale nelle emergenze, anzi nelle situazioni più gravi risultano, notoriamente, inutilizzabili stante la massiccia richiesta delle comunicazioni. Inoltre, le stessi reti non permettono l'ascolto contemporaneo di una pluralità di utenti e non assicurano, ordinariamente, la copertura delle aree remote.

Le reti radio professionali, invece, sono adatte agli impieghi dei servizi di emergenza in quanto il canale è riservato all'utilizzo della Struttura che lo ha in uso e la copertura del territorio è decisa in fase progettuale in funzione delle necessità della medesima Struttura.

I ricetrasmettitori terminali vengono utilizzati per impiego portatile, su autovettura, nei Distaccamenti Forestali, nelle Sale Radio Provinciali e nelle torrette di avvistamento degli incendi, serviti da un unico canale radio sotto la regia della Sala Radio Regionale.

Il modello di rete è basato su due livelli principali:

- collegamenti indipendenti in ambito provinciale, con frequenza di lavoro dei ridiffusori in VHF, 160-174 Mhz, gestiti dalle rispettive Sale Operative;
- collegamenti dei ponti radio su scala regionale, con frequenza link UHF, 400-450 Mhz, facenti capo alla Sala Operativa Regionale, che permette la possibilità di dialogo fra utenti di province differenti.

La Sala Operativa Regionale può, inoltre, collegarsi con le singole reti provinciali le quali consentono:

- collegamento immediato tra utenti anche distanti, vale a dire serviti da differenti ripetitori;
- mantenimento senza alcuna interruzione della comunicazione in atto anche quando un utente passa dall'area di competenza di un ripetitore a quello di un altro;
- possibilità di instaurare immediatamente la comunicazione radio con l'utente desiderato ovunque si trovi.

Le Sale operative provinciali ordinariamente gestiscono il traffico radio, con l'applicazione di software in grado di convertire, visualizzare e memorizzare i codici degli apparati radio che impegnano la rete; inoltre, possono svolgere la funzione di controllo e diagnostica via radio dei ripetitori, nel proprio ambito provinciale.

In provincia di Ragusa trovano ubicazione n. 4 ponti radio della rete Regionale, istallati in c.da Arcibessi territorio del comune di Chiaramonte Gulfi, in c.da Casaisa territorio del comune di Monterosso Almo, c.da Colombardo territorio del comune di Ragusa ed in c.da Aguglie territorio del comune di Modica.

8.8.9 Piazzole elicotteri

L'uso dell'elicottero si sta affermando sempre più nelle attività di estinzione degli incendi boschivi. L'elicottero necessita di piazzole per i rifornimenti di carburante che devono, per un impiego proficuo del mezzo, essere ben distribuite sul territorio.

Per un impiego ottimale, infatti, gli elicotteri devono essere in grado di raggiungere la zona da proteggere nel tempo massimo di 15 minuti di volo (10 minuti nel caso di aree protette). Si devono quindi identificare delle basi principali e delle semplici piazzole di atterraggio secondarie dove l'aeromobile si può rifornire.

Queste ultime in particolare sono importanti nel contesto della pianificazione antincendio, perché devono essere correttamente inserite negli ambienti forestali. La piazzola di atterraggio è un'area piana, orizzontale o leggermente inclinata, di area circolare o quadrata di lato di circa 20 m, senza ostacoli nelle immediate vicinanze e possibilmente con profilo a sbalzo per facilitare il decollo traslazionale del mezzo.

Le piazzole devono inoltre avere un collegamento viario che consenta l'accesso di un'autobotte leggera per il trasporto del carburante ed eventuali attrezzature trasportabili dall'elicottero per le squadre nella zona di intervento.

Per la collocazione spaziale delle piazzole, occorre considerare che la cadenza di lancio dell'elicottero non dovrebbe scendere sotto i 15 lanci/ora, se opera integrando le squadre a terra, oppure sotto i 20 lanci/ora se l'aeromobile affronta l'attacco diretto al fronte di fiamma.

La collocazione delle piazzole, quindi, dovrà essere tale da poter raggiungere tutti i possibili

punti di rifornimento idrico, mobili o fissi, rispettando i valori appena indicati.

In provincia di Ragusa non sono presenti piazzole per elicotteri.

8.9 <u>Ricorso intervento aereo – Flotta aerea dello Stato e della Regione</u>

A supporto ed in sinergia alle attività di prevenzione e contrasto, poste in essere dalle squadre di uomini a terra con gli automezzi, le strumentazioni e gli equipaggiamenti in loro dotazione, la lotta contro gli incendi boschivi e di vegetazione è stata implementata, nel corso degli anni, attraverso l'impiego di un servizio di lavoro aereo A.I.B. , come disposto dall'art. 34

ter della legge regionale 6 aprile 1996, n° 16, di cui alle successive modificazioni ed integrazioni, introdotte dalla legge regionale 14 aprile 2006, n.14, il Servizio 4 Antincendio Boschivo "S.A.B." del Corpo Forestale della Regione Siciliana, garantisce e coordina sull'intero territorio regionale le attività aeree di ricognizione, sorveglianza, avvistamento, allarme e spegnimento, degli incendi boschivi, avvalendosi della flotta aerea del Corpo Forestale della regione Siciliana nonché della flotta aerea dello Stato attraverso il Centro Operativo Aereo Unificato "C.O.A.U.".

Per l'impiego dei mezzi aerei vengono diramate annualmente le linee guida da seguire nella lotta attiva agli incendi boschivi e di vegetazione e nell'azione di concorso della flotta aerea Regionale, integrate dalle disposizioni e procedure emanate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile – Ufficio Gestione delle Emergenze, per flotta aerea dello Stato nella lotta attiva agli incendi boschivi.

Il C.O.P. su richiesta del D.O.S. inoltra attraverso il sistema operativo di sala "*Astuto*" la richiesta intervento aereo **(R.I.A.)**.

Per la flotta aerea Regionale il SAB del Comando ha proceduto, nel corso degli anni, alla elaborazione di progetti operativi che, di volta in volta, in ragione delle dotazioni economiche disponibili hanno consentito al C.F.R.S. di dotarsi di flotte che, sia per numero e tipologia di vettori impiegati , che per la scelta strategica della loro dislocazione nel territorio regionale, hanno assicurato l'assolvimento del servizio di lavoro aereo A.I.B. e di Istituto, volto alla tutela del patrimonio boschivo e ambientale della Regione nonché al concorso in interventi di protezione civile.

La flotta aerea regionale si avvarrà di n.10 vettori della società affidataria del servizio elicotteristico Regionale

Le principali attività attraverso le quali si intende articolare il servizio possono essere riassunte come segue:

1. Sorveglianza e ricognizione armata nell'ambito delle attività di antincendio boschivo;
2. Interventi di estinzione e bonifica delle aree interessate dagli incendi boschivi, con sgancio di acqua e/o miscele con prodotti ritardanti o estinguenti, a mezzo di benna pieghevole tipo "Bambi Bucket" e/o equivalente;
3. Trasporto carichi esterni;
4. Trasporto di personale tecnico, attrezzature e materiali destinati alle attività di antincendio boschivo, alle attività del Nucleo Telecomunicazioni del S.A.B., di protezione civile dei Nuclei Speciali Montani;
5. Esercitazioni di antincendio boschivo, di protezione civile ed eventualmente addestramento di personale C.F.R.S.;

6. Attività istituzionale del C.F.R.S. ivi compresa l'attività di P.G. e di rappresentanza;
7. Sopralluoghi aerei per la valutazione e monitoraggio delle aree percorse dal fuoco;
8. Interventi a tutela della pubblica incolumità comunque riconducibili alle competenze del C.F.R.S.;
9. Ricerca di persone scomparse.

9. PIANI DI ADDESTRAMENTO E FORMAZIONE DEGLI ADDETTI A.I.B.

La legge n. 353/2000 ha assegnato alle Regioni il compito di provvedere alla formazione degli operatori nel settore A.I.B. La formazione soddisfa inoltre un preciso obbligo delle vigenti Normative sulla sicurezza che impongono di informare ed addestrare gli operatori, in particolare circa i rischi specifici, l'uso dei dispositivi di protezione individuale (D.P.I.), delle macchine e attrezzature.

Questo Servizio provvede, compatibilmente con le risorse assegnate dal Comando Corpo Forestale, alla formazione/addestramento degli operatori A.I.B. attraverso l'esecuzione di un percorso formativo che prevede progressivi livelli di corsi, livelli di richiamo ed aggiornamento e moduli formativi di specializzazione/approfondimento.

I programmi di formazione/addestramento trattano tutti gli argomenti necessari e sufficienti ad assicurare l'esecuzione delle attività in sicurezza ottimale, con efficacia ed efficienza. L'insegnamento assicura uniformità di comportamenti operativi anche quando gli operatori presentano caratteristiche di forte eterogeneità in termini d'età, grado di scolarità, formazione professionale, attitudini.

Il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza, anche rispetto alle conoscenze linguistiche, con particolare riferimento a:

a) concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza;

b) rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell'azienda.

2. La durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione sono definiti mediante Accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano adottato, previa consultazione delle parti sociali.

3. Il datore di lavoro assicura, altresì, che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in merito ai rischi specifici. Ferme restando le disposizioni già in vigore in materia, la formazione di cui al periodo che precede è definita mediante l'Accordo.

La formazione e, ove previsto, l'addestramento specifico devono avvenire in occasione:

a) della costituzione del rapporto di lavoro o dell'inizio dell'utilizzazione qualora si tratti di somministrazione di lavoro;

b) del trasferimento o cambiamento di mansioni ;

c) della introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi.

L'addestramento viene effettuato da persona esperta e sul luogo di lavoro.

La formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti deve essere periodicamente ripetuta in relazione all'evoluzione dei rischi o all'insorgenza di nuovi rischi.

Con riferimento ai lavoratori A.I.B., e' previsto un aggiornamento quinquennale, di durata minima di 8 ore, per tutti e tre i livelli di rischio sopra individuati. Nei corsi di aggiornamento per i lavoratori non dovranno essere riprodotti meramente argomenti e contenuti gia' proposti nei corsi base, ma si dovranno trattare significative evoluzioni e innovazioni, applicazioni pratiche e/o approfondimenti che potranno riguardare:

- approfondimenti giuridico-normativi;
- aggiornamenti tecnici sui rischi ai quali sono esposti i lavoratori;
- aggiornamenti su organizzazione e gestione della sicurezza in azienda;
- fonti di rischio e relative misure di prevenzione.

I corsi di formazione in materia di Sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, previsti dal DLgs 81/08 e s.m.i., sono i seguenti:

- **Corso base A.I.B.**
- **Corso Preposto alla sicurezza**
- **Corso R.L.S.**
- **Corso Addetti alle Emergenze**
- **Corso di Primo Soccorso**

I Corsi formativi specialistici sono i seguenti:

- **Corso Capisquadra**
- **Corso Motoseghista**
- **Corso Guida Sicura**

10. TUTELA DELLA SICUREZZA E DELLA SALUTE DEL PERSONALE A.I.B.

Con riferimento al Documento di Valutazione dei Rischi (D.V.R.) depositato presso l'I.R.F., a cui si rimanda per maggiori dettagli, si fornisce qualche elemento riguardante gli accertamenti sanitari per il rilascio del giudizio di idoneità , i D.P.I. e i D.P.C. in dotazione agli addetti A.I.B..

10.1 Accertamenti sanitari e rilascio di giudizio di idoneità

La sorveglianza sanitaria è definita dal D.Lgs 81/08 come l'insieme degli atti medici, finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione all'ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa. Un'attività complessa volta a tutelare la salute dei lavoratori e a prevenire l'insorgenza di malattie professionali, che si può definire come la somma delle visite mediche, delle indagini specialistiche e di laboratorio, delle informazioni sanitarie e dei provvedimenti adottati dal medico, al fine di garantire la protezione sanitaria dei lavoratori nei confronti del rischio lavorativo.

Il Protocollo sanitario previsto per le mansioni A.I.B. è stabilito dal Superiore Comando Corpo Forestale con nota prot. 8150 del 29/01/2021 ed è il seguente:

Addetto Squadra Pronto Intervento (A.S.P.I.) e Addetto all'avvistamento e sale operative (torrettisti), Lavoratore a Tempo Indeterminato (L.T.I.)

- *Visita Medica generale, con particolare attenzione all'esame funzionale del rachide e apparato locomotorio, all'anamnesi valutativa anche per l'eventuale individuazione di problematiche legate all'alcolemia, a patologie da morso di zecche, a reazioni avverse alle punture da imenotteri e al contatto con processionaria; misurazione fianchi e addome e ossimetria; verifica copertura vaccinale antitetanica.*
- *E.C.G.*
- *Spirometria*
- *Esame audiometrico*
- *Acuità visiva*

Autista (A.G.A.M.S.) e Lavoratore a Tempo Indeterminato (L.T.I.) che svolge mansione di autista:

- *Visita Medica generale, con particolare attenzione all'esame funzionale del rachide e apparato locomotorio, all'anamnesi valutativa anche per l'eventuale individuazione di*

problematiche legate all'alcolemia, a patologie da morso di zecche, a reazioni avverse alle punture da imenotteri e al contatto con processionaria; misurazione fianchi e addome e ossimetria; verifica copertura vaccinale antitetanica.

- *E.C.G.*
- *Spirometria*
- *Esame audiometrico*
- *Acuità visiva*
- *Test alcool*
- *Test droghe su 6 sostanze*

10.2 Dispositivi di protezione individuale per l'A.I.B. (D.P.I.)

Le dotazioni individuali che ogni addetto allo spegnimento degli incendi disporrà durante il servizio comprendono i dispositivi di protezione individuale (D.P.I.), meglio specificati nelle "Linee guida Dispositivi di Protezione Individuale per operatori A.I.B. 2018 e nel "Documento di Valutazione dei Rischi" redatti, rispettivamente, dal Servizio di Prevenzione e Protezione del Comando del Corpo Forestale della Regione Siciliana e da questo Servizio 14 – I.R.F. di Ragusa.

L'equipaggiamento per A.I.B., di terza categoria, si compone di :

- **Tuta ignifuga.** giacca-pantalone e prodotta con tessuti ignifughi. La tuta deve limitare il passaggio del flusso di calore verso l'interno e far sì che tale passaggio sia graduale in modo da consentire all'operatore di percepire il calore, e quindi il pericolo, allontanandosi prima di riportare dei danni. Le tute devono proteggere in modo particolare le zone più a rischio dal punto di vista estetico o funzionale (perineo, articolazioni) e devono, inoltre, permettere il passaggio del calore prodotto dal corpo verso l'esterno.
- **Guanti.** Solitamente in pelle con parti di tessuto ignifugo. Devono proteggere da lesioni o abrasioni e devono impedire il contatto di materiale incandescente con la cute. Devono avere polsini lunghi per ricoprire parte della manica della tuta.
- **Casco.** Protegge il capo dai danni provocati da materiale caduto dall'alto. Deve essere di materiale resistente alle alte temperature. Per proteggere il viso è necessario fare uso di passamontagna sottocasco in tessuto ignifugo. In assenza di vegetazione arborea o di rischio di caduta di materiale dall'alto il casco può essere tolto.
- **Occhiali.** Proteggono gli occhi dal fumo. Devono essere facilmente regolabili per aderire perfettamente al viso.
- **Maschera o semimaschera** con filtri idonei A.I.B.. Dispositivo che deve essere a disposizione dell'operatore per indossarlo in caso di necessità e quando la presenza di fumo può determinare

una situazione di grave rischio. Deve permettere una buona tenuta sul viso, essere leggero e facilmente e velocemente indossabile con qualsiasi tipo di casco, deve consentire una ampia visibilità e avere un sistema antiappannante nel caso sia a pieno facciale. Importante la conservazione e la manutenzione dei filtri che devono essere adeguatamente scelti per le sostanze volatili presenti in un incendio boschivo.

- **Stivali.** Proteggono il piede e la caviglia. Devono quindi essere alti, resistenti al calore, dotati di suola antiscivolo e punta antischiacciamento. Esclusivamente per gli addetti alla guida gli stivali sono " bassi" per facilitare la guida.

-L'equipaggiamento individuale deve essere completato da un cinturone in cuoio o in tessuto ignifugato che ha la funzione di agevolare il trasporto di occhiali e maschera antifumo, della borraccia dell'acqua e di una lampada portatile, indispensabile durante le operazioni notturne.

10.3 Dispositivi di protezione collettivi per l'A.I.B. (D.P.C.)

I dispositivi di protezione collettivi previsti per ogni automezzo A.I.B. e Torretta avvistamento sono:

- **Cassetta medica (D.M. 388 del 15/07/2003 e Dlgs 81 del 09/04/2008);**
- **Telo portaferiti.**

11. FORME DI COLLABORAZIONE CON ALTRI ENTI TERRITORIALI

L'annoso problema degli incendi boschivi in Sicilia e dell'intero territorio nazionale non è più di competenza della ristretta sfera degli operatori del settore, ma certamente si inserisce sempre più nell'interesse collettivo dei soggetti chiamati alla gestione del territorio.

La crescita della sensibilità collettiva ai problemi della tutela naturalistica, l'attenzione dei mezzi di informazione, la portata dei danni sia in termini ambientali che economici arrecati dal fenomeno, hanno contribuito sensibilmente ad aumentare le forze impegnate, soprattutto nel periodo estivo, a ridurre la frequenza e l'estensione degli incendi boschivi .

Nelle condizioni attuali l'arduo compito di affrontare l'emergenza, come prima accennato è affidato alle strutture operative del C.F.R.S. e dei VV.FF., costretti ad operare in condizioni di estremo disagio, con netta sproporzione tra le oggettive necessità e la reale disponibilità di uomini e mezzi.

A supporto, oggi intervengono strutture operative che dirigono gli interventi su scala nazionale quali Protezione Civile, Enti Locali e volontari.

L'Attività di un presidio A.I.B. può funzionare solo se inserito in un sistema integrato di prevenzione, controllo e repressione, con particolare riguardo ai fenomeni dolosi che rappresentano la maggior parte della casistica svolgendo inoltre iniziative di sensibilizzazione delle popolazioni locali sui rischi da evitare; senza tralasciare il radicato sistema di abbruciamento dei terreni coltivati che riveste piuttosto aspetti di una cultura agraria ormai vetusta ed in parte desueta.

Il sistema operativo antincendio della provincia, come detto, si attiva ai fini della prevenzione e della repressione del fenomeno, prima nei boschi, nelle aree protette e nelle loro prossimità, ma sempre più spesso è chiamato ad intervenire in attività di protezione civile a difesa di colture agricole o a collaborare fianco a fianco con i Vigili del Fuoco in attività di spegnimento di incendi d'interfaccia.

Per quanto premesso il Comando Corpo Forestale della Regione Siciliana provvede alla stipula di precise e dettagliate convenzioni con i dipartimenti regionali dei Vigili del Fuoco e del Dipartimento Regionale di Protezione Civile al fine di pianificare territorialmente meglio ogni risorsa umana, di mezzi e di attrezzature per la prevenzione e la lotta attiva.

L'impiego di squadre del "volontariato" é finalizzato ad attività di avvistamento, ricognizione, verifica di segnalazioni d'incendio e spegnimento dei fuochi e bonifica di questi ultimi, a supporto delle squadre del C.F.R.S. e dei VV.FF. e ad integrazione dei servizi già organizzati dal C.F.R.S.

In particolare l'eventuale impiego di personale volontario nelle operazioni di estinzione e bonifica di incendi boschivi e di vegetazione/interfaccia, potrà comunque avvenire solo per il personale che abbia avuto un positivo accertamento dell'idoneità fisica, una specifica formazione e addestramento, e sia dotato di specifiche attrezzature operative e di sicurezza (D.P.I.) e, comunque, sotto la direzione del personale del C.F.R.S.

A tal fine le convenzioni prevedono l'istituzione delle S.O.U.P. (Sala Operativa Unificata Permanente) con personale qualificato dei VV.FF. e del D.P.C.R. che avvicendandosi in supporto al personale del C.F.R.S., garantiscono un proficuo coordinamento delle forze in campo per la lotta attiva contro gli incendi boschivi.

Altre forme di collaborazione per ridurre il fenomeno incendi con la prevenzione e la sorveglianza è concretizzabile con gli enti di gestione del demanio forestale, di parchi e riserve, nonché con le associazioni di agricoltori e allevatori attraverso l'efficientamento dei viali frangiafuoco e l'eliminazione della vegetazione spontanea mediante utilizzo di mezzi meccanici o del fuoco prescritto, come in ultimo rivisto con la Legge 155/2021.

Maggiore impiego dei lavoratori forestali a tempo indeterminato (L.T.I.) gestiti dal D.R.S.T. e dagli Enti parchi e riserve, in attività di sorveglianza attiva, nei periodi di maggiore criticità.

Il potenziamento della vigilanza con altre forze di polizia, soprattutto nelle zone definite sensibili, è un ottimo deterrente, considerato che le principali cause degli incendi sono riconducibili all' origine colposa e dolosa.

12. ATTIVITA' PROPEDEUTICHE E DI PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA A.I.B.

Per l'attuazione del servizio A.I.B. in provincia di Ragusa per il 2024 questo Ispettorato ha svolto una precisa attività propedeutica e di programmazione finanziaria attraverso la redazione delle seguenti perizie, tutte approvate e finanziate, o prossime al finanziamento, dal Servizio 7 del Superiore Comando C.F.R.S.:

- Perizia per l'impiego per 10 lavoratori L.T.I. per l'anno 2024 dell'importo di €. 433.512,54 trasmessa con nota prot. n. 129619 del 19/12/2023;
- Perizia di spesa per forniture e servizi connessi alla Campagna A.I.B. 2023 e all'impiego dei lavoratori L.T.D. dell'importo di €. 3.412.667,37 trasmessa con nota prot. n. 30067 del 15/03/2024.

13. LE FASI DEL SERVIZIO ANTINCENDIO BOSCHIVO

Le fasi del servizio antincendio boschivo si possono distinguere:

- Fase di prevenzione
- Fase di repressione (lotta attiva)
- Fase Post-incendio

13.1 Fase di prevenzione

La prevenzione è certamente la prima arma di difesa dagli incendi boschivi, le opere preventive in loco all'innesco e propagazione del fuoco competono agli enti gestori e proprietari delle aree boschive e delle riserve naturali c sono di diverso tipo:

- realizzazione delle fasce taglia fuoco perimetrali del bosco con eliminazione della vegetazione secca infestante per una fascia di almeno 15 mt esternamente al perimetro riduce sensibilmente il rischio di incendio;
- nei complessi boscati di grande estensione, realizzazione di piste sterrate per favorire il transito dei veicoli antincendio e interrompere la continuità della vegetazione in caso di incendio;
- decespugliamenti e pulitura della vegetazione secca del sotto bosco anche attraverso la programmata e controllata concessione a pascolo delle aree boscate;

- realizzazione di muretti a secco o di barriere lineari costituite da essenze vegetali resistenti al fuoco come, per esempio, i filari di fichi d'india.

I lavori finalizzati alla prevenzione degli incendi consistono nella manutenzione ordinaria dei viali parafuoco esterni ed interni alle aree boscate, tramite pulizia delle stesse superfici dalle erbe spontanee con l'ausilio del mezzo meccanico o a mano.

Indirettamente contribuiscono alla prevenzione e al contenimento degli incendi anche le normali attività di manutenzione dei complessi boscati quali spalcature, diradamenti, eliminazione di sottobosco infestante, manutenzione della viabilità principale e secondaria anche con la ripulitura delle pertinenti scarpate o aree limitrofe, etc., tutte attività afferenti alle competenze del **Dipartimento dello Sviluppo Rurale e Territoriale** che, come negli ultimi anni, per carenza di fondi, non potrà intervenire su tutti i viali parafuochi dei demani e a maggior ragione non ci sarà la manutenzione di gran parte della viabilità interna.

Dette carenze recano grave pregiudizio per la difesa dei boschi, aumentano il rischio per gli operatori e rendono molto difficoltoso il contenimento di eventuali incendi, a causa della copertura uniforme di erbe secche.

A tal proposito il **Dipartimento dello Sviluppo Rurale e Territoriale** ha già iniziato per il proprio personale percorsi formativi specifici per l'uso del **"fuoco prescritto** e presto eseguirà un cantiere sperimentale.

Il **"fuoco prescritto"** è definito come l'applicazione consapevole ed esperta del fuoco su superfici pianificate, con adozione di precise prescrizioni e procedure operative, per ottenere effetti desiderati e conseguire obiettivi integrati nella pianificazione territoriale. Il fuoco prescritto è una tecnica di prevenzione che può essere utilizzata nella gestione delle foreste con l'obiettivo di rendere più difficile il passaggio in chioma degli incendi boschivi e di modificare il modello di combustibile, eliminando o riducendo fortemente il materiale vegetale fine e quello morto.

La prevenzione viene svolta anche attraverso la sensibilizzazione della popolazione, in particolare di quella più giovane, con dei corsi presso le scuole, visite guidate nei boschi volte a migliorare la conoscenza e la sensibilità ecologica, con concorsi a premi per chi meglio interpreta il tema dell'antincendio e della salvaguardia dell'ambiente, sensibilizzazione delle popolazioni rurali e degli escursionisti per evitare pratiche pericolose, propaganda diretta con audiovisivi, gadget, adesivi, cartelloni.

Le migliori iniziative sono quelle rivolte specificatamente alle categorie di cittadini più interessati al fenomeno, in particolare agli agricoltori, avvertendoli dei rischi di certe pratiche e abitudini, e ammonendoli sulle responsabilità penali e civili a cui vanno incontro esponendo la collettività al pericolo di incendi.

Particolare importanza assume l'informazione svolta dal C.F.R.S. presso le scuole primarie, dove si cerca di educare i futuri cittadini al rispetto dell'ambiente fornendo nel contempo nozioni più generali sull'attività del Corpo Forestale regionale e del Servizio Antincendio Boschivo.

Detta attività comporta, nel periodo scolastico, l'impiego di diverse unità specializzate presso diversi plessi scolastici della provincia, personale che ha ottenuto in questo e negli anni precedenti, notevole successo con conseguente incremento di richieste da parte dei dirigenti scolastici della provincia di Ragusa.

13.2 Fase di repressione (lotta attiva)

Le fase di repressione (lotta attiva) si distingue in: ricognizione, sorveglianza,avvistamento, allarme, spegnimento e bonifica;

Ricognizione. Detta attività va svolta su tutto il territorio al fine di monitorare tutti gli eventi correlati al fuoco in modo da acquisire informazioni sullo stato attuale e sull'eventuale evoluzione di incendi boschivi Va effettuata, soprattutto, nei periodi e nelle aree a maggiore rischio di incendio, mediante l'impiego di mezzi terrestri ed aerei secondo servizi pianificati e coordinati, che, di volta in volta, vengono programmati in relazione alle competenze di ciascuna struttura.

La ricognizione terrestre è effettuata da pattuglie del Corpo Forestale della Regione Siciliana ed è supportata dalle Forze del Volontariato.

La ricognizione aerea, invece, va effettuata con i mezzi a disposizione della Regione che possono avere a bordo personale del Corpo Forestale.

Sorveglianza. E' finalizzata al controllo del territorio in modo da esercitare un azione deterrente nei confronti di criminali, incendiari e piromani.

E', altresì, finalizzata al rispetto delle ordinanze atte a prevenire il fenomeno degli incendi boschivi. Nel primo caso l'attività di controllo viene esercitata dalle pattuglie del Corpo Forestale, nonché dalle Forze del Volontariato. Nel secondo caso l'attività si caratterizza nella ricerca di eventuali persone che contravvengono a precise ordinanze o di persone colte in flagranza di reato o in atteggiamenti tali da far ritenere particolari responsabilità in relazione all'insorgere di incendi boschivi.

La connotazione di quest'ultima attività è tale che deve essere disimpegnata da personale con qualifica di Agente o Ufficiale di Pubblica Sicurezza e di Polizia Giudiziaria.

L'attività di sorveglianza va svolta sia con mezzi terrestri che con mezzi aerei.

Avvistamento. Ha lo scopo di presidiare il territorio per individuare e localizzare l'eventuale presenza di focolai che possono degenerare in incendi veri e propri.

Il servizio istituzionale di avvistamento terrestre ed aereo viene svolto nell'intero periodo della campagna estiva antincendio.

Detta attività conta, altresì, sulla collaborazione di ogni singolo cittadino e sul contributo che può essere dato, contestualmente, dalle unità che sono impegnate nello svolgimento di altre attività correlate al servizio antincendio.

E' importante che all'avvistamento segua immediatamente la segnalazione al Centro Operativo Provinciale o al servizio di emergenza SOS 1515, in modo che possano essere attivate le unità di intervento.

Allarme. Viene dato dal Centro Operativo Provinciale per l'attivazione della struttura operativa antincendio preposta all'intervento.

Spegnimento. E' quella attività che viene svolta per accertare, contenere, controllare ed estinguere l'incendio. L'accertamento sul sito consiste nella verifica della segnalazione; in genere, viene fatto dalla pattuglia del Corpo Forestale, che valutata la natura e l'entità del fuoco dispone l'intervento da parte della struttura operativa antincendio boschivo o dei Vigili del Fuoco.

L'azione di spegnimento viene effettuata, a seconda delle competenze, dalle Unità Operative della struttura antincendio boschivo o da parte dei Vigili del Fuoco.

La competenza in materia di incendi boschivi viene attribuita, dall'attuale normativa, in via prioritaria, al Corpo Forestale R.S., mentre, in caso di incendi di interfaccia con aree urbanizzate, industriali o comunque antropizzate la competenza è attribuita al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.

Bonifica. La bonifica è l'attività di soppressione degli ultimi focolai attivi lungo il perimetro dell'area percorsa dal fuoco o di circoscrizione delle porzioni di lettiera in cui persistono fenomeni di combustione anche senza sviluppo di fiamma libera.

Tale attività è normalmente effettuata con le squadre a terra e potranno essere usati gli aeromobili su specifica autorizzazione del C.O.A.U., valutata l'indisponibilità di altre risorse e/o in presenza di un forte rischio di "ripresa" dell'incendio.

13.3 Fase post-incendio

La Legge 8 Novembre 2021, n. 155 " Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 settembre 2021, n.120 recante disposizioni per il contrasto degli incendi boschivi e altre misure urgenti di protezione civile" ha modificato ed integrato la Legge 353/2000 assegnando ai Corpi Forestali delle Regioni a Statuto Speciale un ruolo attivo nel monitoraggio del rispetto delle procedure per la realizzazione del catasto delle aree percorse dal fuoco (c.d. catasto incendi). I distaccamenti Forestali provvedono alla perimetrazione delle aree boscate percorse dal fuoco

attraverso le tecnologie per il rilievo in loro dotazione (in modalità trekking-GPS , velivoli a pilotaggio remoto, ecc) .

Le aree oggetto della perimetrazione , sulla base delle schede SOP trasmesse dai Centri Operativi sull'aplicativo Ge.Di " Gestione Distaccamenti" si possono riassumere in:

1. *Tutte le aree boscate, cespugliate o arborate nonché pascoli, gli incolti ed i terreni coltivati limitrofi alle aree boscate, cespugliate o arborate, ovvero le aree nelle quali il fuoco sia suscettibile di espandersi in queste ultime;*
2. *Le aree forestali temporaneamente prive di copertura arborea e arbustiva a causa di interventi antropici, di danni da avversità biotiche o abiotiche, di eventi accidentali, di incendi o a causa di trasformazioni attuate in assenza o in difformità dalle autorizzazioni previste dalla normativa vigente;*
3. *Le radure e tutte le altre superfici di estensione inferiore a mq. 2000 che interrompono la continuità del bosco.*

 Le aree di cui sopra, saranno oggetto di rilievo qualora abbiano una superficie maggiore di mq. 1000 , ovvero quelle superficie compresa fra mq 250 e mq 1000 nelle quali si siano verificati danni significativi a persone e/o cose.

 Segue la pubblicazione sul portale S.I.F.

14. CRITERI ORGANIZZATIVI PER LA CAMPAGNA A.I.B.

I criteri organizzativi adottati per la campagna A.I.B. 2024 hanno tenuto conto delle direttive trasmesse dal Superiore Comando relativamente alla Linea Giuda n. 1, interventi 1 A " Turnazione mista e il potenziamento delle squadre A.I.B. diurne " e 1 B "assetto dinamico delle squadre A.I.B. in caso di allerta incendi" e alla Linea Guida n. 2 , intervento 2 B "potenziamento delle attrezzature A.I.B. in dotazione agli automezzi".

14.1 Sezione Anagrafica strutture operative provinciale del CFRS

SEZIONE ANAGRAFICA			
ISPETTORATO RIPARTIMENTALE DELLE FORESTE DI RAGUSA			
Sede	Via Ducezio, 2 - Ragusa		
Tel.	0932 - 082400		
Fax.			
E-mail	Irf.foreste@regione.sicilia.it		
Pec.	Irfrg.corpo.forestale@certmail.regione.sicilia.it		
CENTRO OPERATIVO PROVINCIALE (C.O.P.)			
Sede	Via Ducezio, 2 - Ragusa		
Emergenza	1515		
Tel.	0932 - 652312		
Fax.	0932 – 686440		
E-mail	coprg.foreste@regione.sicilia.it		
Pec.			

DISTACCAMENTO FORESTALE DI RAGUSA			
Giurisdizione territoriale dei comuni :	Tutti e 12 i comuni della provincia		
Sede	Via Ducezio, 2 - Ragusa		
Tel.	0932 - 255325		
Fax.			
E-mail	forestale.ragusa@regione.sicilia.it		
Pec.			
Organico :			
Isp. Sup.	Antoci Emanuele		Comandante
Isp. Sup.	Buscema Gaetano		
Isp. Sup.	Covato Giorgio		
Isp. Sup.	Giannì Michele		
Agente	Drago Concetto		
Agente	Iannitto Alessandra		
Agente	Lo Presti Marilena		
Agente	Rigano Giuseppe		
Agente	Scirè Carratello Rosanna		

14.2 Dislocazione strutture operative A.I.B.

DISLOCAZIONE SQUADRE PRONTO INTERVENTO E AUTOBOTTI												
DISTRETTO DIRILLO												
AUTOMEZZI		COMPOSIZIONE AGMS + ASPI										POSTAZIONE
		SQUADRE E AUTOBOTTI PER TURNO										
SIGLA	TURNO	a		b		c		d				LOCALITA' DI STAZIONAMENTO
		Aut	Aspi	Aut	Aspi	Aut	Aspi	Aut	Aspi			
Giarratana	h.24	2	7	2	7	2	7	2	7			Zona artigianale - Giarratana
Cugni	h.24	2	7	2	7	2	7	2	7			C.da Cugni - Monteresso Almo
Vittoria	h.24	2	7	2	7	2	7	2	7			Fiera Emaia - Vittoria
DISTRETTO IRMINIO												
Chiaramonte	h.24	2	7	2	7	2	7	2	7			Presso Distaccamento Forestale
Ragusa	h.24	2	7	2	7	2	7	2	7			Torre d'Argento - C.da Colombardo
Scicli	h.24	1	6	1	6	1	6	1	6			C.da Mangiagesso

DISLOCAZIONE SQUADRE PRONTO INTERVENTO E AUTOBOTTI													
DISTRETTO DIRILLO													
AUTOMEZZI				COMPOSIZIONE AGMS + ASPI									POSTAZIONE
				SQUADRE E AUTOBOTTI PER TURNO									
SIGLA	MODELLO	TARGA	Turno	a		b		c		d			LOCALITA' DI STAZIONAMENTO
				Aut	Aspi	Aut	Aspi	Aut	Aspi	Aut	Aspi		
Giarratana	Lt. 3.000 Lt. 1.000	CW377NC DV683RF	h.24	2	7	2	7	2	7	2	7		Zona artigianale - Giarratana
Cugni	Lt. 3.000 Lt. 1.000	PA914851 DV289RF	h.24	2	7	2	7	2	7	2	7		C.da Cugni - Monteresso Almo
Vittoria	Lt. 3.000 Lt. 1.000	PAB66192 PAB59590	h.24	2	7	2	7	2	7	2	7		Fiera Emaia - Vittoria

DISTRETTO IRMINIO														
Chiara monte	Lt. 3.000 Lt. 1.000	EW265FR CL890GH	h.24	2	7	2	7	2	7	2	7			Presso Distaccamento Forestale
Ragusa	Lt. 3.000 Lt. 1.000	CW375NC BR545XT	h.24	2	7	2	7	2	7	2	7			Torre d'Argento - C.da Colombardo
Scicli	Lt. 1.000	DV290RF	h.24	1	6	1	6	1	6	1	6			C.da Mangiagesso

DISLOCAZIONE TORRETTE AVVISTAMENTO INCENDI						
DISTRETTO DIRILLO						
COMUNE	LOCALITA'	DENOMINAZIONE	TURNO	N° ADDETTI A.T.A.I. COMPLESSIVI	COORDINATE GEOGRAFICHE (LAT./LONG.)	
ACATE	C.da Pezza Grande	PEZZA GRANDE	h.16	6	37° 01' 03.80''	14° 27' 32.42''
CHIARAMONTE GULFI	C.da Muti	S. LUCIA	h.24	6	37° 03' 56.45"	14° 41' 25.82"
COMISO	C.da Canicarao	CANICARAO	h.24	6	36° 59' 59.85"	14° 36' 18.10"
GIARRATANA	C.da Canalotto	CANALOTTO	h.16	6	37° 03' 41.16"	14° 48' 35.09"
GIARRATANA	C.da Marchesa	MONTE LAURO	h.24	6	37° 05' 25.82"	14° 48' 04.96"
MONTEROSSO ALMO	C.da Poggio Utra	CANALAZZI	h.24	6	37° 05' 27.70"	14° 44' 27.10"
MONTEROSSO ALMO	C.da Casasia	CASASIA	h.24	6	37° 06' 37.59"	14° 42' 26.55"
MONTEROSSO ALMO	C.da Stizzitto	STIZZITTO	h.24	6	37° 02' 42.60"	14° 45' 40.75"
DISTRETTO IRMINIO						
MODICA	C.da Margione	FRIGINTINI	h.24	6	36° 56' 01.45"	14° 52' 34.43"
RAGUSA	C.da S.Cono	PARABUTO	h.24	6	36° 56' 55.98"	14° 46' 54.51"
RAGUSA	C.da Bussello	BUSSELLO	h.24	6	36° 53' 50.66"	14° 44' 55.62"
RAGUSA	C.da Corchigliato	CORCHIGLIATO	h.24	6	37° 00' 03.16"	14° 43' 47.18"
SCICLI	C.da Mangiagesso	MANGIAGESSO	h.24	6	36° 49' 42.83"	14° 43' 04.38"

14.3 Punti di approvvigionamento idrico

Si riportano nel sottostante elenco i punti di approvvigionamento idrico nella provincia:

PUNTI DI APPROVVIGIONAMENTO IDRICO							
UBICAZIONE			TIPOLOGIA			COORDINATE GEOGRAFICHE	
COMUNE UBICAZIONE	LOCALITA'	DISTRETTO	TIPOLOGIA COSTRUTTIVA	GENERE	CAPACITA' (MC)	NORD	EST
CHIARAMONTE GUFLI	EX DISTACCAMENTO	DIRILLO	RECIPIENTE	CEMENTO ARMATO	32	37° 01' 36.40"	14° 42' 39.92"
CHIARAMONTE GUFLI	C/DA CAVA FICO	DIRILLO	VASCA	PREFABBRICATO	250	37° 02' 20.03"	14° 42' 50.55"
CHIARAMONTE GUFLI	C/DA BUZZOLERA	DIRILLO	VASCA	IN TERRA	650	37° 04' 43.79"	14° 42' 33.28"
CHIARAMONTE GUFLI	C/DA BUZZOLERA	DIRILLO	VASCA	IN TERRA	1.100	37° 04' 49.67"	14° 42' 10.71"
CHIARAMONTE GUFLI	C/DA PORTELLA VIZZINI	DIRILLO	RECIPIENTE INTERRATO	CEMENTO ARMATO	28	37° 04' 51.19"	14° 43' 28.22"
CHIARAMONTE GUFLI	C/DA SOPRA FERRIERO	DIRILLO	RECIPIENTE INTERRATO	CEMENTO ARMATO	800	37° 01' 28.94"	14° 42' 07.66"
CHIARAMONTE GUFLI	C/DA CASSARELLO	DIRILLO	VASCA	CEMENTO ARMATO	70	37° 00' 58.21"	14° 40' 54.58"
CHIARAMONTE GUFLI	C/DA MANGIAMELI	DIRILLO	VASCA	CEMENTO ARMATO	70	37° 04' 43.79"	14° 42' 33.28"
COMISO	CAVA PORCARO	DIRILLO	RECIPIENTE	CEMENTO ARMATO	30	36°56'22.00"	14° 37 00.90"
RAGUSA	CASE SAN MARCO	DIRILLO	RECIPIENTE INTERRATO	MURATURA	100	36° 59' 25.01"	14° 40' 09.47"
RAGUSA	C/DA CANICARAO	IRMINIO	VASCA	IN TERRA	800	36° 58' 51.88"	14° 38' 54.61"
RAGUSA	C/DA CANICARAO	IRMINIO	IDRANTE	FERRO	---	36° 58' 56.10"	14° 38' 49.61"
RAGUSA	C/DA CANICARAO	IRMINIO	IDRANTE	FERRO	---	36°58' 29.03	14° 38' 13.86"
RAGUSA	C/DA RANDELLO	IRMINIO	IDRANTE	FERRO	---	36° 49' 55.10"	14° 27' 40.58"
RAGUSA	C/DA GRASSULLO	IRMINIO	VASCA	CEMENTO ARMATO	70	36° 49' 51.51"	14° 33' 42.23"
RAGUSA	CASE CALAFORNO	IRMINIO	VASCA	MURATURA	100	37° 01' 31.16"	14° 46' 16.62"
RAGUSA	C/DA CALAFORNO	IRMINIO	RECIPIENTE	CEMENTO ARMATO	16	37° 01' 37.05"	14° 45' 42.08"
RAGUSA	C/DA S. ROSALIA	IRMINIO	LAGO	---	LAGO	36° 58' 30.07"	14° 46' 32.16"
RAGUSA	EX POSTAZIONE CAVA GRIA	IRMINIO	IDRANTE	FERRO	---	36° 59' 23.31"	14° 46' 49.13"
RAGUSA	C/DA CAVA GRIA	IRMINIO	VASCA	CEMENTO ARMATO	80	36° 59' 22.46"	14° 48' 03.58"
RAGUSA	C/DA CAVA GRIA	IRMINIO	PRESA	FERRO	---	36° 59' 21.01"	14° 48' 38.42"
RAGUSA	C/DA MONTESANO	IRMINIO	VASCA	CEMENTO ARMATO	220	37° 00' 16.28"	14° 51' 26.91"
RAGUSA	C/DA MONTESANO	IRMINIO	IDRANTE	FERRO	---	36° 59' 22.00"	14° 50' 21.60"
RAGUSA	C/DA CARCALLE'	IRMINIO	PRESA	FERRO	---	37° 00' 29.60"	14° 46 '46.10"
RAGUSA	C/DA CARCALLE'	IRMINIO	VASCA	PREFABBRICATO	120	37° 00' 36.70"	14° 46' 43.20"
RAGUSA	C/DA MAINA	IRMINIO	PRESA	POLIETILENE	---	37° 00' 07.60"	14° 45' 13.20"
RAGUSA	C/DA MAINA	IRMINIO	RECIPIENTE INTERRATO	MURATURA	80	37° 00' 07.80"	14° 45' 10.10"
RAGUSA	C/DA BUGLIA	IRMINIO	RECIPIENTE INTERRATO	MURATURA	80	36° 49' 55.44"	14° 39' 10.86"
LICODIA EUBEA	C/DA RAGOLETO	DIRILLO	LAGO	---	LAGO	37° 07' 41.36"	14° 41' 50.94"
MONTEROSSO ALMO	CASE PATUONI	DIRILLO	VASCA	PREFABBRICATO	120	37° 06' 32.28"	14° 43' 32.81"
MONTEROSSO ALMO	CASE CUGNI	DIRILLO	RECIPIENTE	CEMENTO ARMATO	16	37° 05' 47.50"	14° 42' 56.00"
MONTEROSSO ALMO	MULINO CANALAZZO	DIRILLO	VASCA	MURATURA	45	37° 05' 32.60"	14° 43' 47.40"
MONTEROSSO ALMO	C/DA STIZZITTO	DIRILLO	RECIPIENTE INTERRATO	MURATURA	80	37° 02' 39.60"	14° 45' 46.10"
GIARRATANA	SAB GIARRATANA	DIRILLO	IDRANTE	FERRO	---	37° 02' 02.50"	14° 47' 42.80"
GIARRATANA	C/DA CANALOTTO	DIRILLO	VASCA	MURATURA	35	37° 03' 50.02"	14° 48 '51.08"
GIARRATANA	C/DA MONTELAURO	DIRILLO	RECIPIENTE INTERRATO	MURATURA	150	37° 06' 24.71"	14° 48' 47.58"
MODICA	FRIGINTINI	IRMINIO	RECIPIENTE INTERRATO	MURATURA	80	36° 56' 27.18"	14° 49' 54.51"
SCICLI	C/DA MANGIAGESSO	IRMINIO	VASCA	PREFABBRICATO	80	36°50'19.37"	14°43'15.61"
SCICLI	SAB SCICLI	IRMINIO	RECIPIENTE	CEMENTO ARMATO	16	36°49'28.21"	14°42'39.34"

14.4 Criteri generali per il servizio di avvistamento da torrette.

La strumentazione e la documentazione in dotazione della torretta.

- binocolo;
- carte topografiche della zona oggetto di sorveglianza, cioè dell'area in cui possono essere avvistati (anche indirettamente) incendi o colonne di fumo dalla torretta di osservazione;
- eventuali carte tematiche (carta forestale, carte delle strutture antincendio, etc.) ritenute utili e fornite dall'IRF di competenza;
- radio rice-trasmittente sintonizzata sulle frequenze del servizio antincendi per le comunicazioni con il Centro Operativo Provinciale e con i Distaccamenti forestali.
- Sicurezza: Cassetta medica(D.M. 388 e Dlgs 81/08 – Borsone con tuta e maschera per eventuale necessità);
- disposizioni per l'attività di servizio e/o schema della struttura antincendio AIB (sigle radio, numeri telefonici, orari di attivazione, etc.);

Oggetto dei servizi di avvistamento è l'individuazione immediata di ogni fenomeno di combustione in atto nel territorio osservato al fine sia di prevenire eventi involontari per l'accensione di fuochi o per la conduzione di abbruciamenti controllati in aree a rischio, sia per garantire il tempestivo intervento delle strutture antincendio nei casi di incendi boschivi o di vegetazione.

Inoltre, il personale addetto ha l'obbligo di segnalare anche l'eventuale presenza in zona di mezzi e persone i cui comportamenti siano ritenuti sospetti o, comunque, a rischio ai fini di possibili azioni volontarie o involontarie a rischio d'incendio.

Ai fini della tempestiva individuazione dei fenomeni di combustione a rischio d'incendio il torrettista deve curare:

- **l'attenta osservazione del territorio;**
- **l'individuazione immediata delle manifestazioni visibili della combustione;**
- **la verifica delle condizioni di possibile propagazione incontrollata della combustione.**

Per tali motivi il personale addetto all'avvistamento deve svolgere un'attività di continua sorveglianza a 360 gradi del territorio posto nella propria visuale, adottando una tecnica di sistematica e continua rotazione dell'osservazione attorno al punto stazionamento affinché tutto il territorio di competenza sia soggetto a brevi tempi di ritorno nell'osservazione stessa.

In caso di avvistamento di un fenomeno di combustione, cioè di una colonna di fumo o di fiamme, il torrettista dovrà eseguire la localizzazione e comunicare immediatamente

l'avvistamento al C.O.P. fornendo tutti gli elementi descrittivi che è in grado di osservare o valutare.

L'addetto (A.T.A.I) deve:

- individuare immediatamente le accensioni di fuochi e i principi d'incendio, rilevando cioè la presenza di ogni fuoco/fumo nel territorio osservato, riconoscendone la probabile origine e valutandone le possibili evoluzioni e la pericolosità;
- localizzare il punto di origine del fuoco/fumo avvistato, grazie alla conoscenza del territorio ed alla capacità di orientare correttamente e di leggere la cartografia dell'area osservata;
- comunicare immediatamente e correttamente, con le radio rice-trasmittenti regionali, le informazioni necessarie al COP affinché lo stesso possa disporre il tipo d'intervento più adeguato;
- segnalare la presenza sul posto di persone sospette che possano essere state causa dello innesco dell'incendio.

Le informazioni fornite dal torrettista sono necessarie anzitutto per classificare il tipo di evento e determinare l'intervento da predisporre cioè se inviare una pattuglia di controllo/sorveglianza (per verificare le condizioni di sicurezza nell'accensione di fuochi in aree a rischio, disporne lo spegnimento ed elevare eventuali sanzioni) oppure se, e in quale misura, mobilitare subito le strutture terrestri ed aeree preposte all'estinzione dell'incendio in atto o in corso di sviluppo.

Quindi sono importanti tutte le informazioni che possono consentire al COP di valutare immediatamente l'effettiva pericolosità dell'incendio anche in riferimento al territorio in cui si verifica (scenario d'incendio).

Dopo aver fornito le prime informazioni il torrettista deve continuare a seguire l'evento segnalato per aggiornare la situazione e fornire indicazioni utili all'attività di spegnimento sia prima che la stessa abbia inizio sia durante la stessa, fornendo ogni supporto al Direttore delle Operazioni di Spegnimento (D.O.S.) quando lo stesso non sia in grado di rilevare alcuni parametri dell'incendio dalla posizione in cui si trova ad operare.

Il torrettista deve inoltre proseguire la propria attività di controllo del territorio al fine di individuare e segnalare prontamente altri eventuali focolai o incendi che si dovessero verificare nella zona di competenza.

Infatti, il verificarsi di più di un evento nella stessa zona è estremamente pericoloso e richiede la massima tempestività d'intervento.

Il torrettista può fornire informazioni più o meno dettagliate a seconda della distanza e della visione diretta o indiretta del luogo d'insorgenza dell'incendio.

In particolare per le aree in visione diretta e sufficientemente vicine alla torrette, gran parte dei dati possono essere rilevati per osservazione diretta mentre per punti lontani dalla torretta e per aree a visione indiretta possono essere rilevati solo alcuni dei dati elencati e principalmente in modo indiretto, cioè attraverso l'osservazione delle caratteristiche dei fumi e della loro variazione nel tempo.

Per lo svolgimento della propria attività il torrettista deve essere quindi in grado di:

- interpretare correttamente le caratteristiche del fumo e gli altri parametri che caratterizzano l'incendio e la sua possibile evoluzione e pericolosità;
- orientare e leggere correttamente la cartografia dell'area di competenza;
- comunicare correttamente le informazioni al Centro Operativo ed agli altri soggetti competenti.

Per svolgere correttamente la propria attività il torrettista deve avere anche conoscenza specifica del territorio oggetto di osservazione, riguardo alla vegetazione forestale, alla viabilità e alle altre infrastrutture antincendio presenti (es. punti d'acqua) ma anche per quanto concerne la presenza di abitati e di altre strutture e infrastrutture che possono determinare particolari rischi in caso di incendio.

Il territorio deve essere conosciuto in tutti i suoi aspetti di dettaglio: capoluoghi, frazioni, abitati rurali, viabilità, orografia con i nomi delle colline e delle montagne, dei torrenti e dei fiumi.

Le notizie che si deve cercare di acquisire e comunicare ai fini della corretta valutazione dello scenario d'incendio e della tempestiva attivazione delle strutture idonee al suo spegnimento si riassumono in :

A. *DESCRIZIONE DELL'INCENDIO*

- localizzazione del punto di avvistamento;
- tipologia dell'incendio (strato di combustibile interessato e tipo di vegetazione);
- stato di evoluzione e di differenziazione dell'incendio (incendi nelle fasi iniziali;
- velocità di espansione e forma dell'area bruciata, differenziale di velocità tratesta e fianchi dell'incendio, etc.);
- parametri dimensionali [superficie già bruciata, numero ed estensione dei fronti, loro velocità di avanzamento e intensità (lunghezza delle fiamme)].

B. *DESCRIZIONE DELL'AMBIENTE E DELLE CONDIZIONI OPERATIVE*

- esposizione, pendenza, morfologia e collocazione dell'area d'incendio;

- presenza e velocità del vento;
- possibilità di accesso da terra;
- presenza di elettrodotti.

C. *LIVELLO DI RISCHIO*

- incendio di interfaccia (entro la fascia di 200 metri da area di interfaccia urbano-rurale/forestale);
- altri casi di rischi per persone, beni, infrastrutture.

D. *POSSIBILE EVOLUZIONE DELL'INCENDIO IN BASE ALLE CONDIZIONI DELLE AREE DI ESPANSIONE DEL FUOCO*

- sicura evoluzione in un incendio di interfaccia (incendio che sicuramente interesserà fascia perimetrale di 200 metri attorno area di interfaccia);
- possibile evoluzione in un incendio di interfaccia (incendio che si dirige verso la fascia perimetrale di 200 metri attorno area di interfaccia e potrebbe interessarla);
- variazione del rischio per persone o cose (+ o -);
- variazione delle condizioni ambientali (meteo, pendenza, morfologia) con variazione velocità e/o intensità del fronte d'incendio (+ o -) ;
- **v**ariazione del tipo di vegetazione minacciata da incendio;
- variazione delle condizioni di accessibilità.

La valutazione in base alle caratteristiche dei fumi e delle fiamme

Nella combustione le manifestazioni visibili sono la fiamma ed il fumo: sono quindi questi gli elementi che consentono di avvistare i fenomeni di combustione in atto, che possono o meno essere incendi.

Per il primo avvistamento, durante le ore diurne il fenomeno maggiormente visibile è sicuramente il fumo mentre durante le ore notturne sono le fiamme ad essere rilevabili ed a segnalare la combustione in atto, fatte salve le notti in cui la luce lunare possa far percepire anche eventuali colonne di fumo.

Le fiamme assumono colorazione diversa al variare della temperatura di combustione, ma questo parametro non ha interesse nella valutazione delle caratteristiche dell'incendio boschivo o di vegetazione, in cui si considera semmai **l'altezza o lunghezza della fiamma** come fattore rappresentativo dell'intensità lineare del fronte d'incendio, cioè dell'energia calorica emessa.

Di maggiore interesse, in modo specifico per chi svolge mansioni di torrettista, sono invece le **caratteristiche del fumo** che si sprigiona dalla combustione.

Per il torrettista è quindi determinante acquisire la capacità di valutare la presenza di un incendio e la sua pericolosità dalle caratteristiche della colonna di fumo avvistata e in particolare delle seguenti caratteristiche e condizioni**:**

A. <u>Il colore del fumo.</u>

- varia dal bianco al grigio/grigio scuro all'ocra/ocra scuro;
- dipende dal tipo e dall'umidità del combustibile;
- varia con la fase dell'incendio e l'intensità della combustione;
- spesso nello stesso incendio si producono contemporaneamente fumi di colore diverso.

B. <u>La densità del fumo e la sua omogeneità.</u>

- in genere cresce con l'intensità e la dimensione dell'incendio;
- è un fattore da valutare unitamente al colore;
- dipende dal tipo e dall'umidità del combustibile;
- sono importanti le variazioni periodiche o nel tempo;
- aumenta con la formazione di colonne convettive sopra l'incendio:

C. <u>L'estensione della colonna di fumo</u>

- è indicativa dell'estensione di terreno da cui si origina la colonna stessa cioè della superficie compresa all'interno del fronte attivo dell'incendio.

14.5 Criteri generali per il servizio degli A.G.M.S. e A.S.P.I.

L'autista svolge un ruolo di particolare responsabilità in ordine agli automezzi loro affidati nonché sulla incolumità delle unità A.I.B. di personale trasportato

Gli autisti, devono porre la massima accuratezza nella gestione del mezzo loro affidato, non solo nell'azione operativa, ma anche nel controllo dell'efficienza;

I suddetti autisti devono conoscere la viabilità esistente nella zona di propria competenza. Gli autisti di autobotti devono conoscere anche i punti di rifornimento idrico utilizzabili nella zona di propria competenza.

Gli autisti segnalano immediatamente eventuali guasti o malfunzionamenti dei veicoli nonché degli impianti idraulici delle autobotti assegnate loro in uso. Inoltre, gli autisti provvedono a compilare la documentazione amministrativa relativa alle percorrenze e ai rifornimenti di combustibile secondo le indicazioni dell'IRF, ed a verificare la presenza e la funzionalità delle attrezzature in dotazione al veicolo/autobotte.

Gli autisti dei mezzi da trasporto delle squadre e di autobotti devono far sostare gli automezzi in modo da non impedire il passaggio di altri mezzi antincendio e in posizione di sicurezza rispetto all'area di espansione dell'incendio e al rotolamento di materiale infiammato e

di rocce , fatte salve le esigenze di avvicinamento al fuoco in fase operativa che deve avvenire comunque in sicurezza, ponendo gli automezzi con senso di marcia verso una via di fuga o all'interno di aree già percorse dal fuoco.

Gli autisti nel caso che la presenza in zona non occorra, potrà disporsi in una posizione che gli consenta di avere una buona visuale dell'incendio, per potere comunicare eventuali particolari alla sala radio, ovvero alle unità che operano.

Le squadre e gli autisti, quando nelle vicinanze dell'incendio non siano presenti idonei punti di approvvigionamento idrico per le autobotti e per gli elicotteri del servizio regionale, provvedono, secondo le disposizioni del D.O.S. o del C.O.P., all'immediato montaggio delle vasche mobili che abbiano in dotazione.

Gli autisti, devono porre la massima accuratezza nella gestione del mezzo loro affidato, non solo nell'azione operativa, ma anche nel controllo dell'efficienza;

Gli autisti a fine intervento dovranno provvedere al rifornimento idrico del mezzo, prima del rientro in postazione, al fine di garantire la prontezza operativa;

La squadra tipo è composta da n. 4-6 "Addetti alle Squadre di Pronto Intervento " (di cui 1 Autista ed 1 Capo Squadra)

L'attività giornaliera delle squadre durante i turni di servizio, in base alle disposizioni giornaliere del Distaccamento Forestale competente e del C.O.P., si svolge con le seguenti finalità e modalità:

a. **prontezza operativa**, cioè con stazionamento presso la sede assegnata in assetto di pronta partenza, garantendo cioè la partenza della squadra e dell'automezzo antincendio entro 5 minuti dalla richiesta di intervento che pervenga dal C.O.P. ;

b. **pattugliamento,** cioè percorrendo gli itinerari assegnati e/o stazionando in località prefissate, con il fine di attuare la ricognizione del territorio, segnalando al C.O.P. eventuali principi d'incendio o attività a rischio d'incendio e intervenendo prontamente per le attività di estinzione su disposizione del C.O.P.;

c. **attività di ordinaria manutenzione** degli automezzi, delle attrezzature in dotazione e delle strutture della sede assegnata nonché delle opere antincendio quali sentieri e viabilità carrabile, serbatoi e laghetti per il rifornimento idrico, etc. ;

d. **lavori di prevenzione incendi e pulitura siti,** consistenti nella ripulitura di scarpate, fasce parafuoco e altre aree in cui sia presente vegetazione secca in grado di costituire fonte di innesco e di facile propagazione del fuoco, e in particolare dei punti sensibili; piccole manutenzioni delle stradelle di servizio, pulitura e manutenzione delle postazioni A.I.B., assicurando l'eliminazione del materiale di risulta nonché ogni altra azione confacente con la specifica attività;

e. **attività di formazione e addestramento,** relative alle mansioni e attività cui il personale è, o può essere, addetto, e comprendente sia la formazione e addestramento ai fini della sicurezza sui luoghi di lavoro, sia l'acquisizione di nozioni teoriche sulle attività antincendio, sia di pratica nell'esecuzione delle stesse. Le attività di formazione e addestramento hanno carattere prioritario.

Le attività di cui ai punti c) e d) devono attuarsi preferibilmente nei periodi non a rischio d'incendio o, comunque, negli orari giornalieri e nelle giornate a basso rischio d'incendio. In ogni caso la squadra deve essere in grado di assicurare la partenza in assetto antincendio entro 15 minuti dalla richiesta del C.O.P. .

Le squadre, in caso di avvistamento di principi di incendi o comunque di fumi nel territorio durante l'attività di pattugliamento, effettuano l'immediata segnalazione alla S.O.P. e al distaccamento forestale di competenza, collaborano alla verifica dell'origine del fumo e/o delle caratteristiche dell'incendio e, in accordo con il C.O.P., si recano immediatamente sul luogo dell'avvistamento per le eventuali operazioni di estinzione.

Il Direttore delle operazioni di spegnimento (D.O.S.) impartisce alla squadra le disposizioni operative riguardo alla dislocazione e alle modalità di intervento.
In caso d'incendio la squadra o l'autobotte in pattugliamento o attivate dal C.O.P. intervengono comunque immediatamente per l'attività di estinzione, anche in assenza del D.O.S., sotto il coordinamento del Capo squadra su disposizione del C.O.P. .

Il personale addetto allo spegnimento, giunto in loco, dovrà, valutare preventivamente le specifiche condizioni che caratterizzano il fuoco, comportandosi secondo le direttive di seguito riportate:

- valutare l'orografia dei terreni interessati dall'incendio (accidentati, in forte pendenza, visibilità, ostacoli naturali e artificiali, presenza di elettrodotti, vie di fuga in caso di pericolo, ecc.);
- valutare il tipo di vegetazione che brucia (specie xerofile, igrofile, densità della vegetazione, soprassuoli densi e di difficile penetrazione, presenza e quantità di materiale secco, ecc.);
- valutare il comportamento del fuoco:
 - incendi molto intensi;
 - quantità e qualità del fumo;
 - ampiezza e tipologia del fronte fuoco.
- monitorare costantemente l'evolversi dell'evento e, se del caso, disporre tempestivamente l'arretramento del personale quando:
 - il vento cambia di direzione e aumenta di intensità;

- i terreni sono accidentati e presentano una densità del soprassuolo che ostacola i movimenti e limita le possibili vie di fuga;
- si ha scarsa conoscenza dei luoghi;
- si è troppo stanchi.

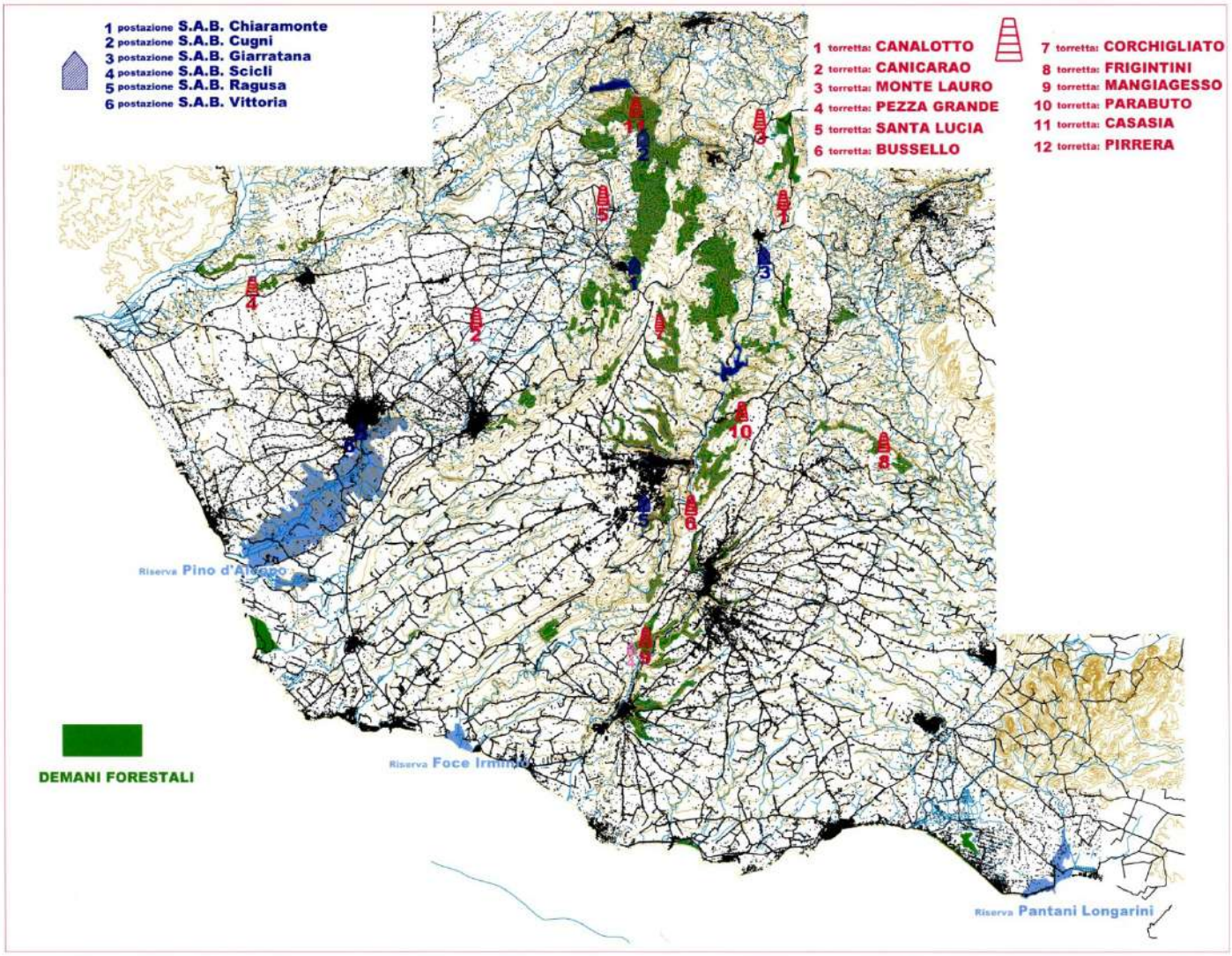
- non disporre uomini e mezzi a stretto contatto e specialmente non schierare il personale in zone a forti pendenze caratterizzate da impluvi stretti e profondi ciò al fine di evitare il temuto "effetto camino";
- non correre davanti alle fiamme su percorsi in salita, rammentando che le aree già percorse dal fuoco costituiscono potenziali vie di salvezza;
- l'incendio non va mai affrontato di testa, ma sempre dalla coda o dai fianchi anche nelle situazioni più facili;
- nelle situazioni più difficili l'intervento diretto va escluso ed è opportuno attestarsi sulle linee di difesa naturali e/o predisposte (crinali, viali parafuoco, viabilità di servizio, aree già percorse dal fuoco, ecc.);
- gli operatori che utilizzano le attrezzature manuali devono disporsi, gli uni dagli altri, a debita distanza di sicurezza;
- le attrezzature a supporto dell'attività A.I.B. da impiegare nelle operazioni di spegnimento (motoseghe, decespugliatori ecc.) devono essere trasportate a motore spento, assicurandosi che durante l'impiego venga garantita la dovuta distanza di sicurezza nei confronti degli altri operatori e devono essere, altresì, adoperate da personale specialista;
- si conviene, altresì, che su disposizione del Comando Distaccamento Forestale, la squadra A.I.B. durante le fasce orarie a particolare rischio di innesco, può esperire perlustrazioni volte alla vigilanza di precipue aree boscate (assetto dinamico);
- qualsiasi spostamento della squadra A.I.B. o del suo personale, deve avvenire previa autorizzazione del Comando Distaccamento e/o del Centro Operativo entrambi competenti per giurisdizione.

SEZIONE ALLEGATI

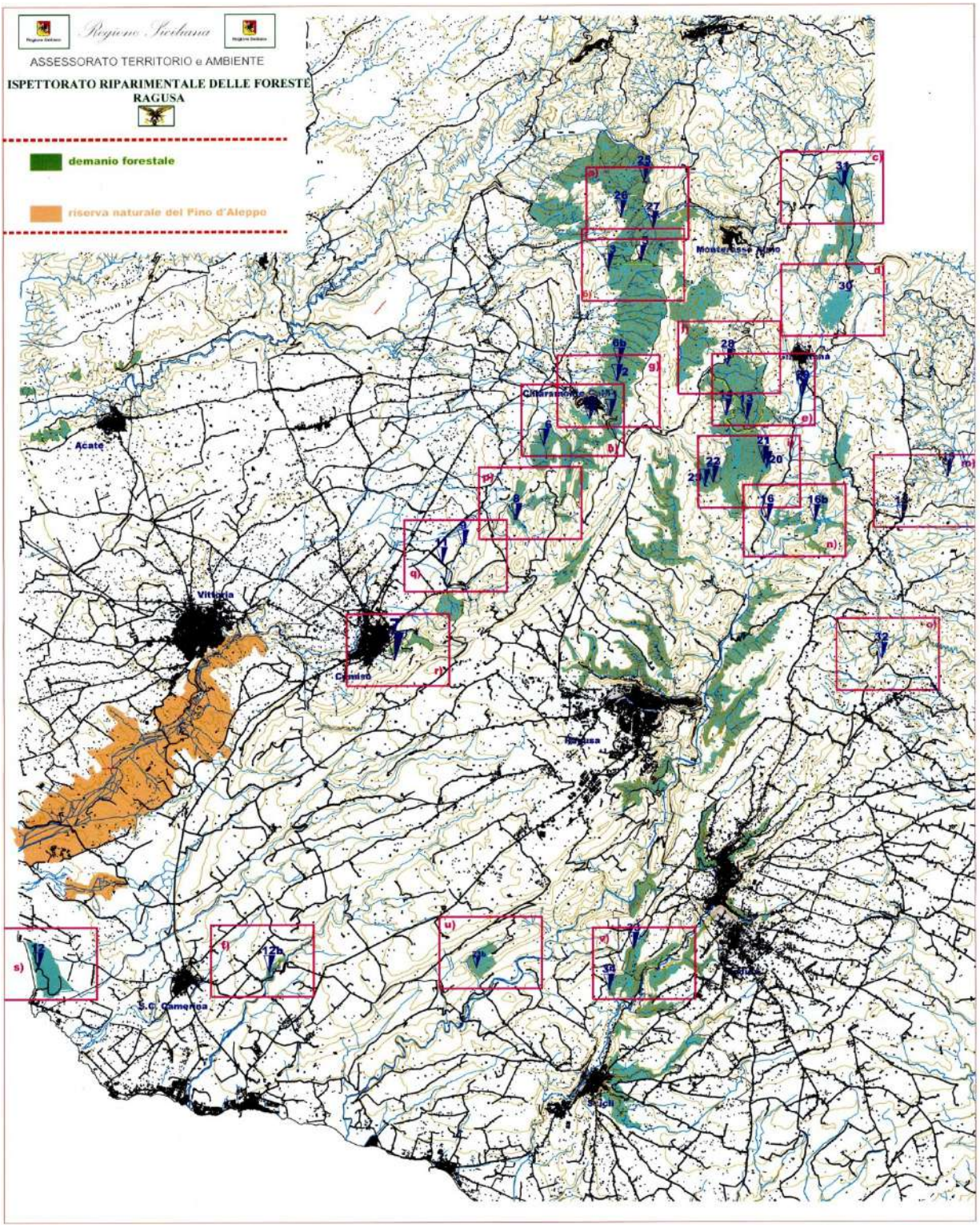
1. **Cartografia - dislocazione postazioni e torrette avvistamento, aree sensibili a maggior rischio incendi boschivi demani forestali e riserve naturali;**
2. **Cartografia - dislocazione punti di approvvigionamento idrico;**

ALLEGATI :

1. **Cartografia - Dislocazione postazioni e torrette avvistamento, aree sensibili a maggior rischio incendi boschivi demani forestali e riserve naturali.**



2. Cartografia - dislocazione punti di approvvigionamento idrico.



Ragusa lì 19/03/2024

L'ISPETTORE RIPARTIMENTALE

(Ing. Luigi Stuppia)